



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI  
**Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS**

## **Direttive sulla riscossione dei contributi nell'AVS/AI e nelle IPG (DRC)**

Valide dal 1° gennaio 2008

**Stato: 1° gennaio 2018**

318.102.04 i DRC

12.17

## **Premessa**

Le Direttive sulla riscossione dei contributi (DRC) nell'AVS/AI e nelle IPG sono state integralmente rielaborate per il 1° gennaio 2008. In particolare, sono state apportate modifiche (procedura di conteggio semplificata, deduzione dei contributi sui salari di poco conto) rese necessarie dall'entrata in vigore della LLN e dell'OLN. Con l'occasione, sono stati apportati anche alcuni adeguamenti strutturali. Ad esempio, la Circolare sugli interessi di mora e compensativi (CIM) nell'AVS, AI e IPG è stata soppressa e integrata nelle DRC di cui ora rappresenta la nuova 4<sup>a</sup> parte. Inoltre, sono stati eliminati i numeri marginali concernenti il pagamento e il conteggio mediante marche, come pure le disposizioni transitorie riguardanti la prescrizione del diritto di fissare i contributi, il privilegio sul fallimento e gli interessi di mora. Infine, sono state fatte alcune correzioni e precisazioni.

## **Osservazioni preliminari al supplemento 1, valido dal 1° gennaio 2009**

Il presente supplemento modifica gli importi di cui all'articolo 2 LLN in base all'adeguamento delle rendite effettuato il 1° gennaio 2009. Inoltre, apporta alcune correzioni ed aggiorna la giurisprudenza del Tribunale federale ([sentenze secondo la lista \[selezione\] dell'UFAS](#) fino al N. 16 compreso).

## **Osservazioni preliminari al supplemento 2, valido dal 1° gennaio 2010**

Il presente supplemento adegua le direttive alla nuova regolamentazione relativa alla riscossione dei contributi per i salari di poco conto nel settore artistico giusta l'articolo 34d capoverso 2 OAVS. Inoltre, apporta alcune correzioni ed aggiorna la giurisprudenza del Tribunale federale ([sentenze secondo la lista \[selezione\] dell'UFAS](#) fino al N. 25 compreso).

## **Osservazioni preliminari al supplemento 3, valido dal 1° gennaio 2011**

Il presente supplemento tiene conto anche dell'adeguamento della soglia per i salari di poco conto giusta l'articolo 34d capoverso 1 OAVS, dovuto all'aumento delle rendite. Inoltre, apporta alcune correzioni ed aggiorna la giurisprudenza del Tribunale federale ([sentenze secondo la lista \[selezione\] dell'UFAS](#) fino al N. 29 compreso).

## **Osservazioni preliminari al supplemento 4, valido dal 1° gennaio 2012**

Il presente supplemento tiene conto delle modifiche di legge entrate in vigore il 1° gennaio 2012 (miglioramento dell'esecuzione), precisando in particolare la regolamentazione relativa ai dipendenti i cui datori di lavoro non sono tenuti a pagare contributi. Inoltre, prende in considerazione la giurisprudenza del Tribunale federale ([sentenze secondo la lista \[selezione\] dell'UFAS](#) fino al N. 33 compreso). Le modifiche sono contrassegnate con l'annotazione 1/12.

## **Osservazioni preliminari al supplemento 5, valido dal 1° gennaio 2013**

Il presente supplemento aggiorna le direttive in diversi punti e corregge alcuni errori. Inoltre, prende in considerazione la giurisprudenza del Tribunale federale ([sentenze secondo la lista \[selezione\] dell'UFAS](#) fino al N. 36 compreso). Le modifiche sono contrassegnate con l'annotazione 1/13.

## **Osservazioni preliminari al supplemento 6, valido dal 1° gennaio 2014**

Il presente supplemento aggiorna le direttive in diversi punti, le adegua al nuovo diritto in materia di risanamento e corregge alcuni errori. Inoltre, prende in considerazione la giurisprudenza del Tribunale federale ([sentenze secondo la lista \[selezione\] dell'UFAS](#) fino al N. 42 compreso). Le modifiche sono contrassegnate con l'annotazione 1/14.



## **Osservazioni preliminari al supplemento 7, valido dal 1° gennaio 2015**

Il presente supplemento aggiorna le direttive in diversi punti e corregge alcuni errori. Inoltre, prende in considerazione la giurisprudenza del Tribunale federale ([sentenze secondo la lista \[selezione\] dell'UFAS](#) fino al N. 46 compreso). Le modifiche sono contrassegnate con l'annotazione 1/15.

## Osservazioni preliminari al supplemento 8, valido dal 1° gennaio 2016

Il presente supplemento tiene conto dell'aumento dell'importo massimo del guadagno assicurato nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni da 126 000 a 148 200 franchi, che produce un aumento della stessa entità del limite contributivo nell'assicurazione contro la disoccupazione. È tenuto altresì conto della riduzione del tasso di contributo delle indennità di perdita di guadagno allo 0,45 per cento per un periodo limitato di cinque anni, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.

Le direttive sono inoltre aggiornate in diversi punti, in particolare per quanto concerne la determinazione del datore di lavoro nel caso di una comunione di proprietari per piani (N. 1016), il campo d'applicazione della procedura di conteggio semplificata nel caso dei beneficiari di rendita (N. 2094 seg.), la regolamentazione nell'ambito dei salari arretrati (N. 2034 segg.), la definizione di economia domestica (N. 2128 segg.) nonché i casi in cui gli interessi decorrono senza interruzione (N. 4057).

Infine, il presente supplemento corregge alcuni errori e prende in considerazione la giurisprudenza del Tribunale federale ([sentenze secondo la lista \[selezione\] dell'UFAS](#) fino al N. 52 compreso). Le modifiche sono contrassegnate con l'annotazione 1/16.

## **Osservazioni preliminari al supplemento 9, valido dal 1° gennaio 2017**

Il presente supplemento precisa le direttive in merito alla procedura semplificata e gli eventuali obblighi di affiliazione nell'ambito della previdenza professionale in caso di impieghi a tempo determinato (N. 2094.2)

Le direttive sono inoltre corrette, precisate e aggiornate.

Le modifiche sono contrassegnate con l'annotazione 1/17.

## **Osservazioni preliminari al supplemento 10, valido dal 1° gennaio 2018**

Il presente supplemento contiene in primo luogo modifiche connesse alla revisione della legge contro il lavoro nero (LLN). Si tratta in particolare della precisazione delle disposizioni relative agli organi cantonali di controllo, dell'introduzione di un obbligo di informazione sulle misure decise, della limitazione dell'ambito d'applicazione della procedura di conteggio semplificata e dell'ampliamento delle disposizioni penali (v. N. 2095 segg., 2107.1, 9006.1 segg., 9027.1, 9031.1 segg. e allegato 2).

Vengono inoltre introdotte la possibilità di ricorrere alla multa d'ordine in caso di mancata notifica salariale e la possibilità del recupero di crediti in Paesi dell'UE/AELS e vengono aggiunti esempi relativi agli interessi di mora e agli interessi compensativi.

Infine, il presente supplemento apporta qualche correzione, precisazione e aggiornamento.

Le modifiche sono contrassegnate con l'annotazione 1/18.

## Indice

<b>Abbreviazioni.....</b>	<b>24</b>
<b>1ª parte: Debitori dei contributi .....</b>	<b>29</b>
1. Obbligo contributivo e oggetto della contribuzione .....	29
2. Datore di lavoro .....	30
2.1 Definizione .....	30
2.2 Determinazione del datore di lavoro in casi particolari ...	32
2.3 Determinazione del datore di lavoro in caso di rapporto di lavoro a più stadi.....	34
2.4 Obbligo contributivo .....	34
2.5 Datori di lavoro esentati dall'obbligo contributivo .....	35
2.5.1 Stati esteri e amministrazioni statali estere .....	36
2.5.2 Imprese di trasporto di Stati esteri .....	36
2.5.3 Missioni diplomatiche straniere permanenti e speciali, uffici d'osservazione, agenzie consolari e organizzazioni internazionali con accordo di sede .....	36
2.6 Datori di lavoro che non hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera .....	37
3. Salariato.....	38
3.1 Definizione .....	38
3.2 Obbligo contributivo .....	38
3.2.1 Regola generale.....	38
3.2.2 Inizio dell'obbligo contributivo .....	38
3.2.3 Fine dell'obbligo contributivo .....	39
3.3 Salariati il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo contributivo .....	39
3.3.1 Definizione .....	39
3.3.2 Condizione giuridica .....	40
3.3.3 Determinazione dei contributi .....	40
3.3.4 Prelievo alla fonte per datori di lavoro non soggetti all'obbligo contributivo.....	41

3.4	Salariati che hanno concluso una convenzione in virtù dell'art. 21 par. 2 R 987/2009 .....	41
4.	Lavoratori indipendenti e persone senza attività lucrativa .....	42
5.	Trasferimento del debito contributivo .....	42
5.1	Assunzione del debito .....	42
5.2	Trasferimento del debito contributivo per via di successione .....	44
5.2.1	In generale .....	44
5.2.2	Inventario pubblico .....	45
<b>2<sup>a</sup> parte:</b>	<b>Procedura di riscossione dei contributi.....</b>	<b>47</b>
1.	Pagamento dei contributi.....	47
1.1	Definizioni .....	47
1.2	Periodi di pagamento.....	47
1.3	Termine di pagamento.....	48
2.	Riscossione dei contributi paritari .....	49
2.1	Riscossione dei contributi del salariato da parte del datore di lavoro .....	49
2.1.1	Deduzione dei contributi del salariato.....	49
2.1.2	Convenzione del salario netto .....	50
2.1.3	Controversia sull'assunzione dei contributi del salariato.....	51
2.2	Pagamento dei contributi alla cassa di compensazione .	51
2.3	Contributi d'acconto .....	56
2.3.1	Principio .....	56
2.3.2	Determinazione.....	56
2.3.3	Mutamenti importanti delle basi di calcolo.....	57
2.4	Conteggio e compensazione .....	59
2.4.1	Nozione di conteggio .....	59
2.4.2	Periodo di conteggio e termine per l'inoltro del conteggio .....	60
2.4.3	Compensazione .....	61
2.5	Pagamento dei contributi effettivamente dovuti .....	62

2.5.1	Principio .....	62
2.5.2	Pagamento dei contributi e conteggio .....	62
2.6	Procedura di conteggio semplificata .....	64
2.6.1	Campo d'applicazione .....	64
2.6.2	Annuncio .....	65
2.6.3	Competenze.....	65
2.6.4	Periodo di pagamento.....	66
2.6.5	Conteggio e pagamento dei contributi.....	66
2.6.6	Diffida67	
2.7	Rapporti di lavoro a più stadi .....	68
2.8	Datori di lavoro soggetti all'obbligo di iscrivere i salari....	69
2.9	Esenzione dalla deduzione dei contributi sui salari di poco conto .....	69
2.9.1	Principio .....	69
2.9.2	Deduzione dei contributi a richiesta dell'assicurato .....	70
2.9.3	Salari di persone impiegate in economie domestiche private e da determinati datori di lavoro del settore artistico e soldo per i compiti fondamentali dei pompieri di milizia.....	70
2.9.4	Obblighi del datore di lavoro .....	72
2.10	Tassazione d'ufficio .....	72
2.10.1	Principio .....	72
2.10.2	Campo d'applicazione .....	73
2.10.3	Fissazione dei contributi .....	74
2.10.4	Esame sul posto delle circostanze del caso.....	76
2.10.5	Decisione di tassazione d'ufficio.....	76
2.10.6	Data d'inizio della procedura e periodo che la decisione di tassazione deve comprendere .....	78
2.10.7	Spese della tassazione d'ufficio .....	79
3.	Riscossione dei contributi dovuti da lavoratori indipendenti e da persone senza attività lucrativa .....	79
4.	Diffida.....	80

4.1	Diffida di pagamento dei contributi e per il regolamento dei conti.....	80
4.1.1	Definizione .....	80
4.1.2	Condizioni .....	80
4.1.3	Forma.....	81
4.1.4	Contenuto .....	82
4.1.5	Tassa di diffida.....	82
4.1.6	Conseguenze dell'inosservanza della diffida .....	83
4.2	Diffida per violazione di prescrizioni d'ordine o di controllo d'altro genere .....	83
5.	Dilazione di pagamento.....	84
5.1	Definizione .....	84
5.2	Condizioni .....	85
5.3	Piano d'ammortamento .....	85
5.4	Concessione della dilazione di pagamento.....	85
5.5	Effetti.....	86
<b>3<sup>a</sup> parte: Reclamo di contributi arretrati, condono del reclamo di contributi arretrati e restituzione di contributi .....</b>		<b>88</b>
1.	Reclamo di contributi arretrati .....	88
1.1	Nozione.....	88
1.2	Condizioni .....	90
1.2.1	Modo di procedere .....	91
1.2.2	Contributi paritari.....	92
1.2.3	Contributi personali.....	92
1.3	Cambiamento delle condizioni riguardanti l'obbligo contributivo .....	92
2.	Condono del pagamento di contributi arretrati.....	96
2.1	Definizione .....	96
2.2	Condizioni .....	96
2.2.1	In generale .....	96
2.2.2	Buona fede.....	97



2.2.3	Onere troppo grave.....	98
2.3	Procedura di condono .....	99
2.3.1	Domanda di condono e di condono accordato d'ufficio .....	99
2.3.2	Decisione di condono .....	99
2.3.3	Condono dei contributi in caso di litispendenza ..	99
3.	Restituzione dei contributi .....	100
3.1	Definizione .....	100
3.2	Persone legittimate a chiedere la restituzione .....	101
3.3	Procedura .....	101
3.4	Restituzione dei contributi paritari versati su prestazioni soggette all'imposta federale diretta sull'utile netto delle persone giuridiche .....	102
3.4.1	In generale .....	102
3.4.2	Procedura .....	102
3.4.3	Termini di scadenza.....	103
3.4.4	Esame delle richieste.....	104
<b>4<sup>a</sup> parte:</b>	<b>Interessi di mora e compensativi .....</b>	<b>105</b>
1.	In generale .....	105
2.	Interessi di mora .....	105
2.1	Principio .....	105
2.2	In generale.....	106
2.2.1	Definizione .....	106
2.2.2	Riscossione degli interessi .....	106
2.2.3	Decorrenza degli interessi .....	107
2.3	Contributi arretrati reclamati per gli anni civili passati.....	107
2.3.1	Definizione .....	107
2.3.2	Riscossione degli interessi .....	108
2.3.3	Decorrenza degli interessi .....	109
2.4	Contributi salariali da compensare .....	109
2.4.1	Definizione .....	109
2.4.2	Riscossione degli interessi .....	109

---

2.4.3	Decorrenza degli interessi .....	109
2.5	Conteggio presentato in ritardo .....	110
2.5.1	Definizione .....	110
2.5.2	Riscossione degli interessi .....	110
2.5.3	Decorrenza degli interessi .....	110
2.6	Contributi personali da compensare.....	111
2.6.1	Definizione .....	111
2.6.2	Riscossione degli interessi .....	111
2.6.3	Decorrenza degli interessi .....	111
2.7	Contributi d'acconto almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti.....	112
2.7.1	Definizione .....	112
2.7.2	Riscossione degli interessi .....	112
2.7.3	Decorrenza degli interessi .....	112
2.8	Conteggio e pagamento dei contributi nell'ambito della procedura semplificata secondo gli art. 2 e 3 LLN.....	113
2.8.1	Definizione .....	113
2.8.2	Riscossione degli interessi .....	113
2.8.3	Decorrenza degli interessi .....	114
3.	Interessi compensativi .....	114
3.1	Principio .....	114
3.2	In generale .....	115
3.2.1	Definizione .....	115
3.2.2	Versamento degli interessi .....	115
3.2.3	Decorrenza degli interessi .....	115
3.3	Contributi salariali da compensare .....	115
3.3.1	Definizione .....	115
3.3.2	Versamento degli interessi .....	116
3.3.3	Decorrenza degli interessi .....	116
4.	Varia .....	116
4.1	Termini per la riscossione e il versamento degli interessi.....	116
4.2	Fatturazione.....	117

4.3	Restituzione .....	118
4.4	Contributi soggetti a interessi .....	118
4.5	Ricevimento del pagamento .....	119
4.6	Tasso d'interesse.....	119
4.7	Calcolo degli interessi.....	119
4.8	Dilazione di pagamento, opposizione o ricorso e decorrenza degli interessi.....	121
4.9	Riduzione, condono e irrecuperabilità .....	121
4.10	Riscossione degli interessi di mora .....	121
4.11	Versamento degli interessi compensativi.....	122
4.12	Contabilizzazione.....	122
5.	Interessi di mora e compensativi dovuti in caso di assegnazione di altri compiti .....	123
<b>5ª parte: Prescrizione del credito contributivo e del diritto di reclamare la restituzione dei contributi indebitamente pagati.....</b>		<b>124</b>
1.	Prescrizione in generale .....	124
1.1	Tipi di prescrizione.....	124
1.2	Natura giuridica.....	124
1.3	Effetti.....	125
2.	Prescrizione del diritto di fissare i contributi .....	126
2.1	Definizione .....	126
2.2	Termine di prescrizione .....	126
2.2.1	In generale .....	126
2.2.2	Atto punibile .....	127
2.3	Esercizio del diritto al credito contributivo .....	128
3.	Prescrizione del diritto di riscuotere i contributi.....	130
3.1	Definizione .....	130
3.2	Termine di prescrizione .....	130
3.2.1	In generale .....	130
3.2.2	Casi speciali.....	131

3.3	Credito contributivo prescritto e attestato di carenza di beni .....	134
4.	Prescrizione del diritto di reclamare la restituzione dei contributi .....	135
4.1	Definizione .....	135
4.2	Termini di prescrizione .....	136
4.2.1	In generale .....	136
4.2.2	Termine di un anno .....	136
4.2.3	Termine di cinque anni .....	137
4.2.4	Termine di un anno per i contributi paritari versati su prestazioni soggette all'imposta federale diretta sull'utile netto delle persone giuridiche.....	138
<b>6<sup>a</sup></b>	<b>parte: Esecuzione forzata .....</b>	<b>139</b>
1.	In generale.....	139
2.	Esecuzione .....	141
2.1	Procedura d'esecuzione .....	141
2.1.1	In generale .....	141
2.1.2	Data d'inizio della procedura .....	141
2.2	Rescissione dell'opposizione .....	142
2.2.1	Nella procedura amministrativa .....	142
2.2.2	Nella procedura di rigetto dell'opposizione.....	143
2.3	Richiesta di continuazione dell'esecuzione.....	144
2.4	Procedura di rivendicazione .....	144
2.5	Rapporto con l'indennità per insolvenza dell'AD.....	145
3.	Fallimento .....	145
3.1	Apertura del fallimento.....	145
3.2	Insinuazione del credito .....	146
3.3	Graduazione del credito .....	147
3.4	Crediti fallimentari e debiti della massa.....	148
3.5	Rapporto con l'indennità per insolvenza .....	150
3.6	Sospensione del fallimento in difetto di massa attiva .....	150

4. Concordato .....	150
4.1 Vari tipi di concordato .....	150
4.1.1 Concordato ordinario .....	150
4.1.2 Concordato con abbandono dell'attivo o liquidazione concordataria .....	151
4.1.3 Concordato nella procedura del fallimento .....	151
4.2 Procedura del concordato .....	151
5. Attestato di carenza di beni .....	153
5.1 Definizione .....	153
5.2 Effetti .....	154
<b>7<sup>a</sup> parte: Ammortamento dei contributi irrecuperabili .....</b>	<b>156</b>
1. Condizioni .....	156
1.1 In generale .....	156
1.2 Esecuzione infruttuosa .....	156
1.3 Evidente infruttuosità dell'esecuzione .....	156
2. Procedura .....	157
3. Ricupero di contributi ammortati .....	158
4. Conteggio dei pagamenti effettuati in caso d'ammortamento parziale dei contributi .....	159
4.1 In generale .....	159
4.2 Graduazione dei crediti .....	159
<b>8<sup>a</sup> parte: Responsabilità del datore di lavoro .....</b>	<b>162</b>
1. Diritto materiale .....	162
1.1 Responsabilità del datore di lavoro .....	162
1.2 Responsabilità sussidiaria degli organi del datore di lavoro .....	162
1.3 Condizioni per poter esercitare il diritto al risarcimento del danno .....	165
1.3.1 Danno .....	165
1.3.2 Violazione delle prescrizioni .....	166
1.3.3 Colpa .....	167

1.4	Prescrizione del diritto al risarcimento del danno .....	170
1.4.1	In generale .....	170
1.4.2	Decorrenza del termine .....	172
2.	Procedura .....	175
2.1	Procedimento per garantire il diritto al risarcimento del danno .....	175
2.1.1	Decisione di risarcimento del danno.....	175
2.1.2	Opposizione del datore di lavoro .....	176
2.1.3	Ricorso al tribunale cantonale delle assicurazioni .....	176
2.1.4	Ricorso in materia di diritto pubblico presso il Tribunale federale .....	178
2.2	Riscossione del credito di risarcimento .....	178
2.3	Iscrizione del danno risarcito nel CI .....	179
<b>9<sup>a</sup></b>	<b>parte: Penalità e multe d'ordine .....</b>	<b>180</b>
1.	Penalità .....	180
1.1	Denuncia penale .....	180
1.2	Autorità competenti.....	180
1.3	Infrazioni penali.....	181
1.3.1	Sottrazione dei contributi .....	181
1.3.2	Violazione dell'obbligo di pagare i contributi in qualità di datore di lavoro.....	181
1.3.3	Uso dei contributi del salariato per uno scopo diverso da quello prefissato .....	182
1.3.4	Contravvenzioni .....	182
2.	Multe d'ordine .....	183
2.1	Condizioni .....	183
2.2	Calcolo .....	184
2.3	Decisione di multa e rimedi giuridici .....	184
2.4	Prescrizione .....	185
3.	Supplementi sui contributi dovuti .....	185
3.1	Principio .....	185

---

3.2	Presupposti .....	185
3.3	Procedura .....	186
<b>10<sup>a</sup></b>	<b>parte: Lavoro nero .....</b>	<b>187</b>
<b>11<sup>a</sup></b>	<b>parte: Allegati .....</b>	<b>188</b>
1.	Esempi di interessi di mora e compensativi .....	188
2.	Richiesta di adesione alla procedura di conteggio semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN / Modello di modulo .....	208
3.	Esempi relativi alla prescrizione del diritto di fissare i contributi e alla prescrizione del diritto di riscuotere i contributi .....	209
4.	Iter schematico dell'esecuzione forzata .....	210
5.	Modulo per la restituzione dei contributi AVS/AI/IPG/AD versati su prestazioni soggette all'imposta federale diretta sull'utile netto .....	212

## Abbreviazioni

AD	Assicurazione contro la disoccupazione
AELS	Associazione europea di libero scambio
AI	Assicurazione invalidità
ALC	Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone ( <a href="#">RS 0.142.112.681</a> )
art.	articolo
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
CC	Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 ( <a href="#">RS 210</a> )
CCONT	Circolare sul contenzioso nell'AVS, l'AI, le IPG e le PC
CI	Conto individuale
CIF	Circolare sull'imposta alla fonte
CO	Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni, <a href="#">RS 220</a> )
Convenzione AELS	Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS). Versione consolidata dell'Accordo di Vaduz del 21 giugno 2001, Allegato K, appendice 2 ( <a href="#">RS 0.632.31</a> )
CP	Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 ( <a href="#">RS 311.0</a> )
CPC	Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, <a href="#">RS 272</a> )
CPP	Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, <a href="#">RS 312.0</a> )



---

cpv.	capoverso
D CA/CI	Direttive concernenti il certificato d'assicurazione ed il conto individuale
DAF	Direttive sull'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
DCC	Direttive sull'affiliazione alle casse di compensazione delle persone soggette all'obbligo di contribuzione
DCMF	Direttive per la contabilità ed il movimento di fondi delle casse di compensazione
DIN	Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell'AVS/AI e nelle IPG
DOA	Direttive sull'obbligo assicurativo nell'AVS/AI
DR	Direttive sulle rendite dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
DSD	Direttive sul salario determinante nell'AVS/AI e nelle IPG
DTF	Decisioni del Tribunale federale, raccolta ufficiale
DTFA	Decisioni del Tribunale federale delle assicurazioni (i numeri si riferiscono all'anno e alla pagina del fascicolo). Dal 1970 le sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni vengono pubblicate nella 5ª parte della Raccolta Ufficiale delle Decisioni del Tribunale federale (DTF)
IPG	Indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità
LADI	Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, <a href="#">RS 837.0</a> )

---

LAF	Legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura ( <a href="#">RS 836.1</a> )
LAI	Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità ( <a href="#">RS 831.20</a> )
LAIID	Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni ( <a href="#">RS 642.14</a> )
LAMal	Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie ( <a href="#">RS 832.10</a> )
LAVS	Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti ( <a href="#">RS 831.10</a> )
LEF	Legge federale dell'11 aprile 1889 sull'esecuzione e sul fallimento ( <a href="#">RS 281.1</a> )
lett.	lettera
LFus	Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione, <a href="#">RS 221.301</a> )
LIFD	Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta ( <a href="#">RS 642.11</a> )
LIPG	Legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, <a href="#">RS 834.1</a> )
LLN	Legge federale del 17 giugno 2005 concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Legge contro il lavoro nero, <a href="#">RS 822.41</a> )
LPGA	Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali ( <a href="#">RS 830.1</a> )
LTF	Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale ( <a href="#">RS 173.110</a> )

---

N.	numero marginale
OAVS	Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti ( <a href="#">RS 831.101</a> )
OG	Legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria ( <a href="#">RS 220</a> )
OLN	Ordinanza del 6 settembre 2006 concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Ordinanza contro il lavoro nero, <a href="#">RS 822.411</a> )
OPGA	Ordinanza dell'11 settembre 2002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali ( <a href="#">RS 830.11</a> )
OR-AVS	Ordinanza del 29 novembre 1995 sul rimborso dei contributi pagati da stranieri all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti ( <a href="#">RS 831.131.12</a> )
PA	Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa ( <a href="#">RS 172.021</a> )
PC	Prestazioni complementari
RCC	Rivista per le casse di compensazione AVS, edita dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (fino al 1992)
R 883/2004	Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Modificato da: Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 43). Nella versione dell'Allegato II all'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone ( <a href="#">RS 0.831.109.268.1</a> )
R 987/2009	Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento

(CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ([RS 0.831.109.268.11](#))

seg.	seguinte
segg.	seguinti
Suva	Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
TFA	Tribunale federale delle assicurazioni (in nota significa: «sentenza del TFA»)
UFAS	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
VSI	Pratique VSI, rivista per le casse di compensazione AVS, pubblicata dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (dal 1993 al 2004)

## 1ª parte: Debitori dei contributi

### 1. Obbligo contributivo e oggetto della contribuzione

- 1001 Le persone che esercitano un'attività lucrativa sono soggette all'obbligo contributivo a partire dal 1° gennaio successivo al compimento dei 17 anni ([art. 3 cpv. 1 e 2 LAVS](#)).
- 1002 I membri della famiglia attivi nell'azienda familiare che non percepiscono alcun salario in contanti sono esentati dall'obbligo contributivo fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono i 20 anni ([art. 3 cpv. 2 LAVS](#); a proposito della nozione di membri della famiglia attivi nell'azienda familiare, v. le DSD).
- 1003 Per le persone che non esercitano alcuna attività lucrativa l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio successivo al compimento dei 20 anni e dura sino alla fine del mese in cui l'assicurato ha raggiunto l'età di pensionamento ([art. 3 cpv. 1 LAVS](#)).
- 1004 Per i coniugi e i partner registrati senza attività lucrativa di assicurati che esercitano un'attività lucrativa e per le persone che collaborano nell'azienda del coniuge o del partner registrato e non percepiscono alcun salario in contanti, i propri contributi sono considerati pagati nella misura in cui i coniugi o i partner registrati, in qualità di persone che esercitano un'attività lucrativa, abbiano versato contributi per un importo pari almeno al doppio del contributo minimo ([art. 3 cpv. 3 LAVS](#)).
- 1005 A proposito dell'assoggettamento all'assicurazione, si vedano le DOA; per quanto concerne l'obbligo contributivo dei lavoratori indipendenti e delle persone che non esercitano alcuna attività lucrativa, si vedano anche le DIN; in merito all'obbligo contributivo dei datori di lavoro, si vedano i N. 1009 segg.
- 1006 I datori di lavoro e i salariati versano contributi sul salario determinante (contributi paritari; [art. 5](#) e [12 LAVS](#); v. anche le DSD in merito all'oggetto della contribuzione).

- 1007 I lavoratori indipendenti versano contributi sul reddito derivante dall'attività lucrativa (contributi personali; [art. 8 LAVS](#); in merito all'oggetto della contribuzione e alla determinazione dei contributi, v. le DIN).
- 1008 Le persone che non esercitano alcuna attività lucrativa versano contributi in funzione delle loro condizioni economiche, vale a dire sulla base del loro reddito derivante da rendita e della loro sostanza (contributi personali; [art. 10 LAVS](#); in merito all'oggetto della contribuzione e alla determinazione dei contributi, v. le DIN).

## 2. Datore di lavoro

### 2.1 Definizione

- 1009 Il datore di lavoro è la persona per la quale il salariato esegue un lavoro, su retribuzione, in una situazione dipendente e per un tempo determinato o indeterminato<sup>1</sup>.  
Di norma, il datore di lavoro è la persona che paga il salario determinante al salariato<sup>2</sup> ([art. 12 cpv. 1 LAVS](#)).
- 1010 Possono essere datori di lavoro persone fisiche o giuridiche, società in nome collettivo o in accomandita semplice oppure masse fallimentari<sup>3</sup> (v. N. 6055).
- 1011 Le comunità di persone che non possiedono personalità giuridica (società semplice, comunione ereditaria) possono, dal punto di vista amministrativo, essere considerate datore di lavoro. La cassa di compensazione deve però notificare una decisione a ciascuno dei membri della comunità che essa

1	15 settembre	1953	RCC 1953	pag. 399	DTFA 1953	pag. 275
	14 gennaio	1957	RCC 1957	pag. 220	–	
	14 gennaio	1958	RCC 1958	pag. 215	–	
2	21 giugno	1950	RCC 1950	pag. 452	–	
	22 giugno	1951	RCC 1951	pag. 330	–	
	18 agosto	1986	RCC 1987	pag. 32	–	
	4 dicembre	1989	RCC 1990	pag. 141	–	
3	19 dicembre	1950	RCC 1951	pag. 70	DTFA 1950	pag. 206

vuole ritenere giuridicamente responsabili, o almeno a un rappresentante collettivo di questa comunità<sup>4</sup>.

- 1012 Il fatto che una persona sia datore di lavoro determina per lei, in linea di massima, l'obbligo di pagare i contributi del datore di lavoro e quelli dei salariati (contributi paritari), come anche quello di regolare i conti e i pagamenti con la cassa di compensazione ([art. 51 cpv. 3 LAVS](#); [art. 22a cpv. 2](#), [art. 52 cpv. 2](#), [art. 66 cpv. 4](#) e [art. 66c cpv. 3 LADI](#); v. però N. 2114 e 2116).
- 1013 Non è rilevante il fatto che:
- 1/12 – il salario dovuto dal datore di lavoro sia versato al salariato sotto forma di prestazioni di terzi (v. N. 1016)<sup>5</sup>;
  - il datore di lavoro assegni il salario togliendolo dalle proprie risorse o da quelle messe a sua disposizione da altri<sup>6</sup>;
  - il salario sia retribuito dal datore di lavoro o dall'agente di collocamento che ha procurato il lavoro all'interessato<sup>7</sup>.
- 1014 Se sussiste, contemporaneamente e per la medesima attività, un rapporto di subordinazione nei confronti di più persone, l'obbligo di regolare i conti e di pagare i contributi incombe al datore di lavoro che ha il contatto più diretto e stretto con la persona assicurata<sup>8</sup>.
- 1015 Se il salario è pagato alternativamente da due persone e sussiste, contemporaneamente e per la medesima attività, un rapporto di subordinazione nei confronti di entrambe, la persona soggetta all'obbligo contributivo è quella che ha assunto

4	31 dicembre	1971	RCC 1972	pag. 405	DTF 97	V 221
	13 giugno	1980	RCC 1981	pag. 355	–	
5	21 dicembre	1956	RCC 1957	pag. 356	DTFA 1957	pag. 16
	28 dicembre	1956	RCC 1957	pag. 218	–	
	6 marzo	2009	9C_824/2008		–	
	8 agosto	2011	9C_12/2011		DTF 137	V 321
6	7 luglio	1953	RCC 1953	pag. 312	–	
	14 gennaio	1957	RCC 1957	pag. 220	–	
7	9 ottobre	1975	RCC 1976	pag. 155	–	
8	4 dicembre	1989	RCC 1990	pag. 141	–	
	29 aprile	1992	VSI 1993	pag. 14	DTF 118	V 65

espressamente l'obbligo in questione nei confronti della cassa di compensazione<sup>9</sup>.

## 2.2 Determinazione del datore di lavoro in casi particolari

- 1016 Sulla base delle regole summenzionate, sono considerati da-  
1/16 tore di lavoro:
- la comunione di proprietari per piani e non la relativa amministrazione;
  - il titolare dell'azienda e non il suo supplente (gerente), anche se il supplente ha assunto il salariato e rappresenta il datore di lavoro per la durata del rapporto di lavoro<sup>10</sup>;
  - l'ente collettivo, per i collaboratori da questo nominati, che esercitano accessoriamente la loro attività, anche se sono retribuiti con emolumenti (v. N. 1013), come per esempio gli ispettori delle carni<sup>11</sup>, i tutori<sup>12</sup>, i funzionari degli uffici di esecuzione, i verificatori dei pesi e delle misure (v. a questo proposito le DSD);
  - l'albergatore, il titolare di un istituto di pedicure o di cure di bellezza, l'imprenditore di trasporti per il suo personale, anche se quest'ultimo è retribuito dai clienti tramite mance o percentuali di servizio (v. N. 1013 e, a questo proposito, le DSD);
  - il Comune per il medico e il dentista scolastici e per il medico condotto, anche se questi sono retribuiti dai pazienti che pagano loro onorari fissati secondo una tariffa prestabilita<sup>13</sup> (v. N. 1013 e, a questo proposito, le DSD);
  - il primario o un medico di analoga funzione per le retribuzioni versate al capoclinica o ai medici assistenti (v. le DSD);
  - l'impresa che mette a disposizione di terzi dei salariati su retribuzione (p. es. ditte che offrono lavoro temporaneo o

<sup>9</sup>	4 dicembre	1989	RCC 1990	pag. 141	–		
	29 aprile	1992	VSI 1993	pag. 14	DTF 118	V	65
<sup>10</sup>	22 giugno	1951	RCC 1951	pag. 330	–		
<sup>11</sup>	16 settembre	1957	RCC 1958	pag. 63	–		
<sup>12</sup>	19 ottobre	1972	RCC 1973	pag. 368	DTF 98	V	230
<sup>13</sup>	21 dicembre	1956	RCC 1957	pag. 398	DTFA 1957	pag. 16	
	21 dicembre	1956	RCC 1957	pag. 400	DTFA 1957	pag. 18	



che si occupano di gestione del personale), nonché un'impresa che assegna un dipendente per custodire bambini<sup>14</sup> o per sbrigare lavori d'ufficio, indipendentemente dal fatto che la retribuzione le sia stata corrisposta direttamente o tramite il salariato;

- l'impresa che affida a un salariato la gestione di un'altra impresa economicamente dipendente da essa e dalla quale riceve delle indennità<sup>15</sup>;
- la massa fallimentare, quando essa partecipa al rapporto di lavoro tra il debitore fallito e un salariato ([art. 211 cpv. 2 LEF](#)) o assume un salariato<sup>16</sup> (v. N. 1010 e 6055);
- la cassa di disoccupazione e l'assicurazione militare, per le indennità versate agli assicurati, nella misura in cui tali indennità costituiscano il salario determinante; analogamente le casse di compensazione, per le prestazioni dell'AI e le indennità per perdita di guadagno versate agli assicurati, nella misura in cui tali prestazioni costituiscano il salario determinante;
- la scuola, per gli allievi infermieri e infermiere che seguono un tirocinio, anche per il periodo nel quale questi fanno pratica in un ospedale (istituzione esterna alla scuola; v. anche le DSD);
- l'impresa che, in base alle ultime disposizioni del proprietario deceduto e datore di lavoro, premia la fedeltà dei suoi salariati con una donazione unica in contanti<sup>17</sup>;
- la persona alla quale una casa madre ha inviato membri di comunità religiose su retribuzione, indipendentemente dal fatto che l'indennità in contanti ("Stationsgeld") sia assegnata al salariato o alla casa madre. Il datore di lavoro deve tuttavia pagare il suo contributo e la partecipazione alle spese di gestione alla casa madre, che rimette i contributi alla cassa presso la quale è affiliata. Quest'ultima però, d'intesa con gli interessati, può autorizzare il datore di lavoro a pagare i contributi alla cassa presso la quale egli è affiliato;
- la persona assistita da familiari<sup>18</sup>.

<sup>14</sup>	11 ottobre	1954	RCC 1955	pag. 34	–
<sup>15</sup>	14 gennaio	1958	RCC 1958	pag. 226	–
<sup>16</sup>	19 dicembre	1950	RCC 1951	pag. 75	DTFA 1950 pag. 206
<sup>17</sup>	25 febbraio	1975	RCC 1975	pag. 371	DTF 101 V 1
<sup>18</sup>	15 dicembre	1997	VSI 1998	pag. 156	–

## 2.3 Determinazione del datore di lavoro in caso di rapporto di lavoro a più stadi

- 1017 Un rapporto di lavoro a più stadi esiste quando il salariato (detto salariato superiore) ricorre ad ausiliari (salariati inferiori); inoltre tra il datore di lavoro e i salariati inferiori non si stabilisce alcuna relazione e il salario corrisposto dal datore di lavoro è suddiviso tra il salariato superiore e gli ausiliari<sup>19</sup>.
- 1018 Nei seguenti rapporti di lavoro a più stadi il datore di lavoro è:
- colui che fornisce il lavoro, per i cottimisti e i loro ausiliari<sup>20</sup>;
  - il gerente del locale o l'organizzatore di un concerto, per il direttore e i membri dell'orchestra<sup>21</sup>;
  - l'impresario, per il capo di un gruppo d'artisti ed i singoli artisti del gruppo;
  - il fabbricante, per i suoi salariati e i loro operai a domicilio;
  - il circolo di golf, per il capo dei caddies e i caddies<sup>22</sup>;
  - il Comune, per i funzionari e gli ausiliari da essi assunti<sup>23</sup>.
- Per il pagamento e il conteggio dei contributi, si vedano i N. 2113 segg.

## 2.4 Obbligo contributivo

- 1019 Devono pagare i contributi quali datori di lavoro le persone (v. N. 1010) che hanno il domicilio (v. le DOA), la sede o uno stabilimento d'impresa (stabilimento) in Svizzera ([art. 12 cpv. 2 LAVS](#)).
1019. Tuttavia, sono tenuti a pagare i contributi anche i datori di  
 1 lavoro che non hanno domicilio né sede né stabilimento  
 1/16 d'impresa in Svizzera se è così previsto da una convenzione internazionale o dalle consuetudini stabilite dal diritto delle genti ([art. 12 cpv. 3 lett. a LAVS](#)). Ciò riguarda in particolare i datori di lavoro aventi sede, domicilio o stabilimento in uno

19	19 maggio	1951	RCC 1951	pag. 291	–
	9 aprile	1954	RCC 1954	pag. 226	DTFA 1954 pag. 95
	25 novembre	1980	RCC 1981	pag. 479	–
20	3 maggio	1955	RCC 1955	pag. 271	–
21	19 maggio	1951	RCC 1951	pag. 291	–
22	29 gennaio	1957	RCC 1957	pag. 223	–
23	25 novembre	1980	RCC 1981	pag. 453	–

Stato membro dell'UE/AELS, se è applicabile R 883/2004 e non è stata conclusa alcuna convenzione in virtù dell'[art. 21 par. 2 R 987/2009](#).

- 1020 Devono pagare i contributi quali datori di lavoro anche coloro che nella loro economia domestica in Svizzera impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato ([art. 12 cpv. 2 LAVS](#)).
- 1021 Sono ritenuti stabilimenti ai sensi del diritto in materia di AVS gli impianti e le installazioni permanenti, come gli edifici di una fabbrica, i locali commerciali e gli uffici nei quali lavorano i salariati del titolare dello stabilimento.
- 1022 La nozione di stabilimento ai sensi del diritto in materia di AVS è più ampia di quella del diritto fiscale: non è necessario che una parte qualitativamente o quantitativamente importante dell'attività commerciale sia esplicita negli impianti e nelle installazioni del datore di lavoro<sup>24</sup>.
- 1023 Anche una società domiciliata con sede in Svizzera è considerata una datrice di lavoro tenuta a pagare i contributi<sup>25</sup>.
- 1024 È tenuto al pagamento dei contributi paritari e al regolamento dei conti ogni datore di lavoro soggetto all'obbligo contributivo (v. N. 1010) che assegna a salariati obbligatoriamente assicurati prestazioni comprese nel salario determinante.

## 2.5 Datori di lavoro esentati dall'obbligo contributivo

- 1025 Sono esentati dall'obbligo contributivo, secondo 1/12 l'[art.12 cpv. 3 LAVS](#):

<sup>24</sup>	3 dicembre	1960	RCC 1961	pag. 249	DTFA 1960	pag. 301
	9 aprile	1984	RCC 1984	pag. 581	DTF 110 V	80
<sup>25</sup>	3 novembre	1972	RCC 1973	pag. 337	–	

### 2.5.1 Stati esteri e amministrazioni statali estere

### 2.5.2 Imprese di trasporto di Stati esteri

- 1026 Sono ritenute tali soltanto le imprese che formano una parte dell'amministrazione statale o che sono gestite da un ente statale di diritto pubblico.
- 1027 Non si considerano invece tali le imprese che sono costituite come persona giuridica di diritto privato, anche se lo Stato partecipa in larga misura all'impresa ed esercita una certa influenza sulla gestione<sup>26</sup>.  
Le casse di compensazione devono sottoporre tutti i casi del genere all'UFAS.

### 2.5.3 Missioni diplomatiche straniere permanenti e speciali, uffici d'osservazione, agenzie consolari e organizzazioni internazionali con accordo di sede

- 1028 Secondo l'Accordo di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche ([RS 0.191.01](#)) e quello del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari ([RS 0.191.02](#)), nonché in virtù dell'uso stabilito dal diritto delle genti che completa questi accordi, uso riconosciuto dalla Svizzera (secondo l'[art. 33 OAVS](#)), questi uffici non possono essere tenuti ad adempiere gli obblighi che lo Stato accreditante impone ai datori di lavoro. Possono però adempierli volontariamente (v. N. 1047).
- 1029 Per le persone occupate in Svizzera presso determinate missioni diplomatiche o posti consolari e assicurate secondo il diritto svizzero (v. le DOA), le missioni diplomatiche o i posti consolari in questione devono adempiere gli obblighi imposti ai datori di lavoro.
- 1030 Le organizzazioni internazionali IATA e SITA devono versare i contributi del datore di lavoro per il loro personale soggetto all'AVS.

---

<sup>26</sup> 10 giugno 1949 RCC 1949 pag. 292 DTFA 1949 pag. 31  
16 giugno 1987 RCC 1987 pag. 598 –

- 1031 Gli stranieri che beneficiano di immunità o privilegi secondo il diritto delle genti sono tenuti a pagare i contributi come datore di lavoro per ogni assicurato che figuri sul loro bilancio come persona esercitante un'attività dipendente.
- 1032 I datori di lavoro esentati dall'obbligo contributivo conformemente all'[art. 12 cpv. 3 LAVS](#) che impiegano personale di servizio nella loro economia domestica in Svizzera devono pagare i contributi per tale personale in virtù dell'[art. 12 cpv. 2 LAVS](#).

## 2.6 Datori di lavoro che non hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera

1032. I datori di lavoro che non hanno uno stabilimento d'impresa  
1 in Svizzera e i cui salariati sono assicurati in Svizzera in virtù  
1/12 dell'ALC o della Convenzione AELS sono tenuti al pagamento dei contributi in Svizzera ([art. 12 cpv. 3 LAVS](#); v. N. 1019.1).
1032. Tuttavia, se concludono una convenzione con i loro salariati  
2 assicurati in Svizzera in virtù del dell'[art. 21 par. 2](#)  
1/16 [R 987/2009](#), sono i salariati ad effettuare il conteggio dei contributi con la cassa di compensazione al posto dei datori di lavoro (v. le DOA, in particolare il contratto modello in allegato; v. anche le DCC).
1032. In questo caso sono i salariati che versano i contributi paritari  
3 e per le spese di amministrazione generalmente a carico dei  
1/12 datori di lavoro. Questi ultimi sono tenuti a corrispondere ai salariati, oltre al salario, la parte a proprio carico dei suddetti contributi (v. i N. 1049.1 segg. e le DOA).
1032. In linea di massima, i datori di lavoro stranieri informano la  
4 cassa di compensazione della convenzione con i loro salariati  
1/16 in base alla quale sono questi ultimi a versare i propri contributi. Se i salariati si annunciano di propria iniziativa in base a una convenzione conclusa in virtù dell'[art. 21 par. 2](#) [R 987/2009](#), possono comunque essere affiliati alle casse di compensazione (v. anche le DCC).

### 3. Salariato

#### 3.1 Definizione

- 1033 È ritenuto salariato chiunque lavora per un'altra persona in una situazione dipendente, per un tempo determinato o indeterminato e su retribuzione (v. le DSD).
- 1034 Soltanto una persona fisica può avere la qualità di salariato, mentre non possono averla le persone giuridiche o le comunità di persone.

#### 3.2 Obbligo contributivo

##### 3.2.1 Regola generale

- 1035 Sono tenuti al pagamento dei contributi i salariati assicurati obbligatoriamente conformemente all'[art.1a LAVS](#) ([art. 3 cpv. 1 LAVS](#), v. le DOA).

##### 3.2.2 Inizio dell'obbligo contributivo

- 1036 Per i salariati l'obbligo di pagare i contributi inizia:
- generalmente il 1° gennaio dell'anno seguente quello nel quale il salariato compie i 17 anni ([art. 3 cpv. 2 lett. a LAVS](#));
  - se i membri della famiglia del capo azienda che lavorano con lui o i collaboratori che lavorano nell'azienda del proprio partner registrato non ricevono un salario in contanti, il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni ([art. 3 cpv. 2 lett. d LAVS](#)); se ricevono un salario in contanti, l'inizio dell'obbligo è fissato dalla norma generale ([art. 3 cpv. 2 lett. a LAVS](#); v. anche le DSD).

### 3.2.3 Fine dell'obbligo contributivo

- 1037 L'obbligo contributivo del salariato termina:
- al momento del suo decesso;
  - nel momento in cui non vi sono più le condizioni che impongono l'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria.
- 1038 Per ciò che concerne i contributi di persone in età AVS che esercitano un'attività lucrativa, si veda la *Circolare sui contributi dovuti all'AVS, AI e IPG dalle persone esercitanti un'attività lucrativa che hanno raggiunto l'età conferente il diritto alla rendita di vecchiaia*.
- 1039 In caso di morte del salariato, i contributi sono dovuti fino al giorno del decesso. Per semplificare la procedura si può conteggiare il salario dell'intero mese del decesso.

## 3.3 Salarati il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo contributivo

### 3.3.1 Definizione

- 1040 Sono considerati dipendenti di datori di lavoro non tenuti a pagare contributi i salarati:
- 1/12
- il cui datore di lavoro non ha domicilio né sede né stabilimento d'impresa in Svizzera e non è tenuto al pagamento dei contributi nemmeno in base all'ALC o alla Convenzione AELS ([art. 12 cpv. 2 e 3 LAVS](#));
  - il cui datore di lavoro è esentato dall'obbligo contributivo conformemente all'[art. 12 cpv. 3 LAVS](#) (p. es. rappresentanze estere in Svizzera; v. N. 1025 segg.);
  - domiciliati in Svizzera, ma che, conformemente a convenzioni internazionali, non sono assicurati e aderiscono all'assicurazione in virtù dell'[art. 1a cpv. 4 LAVS](#).
- 1041 soppresso
- 1/12

### 3.3.2 Condizione giuridica

- 1042 Per la determinazione e la fissazione dei contributi dei dipendenti i cui datori di lavoro non sono tenuti a pagare contributi si applicano per analogia le disposizioni vigenti per i lavoratori indipendenti. Tuttavia, si applica l'aliquota di contribuzione determinante per i contributi paritari e le persone soggette all'obbligo contributivo sono affiliate all'assicurazione contro la disoccupazione nonché a una cassa di compensazione per assegni familiari. Di conseguenza:
- è determinante il reddito stabilito dalle autorità fiscali ([art. 16 cpv. 1 OAVS](#))<sup>27</sup>;
  - la totalità delle spese per il conseguimento del reddito può essere dedotta dal salario lordo; l'[art. 9 OAVS](#) non è applicabile<sup>28</sup>;
  - i contributi possono essere ridotti conformemente all'[art. 11 cpv. 1 LAVS](#)<sup>29</sup> (v. le DIN).
  - Per la prescrizione si veda il N. 5013.

1043 soppresso  
1/12

### 3.3.3 Determinazione dei contributi

- 1044 L'ammontare del salario dei dipendenti i cui datori di lavoro non sono tenuti a pagare contributi deve essere determinato dalla cassa di compensazione.
- 1045 Nel fissare i contributi la cassa di compensazione tiene conto dei principi procedurali validi per i lavoratori indipendenti (v. le DIN) e si basa per quanto possibile sulla tassazione fiscale<sup>30</sup>.
- 1046 Di regola i contributi devono essere stabiliti in una decisione di fissazione dei contributi (v. le DIN).

<sup>27</sup>	11 maggio	1950	RCC 1950	pag. 300	DTFA 1950	pag. 121
	29 luglio	1958	RCC 1959	pag. 93	DTFA 1958	pag. 184
<sup>28</sup>	29 luglio	1958	RCC 1959	pag. 93	DTFA 1958	pag. 184
<sup>29</sup>	11 maggio	1950	RCC 1950	pag. 300	DTFA 1950	pag. 121
	29 luglio	1958	RCC 1959	pag. 93	DTFA 1958	pag. 184
<sup>30</sup>	23 marzo	1984	RCC 1984	pag. 455	DTF 110	V 71



### 3.3.4 Prelievo alla fonte per datori di lavoro non soggetti all'obbligo contributivo

1047 1/18 Nel caso di datori di lavoro esentati dall'obbligo contributivo, i contributi possono essere riscossi alla fonte conformemente all'[art. 14 cpv. 1 LAVS](#) (deduzione dal salario), se essi acconsentono a tale procedura ([art. 6 cpv. 2 LAVS](#)). Il datore di lavoro assume la metà dei contributi (v. N. 1006 e 2026).

1048 La riscossione alla fonte secondo l'[art. 14 cpv. 1 LAVS](#) entra in linea di conto per i datori di lavoro che hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera oppure impiegano del personale di servizio nella propria economia domestica in Svizzera. Se queste condizioni non sono soddisfatte, la cassa di compensazione può ammettere la riscossione dei contributi secondo l'[art. 14 cpv. 1 LAVS](#), a condizione che vi siano buoni motivi per credere che i datori di lavoro in questione vogliano o possano effettuare i pagamenti nel termine previsto.

### 1/16 3.4 Salariati che hanno concluso una convenzione in virtù dell'art. 21 par. 2 R 987/2009

1049 1/12 In tal caso i contributi sono riscossi secondo i N. 2014 segg.

1049. 1  
1/16 I salariati assicurati in Svizzera che hanno concluso una convenzione in virtù dell'[art. 21 par. 2 R 987/2009](#) con il loro datore di lavoro avente sede in uno Stato dell'UE/AELS effettuano il conteggio dei contributi con la cassa di compensazione al posto del datore di lavoro, (v. i N. 1032.1 segg., le DOA e le DCC).

1049. 2  
1/16 In questo caso sono i salariati che versano i contributi paritari e per le spese di amministrazione generalmente a carico del datore di lavoro. Quest'ultimo è tenuto a corrispondere ai salariati, oltre al salario, la parte a proprio carico dei suddetti contributi, ovvero il 4,2 per cento per l'AVS, lo 0,7 per cento per l'AI e lo 0,225 per cento per le IPG (per un totale del 5,125 % del salario) nonché l'1,1 per cento per l'AD fino all'importo massimo del guadagno assicurato annuo e lo

0,5 per cento sulla parte di salario eccedente i 148 200 franchi.

1049. Di norma, per la determinazione dei contributi è determinante  
3 la dichiarazione di salario del datore di lavoro all'estero.  
1/12 Per il resto, si applicano per analogia le stesse regole valide  
per i datori di lavoro.

#### **4. Lavoratori indipendenti e persone senza attività lucrativa**

- 1050 La nozione e l'obbligo di pagare i contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa, come pure il calcolo dei contributi che essi sono tenuti a pagare, sono disciplinati nelle DIN. Si vedano inoltre i N. 2167 seg.

#### **5. Trasferimento del debito contributivo**

##### **5.1 Assunzione del debito**

- 1051 Chiunque rileva un'azienda o un commercio con l'attivo e il  
1/14 passivo, comunicando l'assunzione ai creditori o facendola pubblicare su un foglio ufficiale, diventa debitore dei contributi sul reddito assunti<sup>31</sup>; i debitori precedenti rispondono tuttavia solidalmente con il nuovo debitore ancora per tre anni<sup>32</sup> ([art. 181](#) e [333 cpv. 3 CO](#)). Se l'azienda o una parte di essa è trasferita a un terzo nel corso di una moratoria a seguito di un fallimento o di un concordato con abbandono dell'attivo, l'alienante non è responsabile in solido verso l'acquirente ([art. 333b CO](#)).
- 1052 In caso di fusione tra due aziende o commerci mediante reciproca assunzione dell'attivo e del passivo, la nuova impresa

---

<sup>31</sup>	20 gennaio	1965	RCC 1965	pag. 405	DTFA 1965	pag. 11
<sup>32</sup>	6 marzo	1956	RCC 1956	pag. 186	–	
	7 marzo	1960	RCC 1960	pag. 319	DTFA 1960	pag. 42

è tenuta, sin dall'iscrizione nel registro di commercio, a pagare i contributi paritari dovuti dalle due imprese precedenti ([art. 22 cpv. 1](#) e [art. 73 cpv. 2 LFus](#)).

- 1053  
1/14 In caso di trasformazione di una ditta individuale in una società di persone, quest'ultima è tenuta, sin dall'iscrizione nel registro di commercio, a pagare i contributi paritari dovuti dalla ditta individuale al momento della trasformazione ([art. 73 cpv. 2 LFus](#)). Il titolare della ditta individuale rimane ancora per tre anni solidalmente e personalmente responsabile di questi contributi ([art. 75 cpv. 1 LFus](#)). Per il trasferimento dell'azienda nel corso di una moratoria a seguito di un fallimento o di un concordato con abbandono dell'attivo, si veda il N. 1051.
1053.  
1  
1/11 Se una società in nome collettivo viene continuata in qualità di ditta individuale da un ex socio ai sensi dell'[art. 579 CO](#), questi ha la responsabilità primaria e personale dei debiti contributivi della società. Il socio uscente ha una responsabilità sussidiaria, ai sensi dell'[art. 568 cpv. 3 CO](#), dei debiti contributivi della società in nome collettivo sciolta (v. anche [art. 591 cpv. 1 CO](#))<sup>33</sup>.
- 1054 I debiti contributivi della società collettiva passano, con il trasferimento dei loro attivi e passivi, alla SA<sup>34</sup>.
- 1055 Se sono versate indennità per insolvenza, la cassa di disoccupazione si assume per legge, nell'ambito delle sue prestazioni, l'obbligo contributivo del datore di lavoro insolvente ([art. 52 cpv. 2 LADI](#)).

---

<sup>33</sup> 12 agosto 2010 9C\_142/2010 DTF 136 V 268  
<sup>34</sup> 28 maggio 1993 VSI 1994 pag. 93 DTF 119 V 389

## 5.2 Trasferimento del debito contributivo per via di successione

### 5.2.1 In generale

- 1056 Il debito contributivo passa agli eredi del debitore dei contributi, secondo le regole del diritto successorio e per successione universale ([art. 560 CC](#)). Gli eredi assumono la situazione giuridica del debitore defunto ([art. 43 OAVS](#))<sup>35</sup>.
- 1057 Gli eredi sono solidalmente responsabili dei contributi dovuti dal defunto fino al suo decesso<sup>36</sup> ([art. 560 cpv. 2 CC](#)). Possono difendersi in via giudiziaria.
- 1058 Sono fatti salvi i casi in cui gli eredi rinunciano alla successione ([art. 566 segg. CC](#)), accettano la successione soltanto con beneficio d'inventario ([art. 588 segg. CC](#)) o chiedono la liquidazione d'ufficio ([art. 593 segg. CC](#))<sup>37</sup>.
- 1059 Tuttavia, con la rendita vedovile, anche in caso di rinuncia alla successione, possono essere compensati i contributi personali dovuti dal coniuge defunto o dal partner registrato defunto, ma non i contributi paritari di cui il defunto era debitore in qualità di datore di lavoro<sup>38</sup>. Per maggiori dettagli in proposito, si vedano le DR.
- 1060 Il fatto che i contributi dovuti non siano stati determinati per decisione prima del decesso non ha nessuna influenza sul trasferimento del debito contributivo agli eredi<sup>39</sup>.

35	11 aprile	1957	RCC 1958	pag. 103	DTFA 1957	pag. 141
	9 aprile	1959	RCC 1959	pag. 401	DTFA 1959	pag. 141
	10 gennaio	1985	RCC 1985	pag. 276	DTF 111	V 1
36	20 dicembre	1950	RCC 1951	pag. 71	DTFA 1951	pag. 39
	14 novembre	1953	RCC 1954	pag. 190	DTFA 1953	pag. 285
	31 dicembre	1971	RCC 1972	pag. 405	DTF 97	V 221
37	20 gennaio	1969	RCC 1969	pag. 406	DTFA 1969	pag. 93
	10 gennaio	1985	RCC 1985	pag. 276	DTF 111	V 1
38	20 dicembre	1950	RCC 1951	pag. 71	DTFA 1951	pag. 39
	14 novembre	1953	RCC 1954	pag. 190	DTFA 1953	pag. 285
	31 dicembre	1971	RCC 1972	pag. 405	DTF 97	V 221
39	31 ottobre	1989	RCC 1990	pag. 205	DTF 115	V 343
	1° aprile	1953	RCC 1953	pag. 213	DTFA 1953	pag. 149

- 1061 Il pagamento dei contributi del salariato può essere rivendicato ai suoi eredi alle stesse condizioni che avrebbero dovuto essere poste al salariato.
- 1062 Considerato il carattere accessorio della pretesa di interessi di mora, gli eredi tenuti a rispondere solidalmente del pagamento dei contributi relativi alle assicurazioni sociali secondo l'[art. 43 OAVS](#) devono rispondere anche degli interessi di mora dovuti su tali contributi.

### 5.2.2 Inventario pubblico

- 1063 Le casse di compensazione devono notificare i crediti contributivi all'inventario pubblico entro il termine stabilito dalla grida (termine di pubblicazione) ([art. 582 CC](#)). La grida non è pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.
- 1064 La notifica deve essere effettuata entro il termine anche quando i crediti contributivi non hanno ancora potuto essere definitivamente fissati, per esempio a causa del ritardo della comunicazione fiscale. La cassa di compensazione deve stimare i crediti contributivi e fare delle riserve nella notifica sulla determinazione definitiva (v. anche le DIN).
- 1065 Gli eredi che hanno accettato la successione soltanto con beneficio d'inventario rispondono unicamente dei debiti contributivi inventariati ([art. 589 cpv. 1 CC](#)).
- 1066 Se il credito contributivo non è iscritto nell'inventario pubblico poiché la cassa non l'ha notificato in tempo utile, gli eredi non devono risponderne né personalmente né sull'eredità ([art. 590 cpv. 1 CC](#))<sup>40</sup>.
- 1067 Se tuttavia la cassa di compensazione ha ommesso di notificare il credito senza sua colpa, gli eredi rispondono dei debiti

---

	14 novembre	1953	RCC 1954	pag. 190	DTFA 1953	pag. 285
	22 gennaio	1963	RCC 1963	pag. 295	DTFA 1963	pag. 28
<sup>40</sup>	10 gennaio	1985	RCC 1985	pag. 276	DTF 111	V 1
	31 ottobre	1989	RCC 1990	pag. 205	DTF 115	V 343

contributivi soltanto nella misura in cui la successione li arricchisce<sup>41</sup> ([art. 590 cpv. 2 CC](#)).

- 1068 L'omissione di notificazione dei crediti nell'inventario non è imputabile alla cassa, per esempio, quando non ci si poteva aspettare che questa fosse a conoscenza della grida, o se si tratta di contributi dovuti su prestazioni scoperte solo dopo la scadenza del termine di notificazione<sup>42</sup>.
- 1069 L'omissione colposa di notificare crediti contributivi è invece imputabile alla cassa quando quest'ultima è a conoscenza del credito, ma non lo notifica entro il termine<sup>43</sup> con il pretesto che, in assenza della comunicazione fiscale, non può fissarne l'ammontare secondo la procedura ordinaria (v. in merito N. 1064).
- 1070 I crediti contributivi non fanno parte di quelli che devono essere inventariati d'ufficio conformemente all'[art. 583 cpv. 1 CC](#)<sup>44</sup>.

41	1° aprile	1953	RCC 1953	pag. 213	DTFA 1953	pag. 149
	15 novembre	1954	RCC 1955	pag. 36	–	
	22 gennaio	1963	RCC 1963	pag. 295	DTFA 1963	pag. 28
42	22 gennaio	1963	RCC 1963	pag. 295	DTFA 1963	pag. 28
43	31 dicembre	1971	RCC 1972	pag. 405	DTF 97	V 221
44	31 dicembre	1971	RCC 1972	pag. 405	DTF 97	V 221

## 2ª parte: Procedura di riscossione dei contributi

### 1. Pagamento dei contributi

#### 1.1 Definizioni

- 2001 Per pagamento s'intende il versamento dei contributi alla cassa di compensazione. La compensazione dei contributi con prestazioni d'assicurazione è parificata al pagamento (v. a questo proposito le DR).
- 2002 I contributi sono dovuti e vanno pagati in franchi svizzeri.  
1/16 Per quanto riguarda la conversione dei redditi nell'ambito dell'applicazione del [R 883/2004](#) e del [R 987/2009](#), è determinante il tasso di cambio giornaliero della Banca centrale europea ([www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html](http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html)).  
Quando l'ALC e la Convenzione AELS non sono applicabili, non vi è un corso da applicare uniformemente a livello nazionale.
- 2003 I contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della cassa di compensazione o con l'accredito sul suo conto ([art. 42 cpv. 1 OAVS](#)). La data dell'ordine di pagamento alla posta o alla banca non è determinante. Perciò, il conteggio o la decisione di contributi fissa espressamente il termine ultimo entro il quale il pagamento deve pervenire alla cassa di compensazione.
- 2004 Il datore di lavoro può pagare, assieme ai contributi AVS/AI/IPG, quelli relativi all'ordinamento degli assegni familiari nell'agricoltura, come anche quelli relativi ai compiti affidati (v. a questo proposito [art. 63 cpv. 4 LAVS](#) e N. 6006).

#### 1.2 Periodi di pagamento

([art. 34 OAVS](#))

- 2005 Per periodo di pagamento s'intende il lasso di tempo per il quale il datore di lavoro deve pagare i contributi.

- 2006 I datori di lavoro pagano i contributi alla cassa di compensazione:
- mensilmente, se la somma annua dei salari supera i 200 000 franchi;
  - trimestralmente, se la somma annua dei salari non supera i 200 000 franchi.
- Sono fatti salvi i N. 2007 e 2009.
- 2007 I lavoratori indipendenti, le persone senza attività lucrativa e i dipendenti i cui datori di lavoro non sono tenuti a pagare contributi devono pagare i contributi a scadenze trimestrali.
- 2008 Se il contributo annuo all'AVS/AI/IPG non supera i 3000 franchi, la cassa di compensazione può stabilire eccezionalmente, nel singolo caso, periodi di pagamento più lunghi ma non superiori a un anno, nella misura in cui sia garantita la solvibilità della persona soggetta all'obbligo contributivo ([art. 34 cpv. 2 OAVS](#)).
- 2009 Nell'ambito della procedura di conteggio semplificata secondo gli [art. 2](#) e [3 LLN](#), il datore di lavoro paga i contributi annualmente (v. N. 2103).

### 1.3 Termine di pagamento

- 2010 I contributi devono essere pagati entro dieci giorni dalla scadenza del periodo di pagamento ([art. 34 cpv. 3 OAVS](#)). Si tratta dei contributi fatturati per il periodo di pagamento, compresi i contributi effettivamente dovuti per lo stesso e che devono essere versati, ovvero:
- i contributi d'acconto paritari dovuti per il periodo di pagamento, conformemente all'[art. 35 cpv. 1 OAVS](#);
  - i contributi effettivamente dovuti per il periodo di pagamento, conformemente all'[art. 35 cpv. 3 OAVS](#);
  - i contributi d'acconto personali dovuti per il periodo di pagamento, conformemente all'[art. 24 OAVS](#).
- È fatto salvo il N. 2107 (procedura di conteggio semplificata secondo gli [art. 2](#) e [3 LLN](#)).



- 2011 *Esempio*  
I contributi d'acconto paritari per il periodo di pagamento gennaio 2008 devono essere pagati entro il 10 febbraio 2008, vale a dire il pagamento deve essere pervenuto alla cassa di compensazione al più tardi il 10 febbraio 2008.
- 2012 Circa le conseguenze del ritardo nei pagamenti, si vedano i N. 2110, 2132 segg., 2169 segg., 6001 segg. e 9001 segg.; per la dilazione di pagamento, si vedano i N. 2191 segg. Per la riscossione degli interessi di mora, si vedano i N. 4001 segg.
- 2013 Per i contributi da compensare e quelli reclamati si applica un termine di 30 giorni (v. N. 2075 e 3018; [art. 25 cpv. 2](#), [art. 36 cpv. 4](#) e [art. 39 cpv. 2 OAVS](#)).

## **2. Riscossione dei contributi paritari**

### **2.1 Riscossione dei contributi del salariato da parte del datore di lavoro**

#### **2.1.1 Deduzione dei contributi del salariato**

- 2014 Il datore di lavoro deve dedurre il contributo del salariato da ogni paga ([art. 14 cpv. 1](#) e [art. 51 cpv. 1 LAVS](#)).
- 2015 In caso di diritto a indennità per lavoro ridotto o per intemperie dell'assicurazione contro la disoccupazione, il datore di lavoro può dedurre l'intera quota del salario da versare, e quindi anche i contributi sulla parte conteggiata con la cassa di compensazione ma non versata al salariato (v. in merito N. 2029 e 2030).
- 2016 Per la riscossione dei contributi del salariato in caso di versamento di salari arretrati sono applicabili per analogia i N. 2034 segg.

2017 Il salariato è tenuto ad autorizzare il datore di lavoro a trattenere il contributo sul salario<sup>45</sup>.

2018 Se non deduce il contributo del salariato da ogni paga, secondo le regole dell'AVS il datore di lavoro non perde il suo diritto di riscuotere più tardi questo contributo (v. anche N. 2020).

Per quanto concerne la restituzione dei contributi del salariato dedotti indebitamente, si vedano i N. 3072 e 3073.

## 2.1.2 Convenzione del salario netto

2019 Il datore di lavoro e il salariato possono convenire che il primo si assuma anche il contributo del lavoratore, il quale riceve in tal caso un salario esente da deduzioni<sup>46</sup>.

2020 Questa convenzione può essere stipulata esplicitamente o per semplice atto concludente: così il fatto che il datore di lavoro si astenga durante un periodo abbastanza lungo dal dedurre il contributo – pur essendo a conoscenza del suo obbligo di farlo – costituisce un indizio dell'esistenza di una convenzione del salario netto.

2021 La convenzione del salario netto ha carattere di diritto civile (v. a questo proposito N. 2024) e la sua esistenza deve essere dimostrata o, almeno, resa attendibile dal salariato<sup>47</sup>.

2022 Se esiste una convenzione del salario netto, i contributi del salariato sono considerati pagati da quest'ultimo. Secondo l'[art. 30<sup>ter</sup> cpv. 2 LAVS](#) e l'[art. 138 cpv. 1 OAVS](#), il reddito dell'attività lucrativa deve pertanto essere registrato nel CI del

<sup>45</sup>	13 luglio	1956	RCC 1957	pag. 401	DTFA 1956	pag. 174
<sup>46</sup>	21 agosto	1953	RCC 1953	pag. 405	DTFA 1953	pag. 215
	14 luglio	1956	RCC 1957	pag. 407	DTFA 1956	pag. 183
	19 febbraio	1957	RCC 1957	pag. 367	DTFA 1957	pag. 38
	5 maggio	1988	RCC 1989	pag. 165	–	
<sup>47</sup>	14 luglio	1956	RCC 1957	pag. 407	DTFA 1956	pag. 183
	19 febbraio	1957	RCC 1957	pag. 367	DTFA 1957	pag. 38
	6 luglio	1957	RCC 1957	pag. 409	–	

salariato, anche se il datore di lavoro non ha ancora versato i contributi alla cassa di compensazione<sup>48</sup>.

- 2023 Per la riscossione dei contributi occorre aggiungere al salario netto pagato la parte salariale dei contributi AVS/AI/IPG/AD e le imposte dovute dal salariato e assunte dal datore di lavoro. Per maggiori dettagli, si vedano le DSD.

### 2.1.3 Controversia sull'assunzione dei contributi del salariato

- 2024 In caso di controversia tra il datore di lavoro e il salariato sull'assunzione del contributo del salariato, in particolare sul diritto del datore di lavoro alla rifusione dei contributi non dedotti dal salario, la vertenza non sarà risolta dalle autorità dell'AVS, ma dal giudice civile<sup>49</sup>.

## 2.2 Pagamento dei contributi alla cassa di compensazione

- 2025 Il datore di lavoro è obbligato ad assumere almeno la metà dei contributi paritari ([art. 13 LAVS](#)). Egli deve versare questa quota alla cassa di compensazione, unitamente a quella del salariato ([art. 14 cpv. 1 LAVS](#)).
- 2026 Il datore di lavoro non può convenire con il salariato che questo assuma la totalità dei contributi paritari. Una tale convenzione è illegale e perciò nulla<sup>50</sup>.
- 2027 Le controversie insorte tra il datore di lavoro e il salariato riguardo all'assunzione dei contributi del datore di lavoro devono essere risolte dal giudice civile e non dalle autorità dell'AVS.
- 2028 Le casse di disoccupazione versano i contributi AVS/AI/IPG/AD (quota del datore di lavoro e quota del salariato) relativi

---

<sup>48</sup>	21 agosto	1953	RCC 1953	pag. 405	DTFA 1953	pag. 215
	19 febbraio	1957	RCC 1957	pag. 367	DTFA 1957	pag. 38
<sup>49</sup>	10 dicembre	1958	RCC 1959	pag. 63	DTFA 1958	pag. 237
<sup>50</sup>	17 novembre	1981	RCC 1983	pag. 140	–	

all'indennità per insolvenza alla cassa di compensazione cui è affiliato il datore di lavoro insolvente.

- 2029 In caso di indennità per lavoro ridotto o per intemperie dell'assicurazione contro la disoccupazione, il datore di lavoro deve versare i contributi AVS/AI/IPG/AD sull'intero salario corrispondente all'orario di lavoro normale, e quindi anche sulla parte non versata al salariato ([art. 37 LADI](#)).
- 2030 *Esempio*  
Un salariato che beneficia di un salario pari a un guadagno giornaliero di 150 franchi subisce una riduzione dell'orario di lavoro e svolge la sua attività per una durata settimanale di quattro giorni su cinque. Per il quinto giorno riceve l'indennità per lavoro ridotto prevista dalla legge, pari all'80 per cento o a 120 franchi lordi. Il suo datore di lavoro deve tuttavia versare i contributi AVS/AI/IPG/AD sull'importo di 150 franchi e calcolerà su tale base la deduzione del salario del dipendente, vale a dire che terrà conto di una parte fittizia del salario, pari a 30 franchi.
- 2031 Per la cassa di compensazione, soltanto il datore di lavoro è tenuto al pagamento dei contributi paritari. In generale, essa può rivolgersi solo a lui per il pagamento di questi contributi<sup>51</sup>.
- 2032 Il datore di lavoro deve versare in ogni caso il contributo intero alla cassa di compensazione<sup>52</sup>; egli non può obiettare di non aver ricevuto il contributo del salariato<sup>53</sup>.
- 2033 Se il datore di lavoro ha dedotto il contributo del salariato o 1/10 ha concluso con lui una convenzione del salario netto (N. 2019 segg.) ma non versa la quota del salariato alla cassa (datore di lavoro insolubile, credito contributivo prescritto), il reddito da attività lucrativa deve comunque essere

51	13 luglio	1956	RCC 1957	pag. 401	DTFA 1956	pag. 174
	26 novembre	1956	RCC 1957	pag. 317	–	
52	2 settembre	1949	RCC 1949	pag. 388	DTFA 1949	pag. 179
	13 luglio	1956	RCC 1957	pag. 401	DTFA 1956	pag. 174
53	2 settembre	1949	RCC 1949	pag. 388	DTFA 1949	pag. 179

registrato nel CI del salariato<sup>54</sup> ([art. 30<sup>ter</sup> cpv. 2 LAVS](#); [art. 138 cpv. 1 OAVS](#)).

2034 1/16 Per determinare se un versamento di salario arretrato sia soggetto o meno a contribuzione, ci si fonda sulle disposizioni in vigore nel periodo cui è destinato il salario arretrato (principio della destinazione)<sup>55</sup>. La registrazione nel CI del versamento del salario arretrato è disciplinata nelle D CA/CI. In base al *principio della destinazione* si determina così se siano dovuti contributi AVS/AI/IPG/AD e se sia applicabile una franchigia ai sensi dell'[art. 6<sup>quater</sup> OAVS](#) oppure un importo limite ai sensi dell'[art. 34d OAVS](#).

2034. *Esempio di franchigia:*

1 X va in pensione il 31 gennaio 2016 all'età di 65 anni. A  
1/16 febbraio gli vengono concessi due stipendi mensili in più per un importo complessivo di 20 000 franchi per i servizi resi in tutti i suoi anni di lavoro. Su questo bonus non può essere fatta valere la franchigia, poiché si tratta di una compensazione supplementare per un'attività lucrativa esercitata prima del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento.

2035 1/16 In caso di salari arretrati sottoposti a contribuzione secondo il N. 2034, il conteggio per la riscossione dei contributi legali avviene secondo il *principio del conseguimento del guadagno*, in base al quale fanno stato le disposizioni in vigore al momento del versamento. Queste direttive si applicano:

- al tasso contributivo: va applicato quello in vigore al momento del versamento o dell'accredito del versamento;
- alla determinazione di eventuali franchigie, in caso di salariati in età AVS (franchigia, [art. 6<sup>quater</sup> OAVS](#));
- ai salari di poco conto – da cui si possono percepire contributi solo a richiesta dell'assicurato ([art. 34d OAVS](#));
- ai valori salariali di riferimento nella procedura semplificata (v. N. 2094).

54	13 luglio	1956	RCC 1957 pag. 401	DTFA 1956 pag. 174
	21 agosto	2009	9C_769/2008	–
55	26 settembre	1984	RCC 1985 pag. 42	DTF 110 V 225
	4 ottobre	1985	RCC 1986 pag.129	DTF 111 V 161
	6 novembre	2012	9C_648/2011	DTF 138 V 463

2035. Se sui versamenti di salari arretrati giusta il N. 2034 sono  
 1 dovuti contributi AD, questi sono prelevati in base al principio  
 1/18 del conseguimento del guadagno, vale a dire applicando il  
 tasso contributivo e l'importo massimo del guadagno assicu-  
 rato determinante (per i contributi AD, art. 3 cpv. 2 LADI in  
 combinato disposto con l'art. 22 cpv. 1 OAINF) in vigore al  
 momento del conseguimento del guadagno (N. 2035). In  
 caso di rapporto di lavoro presso lo stesso datore di lavoro e  
 obbligo contributivo nell'anno di pertinenza e nell'anno di con-  
 seguimento del guadagno, l'importo massimo del guadagno  
 assicurato dell'AD è calcolato in base alla durata dell'attività  
 nell'anno di conseguimento del guadagno. Negli altri casi ci si  
 basa sulla durata dell'attività nell'anno di pertinenza (v.  
 esempi in allegato).

2035. Esempi

2

1/16

2013	Salario	fr.	100 000
2016	Salario	fr.	120 000
	Provvigione	fr.	80 000

Nel 2016 X riceve una provvigione di 80 000 franchi per una serie di affari conclusi nel 2013.

**a) Stesso datore di lavoro nel 2013 e nel 2016; obbligo contributivo nell'anno di pertinenza e nell'anno di conseguimento del guadagno**

In base al N. 2035, per i versamenti di salari arretrati si applicano il tasso contributivo e il guadagno massimo assicurato determinante in vigore al momento del conseguimento del guadagno. Pertanto, la provvigione di 80 000 franchi viene semplicemente sommata agli altri redditi conseguiti nel 2016 e tassata insieme a questi.

$$\text{fr. } 120\,000 + \text{fr. } 80\,000 = \text{fr. } 200\,000$$

Sulla somma di 200 000 franchi per i contributi AD va applicato un tasso del 2,2 per cento sull'importo di 148 200 franchi e un tasso dell'1 per cento sull'importo di 51 800 franchi.

***b) Nuovo datore di lavoro / nuova attività lucrativa o soppressione dell'obbligo assicurativo nel 2016***

Per il prelievo dei contributi si applica il principio del conseguimento del guadagno – come nell'esempio a) – anche nel caso in cui nell'anno del conseguimento del guadagno non sussiste più il rapporto di lavoro presso lo stesso datore oppure è soppresso l'obbligo assicurativo. Per tale ragione sulla provvigione di 80 000 franchi va applicato un tasso contributivo AD del 2,2 per cento.

2035. Esempio

3

1/18

2013	Salario	fr.	100 000
2016	Provvigione	fr.	80 000

Nel 2016 X riceve una provvigione di 80 000 franchi per una serie di affari conclusi nel 2013.

***Partenza dalla Svizzera e cessazione dell'attività lucrativa alla fine di giugno del 2013; nessun salario nel 2016***

Il principio del conseguimento del guadagno si applica anche in mancanza di rapporti di lavoro nel 2016. Poiché nel 2013 il periodo di contribuzione è stato inferiore a un anno, il guadagno massimo assicurato dell'AD viene adeguato di conseguenza (6 mesi = fr. 74 100). Sull'importo complessivo di 80 000 franchi vengono quindi prelevati contributi pari al 2,2 per cento su 74 100 franchi e pari all'1 per cento su 5900 franchi.

2036 Le suddette normative si applicano anche ai salari arretrati nell'ambito del sistema dello splitting.

2036. Non sono considerate salari arretrati le prestazioni di conti  
1 di lunga durata e quelle di cui si può disporre irrevocabil-  
1/15 mente al più presto al termine di un rapporto di lavoro o in  
caso di pensionamento anticipato (v. DSD), a meno che erro-  
neamente da esse non siano ancora stati prelevati contributi.

## 2.3 Contributi d'acconto

### 2.3.1 Principio

- 2037 Nell'anno corrente, i datori di lavoro devono versare periodi-  
camente contributi d'acconto ([art. 35 cpv. 1 OAVS](#)). I contri-  
buti d'acconto sono contributi stabiliti dalla cassa di compen-  
sazione a titolo provvisorio. Nell'ambito della procedura di  
conteggio semplificata secondo gli [art. 2](#) e [3 LLN](#), non ven-  
gono riscossi contributi d'acconto (v. N. 2130).
- 2038 Trascorso l'anno civile, la cassa di compensazione procede a  
un conguaglio sulla base del conteggio dei datori di lavoro  
(v. N. 2074 segg.; [art. 36 OAVS](#)).

### 2.3.2 Determinazione

- 2039 I contributi d'acconto sono determinati dalle casse di com-  
pensazione sulla base della somma dei salari presumibile  
([art. 35 cpv. 1 OAVS](#)).
- 2040 Per fissare gli importi, le casse di compensazione si basano  
sull'ultima somma dei salari conosciuta, tenendo conto dello  
sviluppo salariale prevedibile.
- 2041 Esse tengono inoltre conto delle indicazioni fornite dai datori  
di lavoro.
- 2042 I datori di lavoro devono fornire alla cassa di compensazione  
le informazioni necessarie alla determinazione dei contributi  
d'acconto e, se del caso, trasmetterle i documenti richiesti. A  
questo riguardo sono determinanti tutte le indicazioni utili per  
stimare la somma dei salari annua presumibile, come per  
esempio i dati concernenti l'effettivo del personale (numero e



posizione dei collaboratori) e quelli riguardanti i salari concordati su base contrattuale ([art. 35 cpv. 1 e 2](#) in combinato disposto con l'[art. 209 OAVS](#)).

- 2043 Le casse di compensazione fissano un termine adeguato entro cui i datori di lavoro sono tenuti a fornire le informazioni necessarie (per quanto concerne la tassazione e la diffida, v. N. 2132 segg. e 2169 segg.).
- 2044 I datori di lavoro, di propria iniziativa, devono comunicare alla cassa di compensazione i cambiamenti essenziali rispetto all'anno precedente.
- 2045 Nel determinare i contributi d'acconto mensili o trimestrali, le casse di compensazione tengono conto delle presumibili oscillazioni stagionali.
- 2046 Le casse di compensazione fatturano i contributi d'acconto prima dello scadere del periodo di pagamento.

### **2.3.3 Mutamenti importanti delle basi di calcolo**

- 2047 I datori di lavoro devono comunicare alla cassa di compensazione i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante l'anno corrente ([art. 35 cpv. 2 OAVS](#)).
- 2048 È ritenuta mutamento importante una differenza della somma dei salari annua di almeno il 10 per cento rispetto all'originaria somma dei salari presumibile. Le differenze inferiori a 20 000 franchi non devono essere comunicate dai datori di lavoro.
- 2049 I datori di lavoro devono rendere attendibili i mutamenti a loro favore.
- 2050 Se la cassa di compensazione constata un mutamento suscettibile di comportare una differenza importante della somma dei salari annua, adegua di propria iniziativa i contributi d'acconto.

- 2051 L'adeguamento dei contributi non ha lo scopo di dar luogo a un conteggio durante l'anno corrente, bensì di impedire differenze eccessive tra contributi d'acconto e contributi dovuti. Rimane riservato il N. 2057.
- 2052 La cassa di compensazione fissa nuovamente i contributi d'acconto per i futuri periodi di pagamento.
- 2053 Se per periodi di pagamento trascorsi sono stati pagati contributi in misura insufficiente, la cassa di compensazione può o fatturare separatamente i contributi mancanti o aumentare in proporzione i contributi d'acconto per i futuri periodi di pagamento.
- 2054 *Esempio*
- 1/11 In seguito a un controllo effettuato presso un datore di lavoro, il 10 luglio la somma dei salari è stimata nuovamente (fr. 480 000 anziché fr. 120 000 secondo la prima stima). Il datore di lavoro avrebbe dovuto comunicare il mutamento già all'inizio dell'anno.
- |  |            |
|--|------------|
| Contributi mensili effettivamente dovuti (10,3 %)              | fr. 4 120  |
| Contributi versati tra l'1.1 e il 30.6 (mensilmente fr. 1 030) | fr. 6 180  |
| Calcolo della differenza per il periodo dall'1.1 al 30.6       | fr. 18 540 |
| Contributi mensili dall'1.7 al 31.12                           | fr. 4 120  |
- 2055 *Variante*
- 1/11 La cassa di compensazione non richiede separatamente l'importo mancante, ma aumenta in proporzione i contributi d'acconto per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre.
- |  |           |
|--|-----------|
| Differenza: fr. 24 720– fr. 6 180 =                          |           |
| fr. 18 540 : 6 mesi  | fr. 3 090 |
| Contributi mensili dall'1.7 al 31.12 (fr. 4 120 + fr. 3 090) | fr. 7 210 |
- 2056 Trascorso l'anno civile, i contributi d'acconto non sono adeguati retroattivamente (v. N. 2051). I contributi mancanti sono richiesti nell'ambito della procedura di compensazione ([art. 36 OAVS](#); v. N. 2074 segg.).

- 2057 Se lo ritiene necessario date le circostanze, la cassa di compensazione può fatturare immediatamente la differenza.
- 2058 Per quanto riguarda la riscossione degli interessi di mora, si vedano i N. 4001 segg.

## **2.4 Conteggio e compensazione**

([art. 35 cpv. 1 e 2](#), [art. 36](#) e [art. 143 OAVS](#))

### **2.4.1 Nozione di conteggio**

- 2059 Trascorso il periodo di conteggio (v. N. 2067 e 2068), i datori di lavoro forniscono i dati per l'iscrizione nel CI (v. N. 2062) e comunicano nel contempo la somma dei salari versati durante il periodo di conteggio ai propri salariati soggetti all'obbligo contributivo ([art. 36 OAVS](#)).
- 2060 Le casse di compensazione determinano la forma del conteggio e informano i datori di lavoro in modo adeguato anche sulle esigenze riguardo al contenuto.
- 2061 Il conteggio contiene i dati necessari al calcolo dei contributi per il periodo di conteggio, in particolare la ripartizione della somma dei salari sui singoli salariati soggetti all'obbligo contributivo, nonché il periodo per il quale i rispettivi salari sono stati pagati per ciascun salariato.
- 2062 Le informazioni necessarie per l'iscrizione nel CI comprendono per ciascun salariato:
- numero d'assicurato, cognome e nome dell'interessato; se il numero dell'assicurato non può essere determinato, bisogna indicare i dati personali necessari per compilare un CI senza essere in possesso del numero d'assicurato (v. le D CA/CI);
  - la durata contributiva; corrisponde generalmente alla durata dell'attività lucrativa per cui è stato versato un salario; la cassa può richiedere sia la durata contributiva precisa (in base alle date di calendario) sia solo quella necessaria per l'iscrizione nel CI, espressa in mesi (v. le D CA/CI);

- l'anno per il quale sono stati pagati i contributi: per quanto concerne il versamento di salari arretrati, è applicabile in via eccezionale il principio della destinazione (v. in proposito le D CA/CI);
  - l'ammontare del salario determinante.
- 2063 Le informazioni necessarie per l'iscrizione nel CI servono a:
- determinare il totale dei contributi paritari dovuti per il periodo di conteggio interessato; questo totale è l'insieme dei contributi di ciascuno dei salariati;
  - iscrivere il reddito da attività lucrativa nel CI di ciascuno dei salariati.
- 2064 I datori di lavoro effettuano annotazioni che permettono di determinare in maniera affidabile le prestazioni comprese nel salario determinante concesse a ciascun salariato durante il periodo di conteggio nonché il totale dei salari versati.
- 2065 Le informazioni necessarie all'iscrizione nel CI sono trasmesse alla cassa di compensazione sotto forma di certificati di salario o su altri moduli prescritti dalla cassa di compensazione oppure per via elettronica.
- 2066 Invece di usare un modulo, il datore di lavoro che occupa soltanto un numero ridotto di salariati può fornire le informazioni mediante un'altra comunicazione scritta o una dichiarazione orale riportata dalla cassa di compensazione su un modulo di conteggio e firmata successivamente dal datore di lavoro.

#### **2.4.2 Periodo di conteggio e termine per l'inoltro del conteggio**

- 2067 Per periodo di conteggio s'intende il lasso di tempo per il quale il datore di lavoro deve fornire tutte le informazioni necessarie al conteggio dei contributi dovuti per tale lasso di tempo.
- 2068 Il periodo di conteggio comprende l'anno civile ([art. 36 cpv. 3 OAVS](#)).

- 2069 Le indicazioni necessarie per il conteggio devono essere fornite entro 30 giorni dallo scadere del periodo di conteggio alla cassa di compensazione o all'agenzia competente ([art. 36 cpv. 2 OAVS](#)).
- 2070 *Esempio*  
Il conteggio completo e regolare per l'anno 2008 deve pervenire alla cassa di compensazione competente entro il 30 gennaio 2009.
- 2071 Se il conteggio completo e regolare non è presentato entro il termine fissato, i datori di lavoro ricevono una diffida (v. N. 2169).
- 2072 Se, nonostante una diffida, il conteggio non è inoltrato o il  
1/18 pagamento non è effettuato, i contributi effettivamente dovuti saranno fissati in una decisione di tassazione (v. N. 2135 e 2148) e sarà inflitta una multa d'ordine (v. N. 9014.1).
- 2073 Per quanto riguarda la riscossione degli interessi di mora, si vedano i N. 4001 segg.

### 2.4.3 Compensazione

- 2074 Le casse di compensazione effettuano la compensazione tra i contributi d'acconto versati e i contributi effettivamente dovuti sulla base del conteggio ([art. 36 cpv. 4 OAVS](#)).
- 2075 I contributi scoperti (contributi da compensare) vanno versati entro 30 giorni dalla fatturazione ([art. 36 cpv. 4 OAVS](#)).
- 2076 Per la fatturazione è determinante la data d'emissione della fattura, non la data di invio al destinatario. La fattura deve essere inviata al più tardi alla data d'emissione.
- 2077 La fattura indica espressamente la data ultima entro la quale il pagamento deve pervenire alla cassa.
- 2078 Entro 30 giorni dalla ricezione del conteggio completo e regolare le casse di compensazione devono restituire i contributi

eccedenti ai datori di lavoro o compensarli con crediti contributivi.

- 2079 Se restituiscono con ritardo i contributi eccedenti, le casse di compensazione devono versare interessi compensativi ([art. 41<sup>ter</sup> cpv. 3 OAVS](#)). Per maggiori dettagli si vedano i N. 4032 segg.

## **2.5 Pagamento dei contributi effettivamente dovuti** ([art. 35 cpv. 3 OAVS](#))

### **2.5.1 Principio**

- 2080 Se sussiste la garanzia di un pagamento puntuale, la cassa di compensazione può consentire ai datori di lavoro, in deroga alla procedura ordinaria, di versare, al posto dei contributi d'acconto, i contributi effettivamente dovuti per il periodo di pagamento. È fatta salva la procedura di conteggio semplificata secondo gli [art. 2](#) e [3 LLN](#) (v. N. 2094 segg.).
- 2081 La cassa di compensazione valuta, sulla base delle circostanze complessive del singolo caso, se vi sia motivo di credere che i datori di lavoro adempiranno in maniera conforme il loro obbligo di pagamento.

### **2.5.2 Pagamento dei contributi e conteggio**

- 2082 I datori di lavoro devono versare i contributi entro 10 giorni dallo scadere del periodo di pagamento, senza attendere la fatturazione da parte della cassa di compensazione.
- 2083 I datori di lavoro calcolano essi stessi i contributi che devono versare in funzione dei salari effettivamente pagati durante il periodo di pagamento. Le casse di compensazione mettono a loro disposizione i necessari moduli o supporti elettronici di dati.
- 2084 I datori di lavoro inoltrano il conteggio entro 30 giorni dallo scadere di ciascun periodo di conteggio (v. N. 2069).

- 2085 Il periodo di conteggio coincide con il periodo di pagamento.
- 2086 Le casse di compensazione determinano la forma del conteggio e informano i datori di lavoro in maniera adeguata anche sulle esigenze riguardo al contenuto.
- 2087 Il conteggio comprende, in linea di principio, le indicazioni necessarie per l'iscrizione nel CI ([art. 36 cpv. 1 OAVS](#)).
- 2088 La cassa di compensazione può tuttavia permettere ai datori di lavoro di fornire, al termine del periodo mensile o trimestrale di pagamento o conteggio, unicamente le indicazioni necessarie per determinare la somma dei salari e per controllare i pagamenti.
- 2089 In tal caso, le indicazioni necessarie per l'iscrizione nel CI vanno inviate in un secondo momento, assieme al conteggio per l'ultimo periodo di pagamento dell'anno civile (vale a dire fino al 30 gennaio dell'anno successivo; conteggio di fine anno; v. N. 2068 e 2069).
- 2090 Le casse di compensazione controllano i pagamenti effettuati sulla base del conteggio.
- 2091 Se i datori di lavoro non adempiono debitamente il loro obbligo di pagamento o di conteggio, la cassa di compensazione può esigere da subito il pagamento di contributi d'acconto (la procedura è retta dai N. 2037 segg.).
- 2092 A questo proposito va eseguita, se del caso, la procedura di tassazione d'ufficio (v. N. 2132 segg.).
- 2093 Se il datore di lavoro ha versato contributi in misura insufficiente, la cassa di compensazione richiede il versamento dei contributi ancora dovuti.

## 2.6 Procedura di conteggio semplificata ([art. 2](#) e [3 LLN](#))

### 2.6.1 Campo d'applicazione

- 2094 Per i suoi salariati, il datore di lavoro può conteggiare il  
1/16 salario in procedura semplificata, purché:
- il singolo salario non superi i 21 150 franchi;
  - la somma totale annua dei salari dell'azienda non superi i 56 400 franchi;
  - i salari di tutto il personale soggetto ad obbligo contributivo siano conteggiati in procedura semplificata; e
  - negli ultimi anni egli abbia regolarmente adempiuto il suo obbligo di regolare i conti e di pagare i contributi.
2094. Per il conteggio secondo la procedura semplificata in caso di  
1 impieghi a tempo determinato, il salario non viene commutato  
1/18 in salario annuo. La cassa di compensazione informa i datori di lavoro circa eventuali obblighi di affiliazione alla previdenza professionale.
2094. soppresso  
2  
1/18
- 2095 La procedura di conteggio semplificata è esclusa per:  
1/18 a. le società di capitali e le società cooperative ([art. 2 cpv. 2 lett. a LLN](#));
- b. i coniugi e figli del datore di lavoro occupati nell'azienda ([art. 2 cpv. 2 lett. b LLN](#));
  - c. i frontalieri residenti nel Liechtenstein che tornano quotidianamente al loro domicilio;
  - d. i frontalieri residenti in Francia che tornano quotidianamente al loro domicilio e che lavorano nei Cantoni di Berna, Basilea Campagna, Basilea Città, Giura, Neuchâtel, Soletta, Vallese o Vaud, dove ha sede il loro datore di lavoro.
- 2096 Vengono conteggiati in procedura semplificata con la cassa di compensazione:
- i contributi AVS/AI/IPG/AD;



- i contributi LAF;
  - le imposte secondo l'[art. 37a LIFD](#) e l'[art. 11 cpv. 4 LAID](#) (v. a questo proposito la CIF); e
  - i contributi per gli assegni familiari.
2096. Dei salari versati a persone in età AVS può essere conteggiata secondo la procedura semplificata solo la parte eccedente 16 800 franchi all'anno (franchigia per i beneficiari di rendite giusta l'[art. 6<sup>quater</sup> OAVS](#)). Per il prelievo dell'imposta alla fonte si veda la CIF.

### 2.6.2 Annuncio

- 2097 Il datore di lavoro che vuole ricorrere alla procedura di conteggio semplificata deve annunciarsi all'inizio del rapporto di lavoro o, nel caso di un rapporto di lavoro già in essere, all'inizio dell'anno civile ([art. 1 cpv. 1 OLN](#)). L'annuncio deve essere effettuato nel giro di un mese.
- 2098 L'annuncio per la procedura di conteggio semplificata fatto dal datore di lavoro alla propria cassa di compensazione vale per l'AVS, l'AI, le IPG, l'AD, gli assegni familiari nell'agricoltura, l'assicurazione contro gli infortuni, le imposte conformemente all'[art. 37a LIFD](#) e all'[art. 11 cpv. 4 LAID](#), come pure i contributi per gli assegni familiari.
- 2099 Per l'annuncio, la cassa di compensazione mette a disposizione del datore di lavoro un modulo. Un facsimile con le indicazioni minime necessarie è allegato al presente documento.
- 2100 La cassa di compensazione informa l'assicuratore contro gli infortuni scelto dal datore di lavoro o, se questi non ne ha designato alcuno, la cassa sostitutiva e gli/le trasmette una copia del modulo di annuncio ([art. 1 cpv. 4 OLN](#)).

### 2.6.3 Competenze

- 2101 La cassa di compensazione riscuote i contributi AVS/AI/IPG/AD, i contributi LAF, le imposte conformemente

all'[art. 37a LIFD](#) e all'[art. 11 cpv. 4 LAID](#) (v. a questo proposito la CIF), come pure i contributi per gli assegni familiari.

2102 I premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni vengono fissati e riscossi direttamente dall'assicuratore contro gli infortuni ([art. 3 cpv. 2 LIFD](#)).

#### **2.6.4 Periodo di pagamento**

2103 Il datore di lavoro deve pagare i contributi una volta all'anno ([art. 34 cpv. 1 lett. c OAVS](#)). Non si deve versare alcun contributo d'acconto ([art. 35 cpv. 4 OAVS](#)).

#### **2.6.5 Conteggio e pagamento dei contributi**

2104 Il datore di lavoro inoltra alla cassa di compensazione o alla succursale competente un regolare conteggio entro 30 giorni dal termine del periodo di conteggio. Il periodo di conteggio comprende l'anno civile ([art. 36 cpv. 2 e 3 OAVS](#)).

2105 Il conteggio contiene le indicazioni necessarie per il calcolo dei contributi (v. N. 2061) e quelle necessarie per l'iscrizione nel CI (v. N. 2062) e per il conteggio con le autorità fiscali (v. la CIF).

2106 La cassa di compensazione verifica i conteggi ed entro il primo trimestre fattura al datore di lavoro i contributi e le imposte conformemente all'[art. 37a LIFD](#) e all'[art.11 cpv. 4 LAID](#).

2107. Al momento del conteggio per l'anno di contribuzione 2017,  
1 la cassa di compensazione accerta la forma giuridica del  
1/18 datore di lavoro e gli chiede di comunicarle se tra i suoi dipendenti vi siano il proprio coniuge o i propri figli. Dal 1° gennaio 2018 le società di capitali, le società cooperative e i datori di lavoro che impiegano i propri coniugi o figli sono esclusi dalla procedura di conteggio semplificata. La cassa di compensazione deve informarne immediatamente per iscritto

i datori di lavoro nonché la competente autorità fiscale e anche l'assicuratore-infortuni, se le è noto.

### 2.6.6 Diffida

- 2108 La cassa di compensazione notifica un'unica diffida per 1/15 i contributi AVS/AI/IPG/AD, i contributi LAF e LAFam, nonché per le imposte conformemente all'[art. 37a LIFD](#) e all'[art. 11 cpv. 4 LAID](#).
- 2109 La cassa di compensazione diffida il datore di lavoro a fornire un regolare conteggio o a pagare i contributi fatturati e lo minaccia di non consentirgli la procedura semplificata qualora entro 30 giorni non adempia il suo obbligo di conteggio o pagamento. Inoltre, la cassa di compensazione gli ricorda che decorrono gli interessi di mora.
- 2110 In caso di diffida infruttuosa, il datore di lavoro viene immediatamente escluso dalla procedura di conteggio semplificata per l'anno in corso ([art. 1 cpv. 2 OLN](#)). La cassa di compensazione deve tempestivamente comunicare per iscritto al datore di lavoro la sua esclusione.
- 2111 Quando un datore di lavoro viene escluso dalla procedura di conteggio semplificata, la cassa di compensazione pretende da subito dei contributi d'acconto (v. N. 2037 segg.) ed eventualmente applica la procedura di tassazione d'ufficio (v. N. 2132 segg.). Inoltre, essa comunica l'esclusione del datore di lavoro all'autorità fiscale competente, la quale poi riscuote le imposte conformemente all'[art. 37a LIFD](#) e all'[art. 11 cpv. 4 LAID](#) (v. anche la CIF). La cassa di compensazione informa anche l'assicuratore contro gli infortuni, qualora questi le sia noto.
- 2112 Per il resto si applicano per analogia i N. 2169 segg.

## 2.7 Rapporti di lavoro a più stadi

### – In generale

- 2113 Il datore di lavoro deve pagare alla cassa di compensazione alla quale è affiliato i contributi corrispondenti al salario totale che assegna all'impiegato superiore per lui e per i salariati inferiori ed effettuare il relativo conteggio (v. N. 2001 segg.).
- 2114 L'impiegato superiore deve fornire al datore di lavoro le informazioni necessarie per l'iscrizione dei redditi nel CI (v. N. 2062, 2° trattino). La cassa di compensazione può autorizzare l'impiegato superiore a trasmetterle direttamente queste indicazioni.  
Per i rapporti di lavoro a più stadi, si vedano anche i N. 1017 e 1018.

### – Nel caso previsto dall'[art. 37 OAVS](#)

- 2115 La presente disposizione prevede un modo speciale di conteggio e di pagamento dei contributi per i vignaioli a cottimo.
- 2116 La particolarità del modo di pagamento e di conteggio dei contributi consiste nel fatto che:
- il vignaiolo a cottimo è affiliato ad una cassa di compensazione. La sua affiliazione è sottoposta alle disposizioni generali (v. le DCC);
  - il datore di lavoro bonifica al vignaiolo a cottimo il contributo da lui dovuto per il salario di questa persona e dei suoi ausiliari;
  - il vignaiolo a cottimo deve pagare alla cassa di compensazione a cui è affiliato i contributi paritari per il proprio salario e per quelli dei suoi ausiliari ed effettua i conteggi per questi salari.
- 2117 Il vignaiolo a cottimo deve consegnare al datore di lavoro un'attestazione della sua cassa di compensazione certificante che è affiliato a questa cassa, che paga i contributi per i salari versati agli ausiliari e che effettua i conteggi per questi

salari. Il datore di lavoro inoltra questa attestazione alla propria cassa di compensazione.

## **2.8 Datori di lavoro soggetti all'obbligo di iscrivere i salari**

- 2118 L'obbligo di iscrivere i salari consiste per il datore di lavoro nell'iscrivere regolarmente i salari e le altre indicazioni necessarie per i conteggi (v. N. 2061 segg.) e per eseguire le verifiche dei datori di lavoro ([art. 143 cpv. 2 OAVS](#)).
- 2119 Il datore di lavoro adempie l'obbligo di iscrivere i salari:
- tenendo una contabilità regolare dei salari e stabilendo gli elenchi di paghe prescritti nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni con i necessari adeguamenti all'AVS oppure
  - effettuando altre annotazioni nella forma adatta alle necessità dell'azienda; all'occorrenza, la cassa di compensazione può prescrivere la forma di queste annotazioni.

## **2.9 Esenzione dalla deduzione dei contributi sui salari di poco conto**

### **2.9.1 Principio**

- 2120 Se il salario determinante non supera 2300 franchi per anno  
1/11 civile e per datore di lavoro, il contributo è percepito soltanto a richiesta dell'assicurato ([art. 34d cpv. 1 OAVS](#)).
- 2121 L'importo limite si riferisce alle remunerazioni nette (per la deduzione delle spese, v. le DSD).
- 2122 Se la remunerazione supera l'importo limite, i contributi devono essere versati sull'intera retribuzione.
- 2123 L'esenzione a causa del carattere minimo della retribuzione e la deduzione della franchigia per i beneficiari di rendite di vecchiaia conformemente all'[art. 6<sup>quater</sup> cpv. 1 OAVS](#) non possono essere cumulate.

2124 L'importo limite si riferisce alle retribuzioni assegnate da un solo datore di lavoro. Tutte le retribuzioni assegnate dal datore di lavoro a un salariato per una o più attività svolte (con o senza intervalli) nel corso dello stesso anno presso lo stesso datore di lavoro devono essere sommate.

### **2.9.2 Deduzione dei contributi a richiesta dell'assicurato**

2125 Il salariato può chiedere il versamento dei contributi in qualsiasi momento, senza dover rispettare alcuna forma particolare.

2126 Se accetta che il salario sia versato senza deduzione dei contributi, il salariato non può più chiedere che gli stessi siano percepiti successivamente ([art. 34d cpv. 3 OAVS](#)).

2127 Se il datore di lavoro effettua il conteggio dei contributi, la cassa di compensazione presuppone che il salariato abbia optato per il versamento dei contributi o che vi abbia acconsentito. Se il salariato non vi acconsente, deve discuterne con il datore di lavoro.

### **1/13 2.9.3 Salari di persone impiegate in economie domestiche private e da determinati datori di lavoro del settore artistico e soldo per i compiti fondamentali dei pompieri di milizia**

2128 I contributi sul salario determinante delle persone impiegate nell'economia domestica del datore di lavoro devono per principio essere versati in ogni caso, indipendentemente dall'ammontare del reddito ([art. 34d cpv. 2 OAVS](#)). Sono eccettuati, salvo se gli assicurati esigono il versamento dei contributi, i salari conseguiti fino al 31 dicembre dell'anno in cui le persone impiegate compiono il 25° anno di età e non superiori a 750 franchi per datore di lavoro e per anno civile (v. N. 2125 segg.).

2128. È considerato economia domestica privata qualunque spazio  
1 utilizzato a scopi abitativi, in particolare l'appartamento e

- 1/16 la casa monofamiliare nonché gli spazi attigui utilizzati a scopo privato (p. es. soffitta, cantina, garage ecc.) e il giardino.
2128. Non fanno invece parte dell'economia domestica privata in particolare gli spazi, la tromba delle scale e le aree comuni o utilizzati in comune nelle case plurifamiliari, gli appartamenti di vacanza affittati a scopo commerciale nonché le stanze in istituto.
- 1/16
2128. Le attività svolte per un'economia domestica privata possono comprendere attività collaterali all'esterno delle mura domestiche che vanno considerate parte integrante dell'attività in un'economia domestica privata (p. es. babysitter che gioca all'aperto con i bambini o aiuto domestico che si occupa di fare la spesa ecc.).
- 1/16
2128. I contributi sul salario determinante delle persone impiegate da produttori di danza e di teatro, orchestre, produttori di supporti audio o audiovisivi ed emittenti radiofoniche o televisive nonché da scuole del settore artistico devono per principio essere versati in ogni caso, indipendentemente dall'ammontare del reddito ([art. 34d cpv. 2 lett. b OAVS](#)). L'elenco dei datori di lavoro interessati è esaustivo.
- 1/10
2128. Non sono considerati produttori di teatro o di supporti audio o audiovisivi in particolare gli organizzatori di festival ed eventi, i nightclub e i centri giovanili. Non sono considerati orchestre in particolare le chiese, i centri culturali e le associazioni i cui compiti (secondo lo statuto) vanno oltre la semplice gestione di un'orchestra o un coro (p. es. promozione della musica popolare).
- 1/16
2128. Per scuole del settore artistico si intendono tutti gli istituti di formazione pubblici e privati, il cui scopo principale sia la formazione o il perfezionamento nelle materie artistiche, quali ad esempio le scuole superiori, le scuole o le accademie d'arte, le scuole di musica, danza e teatro, le scuole di video e cinema o le accademie letterarie. Non sono invece considerati tali per esempio i centri giovanili o per il tempo libero che tra le numerose attività proposte offrono anche corsi creativi,

oppure scuole primarie e secondarie che prevedono lezioni di musica e attività manuali.

2128. Devono essere versati in ogni caso anche i contributi sul  
7 soldo per i compiti fondamentali dei pompieri eccedente  
1/16 l'importo non soggetto a contribuzione secondo l'[art. 6 cpv. 2 lett. a OAVS](#), ovvero per le indennità superiori ai 5000 franchi ([art. 34d cpv. 4 OAVS](#)).

2129 soppresso  
1/18

## 2.9.4 Obblighi del datore di lavoro

2130 Il datore di lavoro deve tenere delle iscrizioni che gli permettano di stabilire le retribuzioni percepite da ogni salariato per anno civile di modo che, su questa base, si possa verificare se l'importo limite di cui al N. 2120 sia stato raggiunto.

2131 Se nel corso dell'anno emerge che l'importo limite di cui al N. 2120 è stato superato, i contributi devono essere versati sul salario annuo intero.

## 2.10 Tassazione d'ufficio ([art. 38 OAVS](#))

### 2.10.1 Principio

2132 La tassazione d'ufficio serve a determinare i contributi paritari e a fissarli in maniera esecutoria mediante tassazione d'ufficio se i datori di lavoro, malgrado la diffida (v. N. 2169 segg.), non pagano i contributi paritari dovuti, non effettuano il relativo conteggio o non forniscono le informazioni necessarie per determinare i contributi<sup>56</sup>.

<sup>56</sup>	9 maggio	1958	RCC 1958	pag. 427	DTFA 1958	pag. 121
	7 settembre	1962	RCC 1963	pag. 115	DTFA 1962	pag. 195
	6 agosto	1969	RCC 1970	pag. 30	–	
	29 aprile	1992	VSI 1993	pag. 14	DTF 118	V 65



2133 La procedura di tassazione d'ufficio presuppone la diffida preliminare<sup>57</sup> (v. tuttavia N. 2174).

### 2.10.2 Campo d'applicazione

2134 La procedura di tassazione d'ufficio ([art. 38 OAVS](#)) è applicabile soltanto ai contributi paritari e non a quelli dei lavoratori indipendenti o degli assicurati che non esercitano alcuna attività lucrativa<sup>58</sup>.

2135 La procedura di tassazione d'ufficio va avviata se i datori di lavoro:

- non pagano i contributi d'acconto periodici;
- non forniscono le informazioni necessarie alla determinazione dei contributi d'acconto;
- non pagano, nella procedura secondo l'[art. 35 cpv. 3 OAVS](#), i contributi periodici effettivamente dovuti;
- non conteggiano in maniera conforme, nella procedura secondo l'[art. 35 cpv. 3 OAVS](#), i contributi effettivamente dovuti;
- non pagano i contributi paritari da compensare;
- non conteggiano in maniera conforme i contributi paritari da compensare;
- versano e conteggiano sì i contributi, ma vi sono seri motivi per presumere che li abbiano versati in misura insufficiente<sup>59</sup>;
- non comunicano importanti cambiamenti intervenuti durante l'anno corrente ([art. 35 cpv. 2 OAVS](#));
- non inoltrano un regolare conteggio o non pagano i contributi fatturati e pertanto vengono esclusi dalla procedura semplificata (v. N. 2110).

<sup>57</sup>	19 settembre	1961	RCC 1962	pag. 117	–
<sup>58</sup>	20 gennaio	1955	RCC 1955	pag. 117	DTFA 1955 pag. 39
	6 agosto	1969	RCC 1970	pag. 30	–
	29 ottobre	1990	RCC 1991	pag. 35	–
<sup>59</sup>	31 maggio	1961	RCC 1962	pag. 30	–

- 2136 La tassazione d'ufficio va distinta dal reclamo di contributi arretrati relativi a periodi di pagamento trascorsi (p. es. in seguito ad un controllo presso i datori di lavoro o ad un'affiliazione retroattiva; v. in merito N. 3001 segg.).
- 2137 Spetta alla cassa di compensazione provare che i datori di lavoro sono debitori di contributi non pagati.
- 2138 Se il datore di lavoro non tiene una contabilità regolare o non possiede altre iscrizioni che permettano di determinare in maniera ineccepibile i salari pagati (v. tuttavia N. 2118 seg.), è sufficiente che la cassa di compensazione possa presumere, fondandosi su indizi, che i contributi pagati sono insufficienti<sup>60</sup>.

### 2.10.3 Fissazione dei contributi

- 2139 Nel caso di tassazioni d'ufficio eseguite durante l'anno, la cassa di compensazione può basarsi, in un primo momento, sulla somma presumibile dei salari e procedere al regolamento definitivo dei conti soltanto dopo la fine dell'anno ([art. 38 cpv. 2 OAVS](#)).
- 2140 Nella procedura secondo l'[art. 35 cpv. 3 OAVS](#) o nell'ambito della compensazione secondo l'[art. 36 OAVS](#), vanno in linea di principio tassati i contributi che corrispondono ai salari effettivamente versati<sup>61</sup>.
- 2141 Se i contributi realmente dovuti non possono essere fissati con esattezza secondo una contabilità ben tenuta o in base ad altre iscrizioni attendibili, la cassa ne stimerà l'importo<sup>62</sup>.

<sup>60</sup>	1° maggio	1957	RCC 1958	pag. 60	DTFA 1957	pag. 127
	14 aprile	1960	RCC 1961	pag. 15	–	
<sup>61</sup>	31 maggio	1961	RCC 1962	pag. 30	DTFA 1961	pag. 144
<sup>62</sup>	11 novembre	1953	RCC 1954	pag. 151	–	
	31 maggio	1961	RCC 1962	pag. 30	–	
	29 ottobre	1990	RCC 1991	pag. 35	–	
	29 aprile	1992	VSI 1993	pag. 14	DTF 118 V	65

- 2142 Per fissare i contributi dovuti, essa può in particolare:
- chiedere informazioni ai datori di lavoro (v. N. 2042 e 2043); anche i datori di lavoro non soggetti all’obbligo di tenere una contabilità<sup>63</sup> sono tenuti a indicare alla cassa di compensazione i dipendenti ai quali hanno versato salari e a presentarle le relative iscrizioni (v. anche N. 2118 segg.)<sup>64</sup>;
  - interrogare i salariati;
  - basarsi sui contributi versati fino a quel momento, se le circostanze sono immutate;
  - fondarsi sull’importo dei salari considerati dal competente assicuratore contro gli infortuni come base di calcolo dei premi dovuti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (l’assicuratore contro gli infortuni è tenuto a informare la cassa di compensazione secondo l’[art. 32 cpv. 2 LPGGA](#)); la cassa deve però tener conto delle differenze tra il salario determinante per l’AVS e il guadagno assicurato soggetto ai premi nell’assicurazione contro gli infortuni;
  - fondarsi sull’importo dei salari dedotti dal datore di lavoro come spese per il conseguimento del reddito in vista della tassazione fiscale e riconosciuti tali al momento della tassazione<sup>65</sup>; non è ammessa la deduzione di un importo forfettario per i salari versati a persone non soggette all’obbligo di pagare i contributi<sup>66</sup>;
  - incaricare specialisti di stilare perizie relative alle circostanze del caso<sup>67</sup>.

<sup>63</sup>	31 maggio	1961	RCC 1962	pag. 30	–
<sup>64</sup>	30 novembre	1959	RCC 1961	pag. 67	DTFA 1959 pag. 241
	31 maggio	1961	RCC 1962	pag. 30	DTFA 1961 pag. 144
	29 aprile	1992	VSI 1993	pag. 14	DTF 118 V 65
<sup>65</sup>	22 maggio	1953	RCC 1953	pag. 271	–
	30 novembre	1959	RCC 1961	pag. 67	DTFA 1959 pag. 241
<sup>66</sup>	30 novembre	1959	RCC 1961	pag. 67	DTFA 1959 pag. 241
<sup>67</sup>	22 maggio	1953	RCC 1953	pag. 271	–
	1° maggio	1957	RCC 1958	pag. 60	–
	30 novembre	1959	RCC 1961	pag. 67	DTFA 1959 pag. 241
	31 maggio	1961	RCC 1962	pag. 30	–

#### 2.10.4 Esame sul posto delle circostanze del caso

- 2143 Prima di procedere alla tassazione d'ufficio, la cassa può esaminare sul posto le circostanze del caso, se tale provvedimento appare opportuno per determinare o stimare in modo affidabile l'importo dei contributi<sup>68</sup>.
- 2144 I datori di lavoro devono fare tutto il possibile per facilitare il controllo<sup>69</sup>.
- 2145 L'esame sul posto può consistere in particolare nella consultazione dei libri contabili e di altre iscrizioni nonché nell'interrogazione dei datori di lavoro e dei salariati. Per quanto riguarda l'obbligo di dare informazioni cui sono soggetti i datori di lavoro e l'obbligo di presentare i libri contabili e altri documenti, si vedano i N. 2042 seg. e 2118 seg.
- 2146 Se un controllo ordinario del datore di lavoro ([art. 162 segg. OAVS](#)) è eseguito in tempo utile, non è necessario alcun esame particolare sul posto.
- 2147 La cassa di compensazione può procedere essa stessa all'esame sul posto oppure affidarne l'esecuzione all'ufficio di revisione esterno ([art. 164 cpv. 2 OAVS](#)).

#### 2.10.5 Decisione di tassazione d'ufficio

- 2148 Fatto salvo il N. 2150, l'esito della tassazione d'ufficio deve rivestire la forma di decisione. Se verte sui diritti e sugli obblighi dei salariati, la decisione va in linea di principio notificata a questi ultimi<sup>70</sup> (i diritti e gli obblighi dei salariati non sono direttamente toccati in particolare per quanto concerne la fissazione dei contributi d'acconto; v. la CCONT).

---

<sup>68</sup>	8 settembre	1949	RCC 1949	pag. 433	–
<sup>69</sup>	31 maggio	1961	RCC 1962	pag. 30	–
<sup>70</sup>	13 dicembre	1978	RCC 1979	pag. 115	–

- 2149 Le decisioni di tassazione d'ufficio esecutive e le decisioni su opposizione esecutive costituiscono un titolo di rigetto dell'opposizione conformemente all'[art. 54 cpv. 2 LPGA](#) (v. N. 6020 segg.).
- 2150 Se la decisione di tassazione d'ufficio ha per oggetto la fissazione dei contributi d'acconto con riserva della correzione successiva nell'ambito della procedura di compensazione ([art. 36 cpv. 4 OAVS](#)), questo va menzionato espressamente.
- 2151 Se non vi sono nuovi motivi per una tassazione d'ufficio, la fissazione definitiva non sarà oggetto di decisione.
- 2152 La cassa di compensazione che notifica una decisione di tassazione d'ufficio al datore di lavoro e vuole simultaneamente comunicargli il suo debito di contributi personali o di altri contributi paritari deve separare le due comunicazioni in modo chiaro. Deve menzionare inequivocabilmente che il diritto di ricorso si riferisce soltanto ai contributi paritari oggetto della tassazione. Il saldo di un conteggio non può essere oggetto di una decisione<sup>71</sup>.
- 2153 Non si può nemmeno trasformare un semplice conteggio in una decisione designandolo come tale e indicando i rimedi giuridici. In particolare, un conteggio non può essere connesso con una decisione di tassazione d'ufficio nel medesimo documento<sup>72</sup>.
- 2154 Nell'ambito della procedura di compensazione, la decisione di tassazione d'ufficio ha per oggetto la fissazione dei contributi effettivamente dovuti<sup>73</sup>.

71	21 marzo	1953	RCC 1953	pag. 275	DTFA 1953	pag. 144
	20 gennaio	1955	RCC 1955	pag. 117	DTFA 1955	pag. 39
	10 novembre	1967	RCC 1968	pag. 420	DTFA 1967	pag. 238
	6 agosto	1969	RCC 1970	pag. 30	–	
72	14 aprile	1978	RCC 1978	pag. 467	–	
73	21 marzo	1953	RCC 1953	pag. 275	DTFA 1953	pag. 144
	20 gennaio	1955	RCC 1955	pag. 117	DTFA 1955	pag. 39
	10 novembre	1967	RCC 1968	pag. 420	DTFA 1967	pag. 238
	6 agosto	1969	RCC 1970	pag. 30	–	
	14 aprile	1978	RCC 1978	pag. 467	–	

- 2155 Se constata l'inesattezza di una decisione di tassazione d'ufficio passata formalmente in giudicato, la cassa di compensazione deve ritornare sulla sua decisione tenendo conto delle condizioni per la riconsiderazione e la revisione (v. l'[art. 53 LPGA](#) e la CCONT).
- 2156 La cassa di compensazione può astenersi dall'emanare una nuova decisione di tassazione d'ufficio se il datore di lavoro riconosce l'importo dei contributi dovuti ed è garantito che questi ultimi saranno pagati quanto prima.
- 2157 Se i contributi oggetto della tassazione d'ufficio iniziale sono già stati pagati, la cassa – con riserva della prescrizione (v. N. 5011 segg.) – deve reclamare i contributi versati in misura insufficiente o restituire quelli eccedenti.

#### **2.10.6 Data d'inizio della procedura e periodo che la decisione di tassazione deve comprendere**

- 2158 Se i datori di lavoro non adempiono il loro obbligo di pagamento, conteggio o informazione entro il termine stabilito dalla cassa di compensazione, si avvia la procedura di tassazione d'ufficio (v. N. 2043, 2069 e 2090 segg.).
- 2159 Le casse di compensazione stabiliscono termini di una durata massima di 30 giorni.
- 2160 Se, invece di procedere come detto sopra, la cassa di compensazione avvia una procedura d'esecuzione (v. N. 6001 segg., in particolare N. 6010 segg.), esegue la procedura di tassazione e notifica la relativa decisione soltanto nei casi in cui la persona soggetta all'obbligo contributivo fa opposizione (v. N. 6016 segg.).
- 2161 La decisione di tassazione d'ufficio comprende generalmente il periodo di pagamento.
- 2162 Se i contributi d'acconto sono fissati all'inizio dell'anno in una decisione di tassazione d'ufficio, quest'ultima può comprendere l'intero anno civile.

2163 Se la decisione di tassazione d'ufficio ha per oggetto i contributi da compensare, fissa parimenti i contributi per l'intero periodo di conteggio precedente.

### 2.10.7 Spese della tassazione d'ufficio

2164 Le spese della tassazione d'ufficio possono essere messe a carico del datore di lavoro. Ciò presuppone tuttavia che quest'ultimo abbia provocato la tassazione d'ufficio, non abbia fornito le indicazioni necessarie (v. N. 2042 segg.) o abbia tentato di ingannare la cassa di compensazione<sup>74</sup>.

2165 Le spese della tassazione d'ufficio comprendono le spese in contanti sostenute dalla cassa di compensazione e un'indennità per il lavoro supplementare che la tassazione ha causato alla cassa.

2166 Queste spese possono essere messe a carico del datore di lavoro per qualunque caso di tassazione e non soltanto quando è stato necessario un controllo sul posto<sup>75</sup>.

### 3. Riscossione dei contributi dovuti da lavoratori indipendenti e da persone senza attività lucrativa

2167 Per la fissazione dei contributi d'acconto personali, la fissazione definitiva dei contributi sulla base della comunicazione fiscale, la compensazione, la riduzione e il condono dei contributi, si vedano le DIN.

2168 Per i principi generali della riscossione dei contributi, nonché per i periodi e i termini di pagamento, si vedano i N. 2001 segg.; per la diffida, si vedano i N. 2169 segg.; per il reclamo, si vedano i N. 3001 segg.; per l'esecuzione, si vedano i N. 6001 segg. e per le conseguenze penali, si vedano i N. 9001 segg.

---

<sup>74</sup> 21 giugno 1950 RCC 1950 pag. 341 –

<sup>75</sup> 21 giugno 1950 RCC 1950 pag. 341 –

## 4. Diffida

### 4.1 Diffida di pagamento dei contributi e per il regolamento dei conti

([art. 34a OAVS](#))

#### 4.1.1 Definizione

- 2169 Le diffide legali sono diffide aventi come scopo il pagamento e il conteggio dei contributi conformemente all'[art. 34a OAVS](#) (v. N. 2010 e 2069) oppure intimazioni per violazione di una prescrizione d'ordine o di controllo conformemente all'[art. 205 OAVS](#) (v. N. 2187 segg.).
- 2170 Mediante la diffida la persona soggetta all'obbligo contributivo è invitata a pagare contributi o a inoltrare un conteggio dei contributi paritari (riguardo alla procedura semplificata secondo gli [art. 2 e 3 LLN](#) v. N. 2104 segg.).
- 2171 La cassa di compensazione rende attenta la persona soggetta all'obbligo contributivo sulle conseguenze in termini di interessi in caso di pagamento o conteggio effettuati con ritardo (v. N. 4001 segg.).
- 2172 Essa può inoltre richiamare la sua attenzione sulle eventuali conseguenze dell'inosservanza della diffida (v. N. 2185).

#### 4.1.2 Condizioni

- 2173 La cassa di compensazione deve inviare la diffida immediatamente, ma al più tardi 40 giorni a contare dal termine del periodo di pagamento o di conteggio oppure dalla fatturazione, se:
- il debitore dei contributi (datore di lavoro, lavoratore indipendente, dipendente di un datore di lavoro non tenuto a pagare contributi, persona senza attività lucrativa) non ha pagato i contributi dovuti entro il termine stabilito (v. N. 2010, 2013 e 2075);
  - il datore di lavoro o il vignaiolo a cottimo non hanno fornito il conteggio dei contributi paritari entro il termine previsto dai N. 2069 e 2084.



- 2174 La procedura di diffida non ha luogo se:
- la cassa deve emanare una decisione di reclamo di contributi paritari arretrati<sup>76</sup> (v. N. 3017 segg.);
  - al debitore dei contributi è stata concessa una dilazione di pagamento (v. N. 2191 segg.);
  - la persona soggetta all’obbligo contributivo si rifiuta espressamente di adempiere il suo obbligo di pagamento o di conteggio.
- 2175 Per quanto concerne il momento in cui si deve avviare la procedura di tassazione d’ufficio o di esecuzione, si vedano i N. 2158 segg. e 6013 segg. Per la procedura d’esclusione secondo l’[art. 5f cpv. 2 OAVS](#), si vedano le DOA.

#### 4.1.3 Forma

- 2176 La diffida deve essere scritta. Per quanto concerne le tasse di diffida, si veda anche il N. 2183.
- 2177 Per quanto riguarda la notifica, si applica per analogia la CCONT.
- 2178 È considerata diffida anche la dilazione di pagamento (v. N. 2191 segg.). Se una dilazione di pagamento viene concessa, non è più necessario inviare una diffida per avviare, all’occorrenza, la procedura di tassazione d’ufficio (v. N. 2132 segg.) o l’esecuzione (v. N. 6010 segg.).
- 2179 L’imposizione di una tassa di diffida contemporaneamente alla notifica della diffida stessa non deve necessariamente avvenire in forma di decisione con indicazione dei rimedi giuridici ([art. 49 cpv. 1](#) e [art. 51 cpv. 1 LPGA](#))<sup>77</sup>. Per quanto riguarda i mezzi d’impugnazione contro l’imposizione di una tassa di diffida, si veda il N. 2184.

<sup>76</sup>	7 settembre	1962	RCC 1963	pag. 115	DTFA 1962	pag. 195
<sup>77</sup>	1° dicembre	1987	RCC 1988	pag. 140	–	
	28 febbraio	1995	VSI 1996	pag. 141	DTF 121	V 5

#### 4.1.4 Contenuto

- 2180 La diffida deve indicare:
- il motivo per cui è inviata, vale a dire se essa ha come scopo unicamente il pagamento dei contributi o l'invio del conteggio dei contributi oppure entrambi;
  - a quale periodo si riferiscono i contributi oggetto della diffida;
  - qualora fosse conosciuto, l'importo dei contributi da versare;
  - l'importo della tassa di diffida reclamata;
  - le possibili conseguenze del pagamento o conteggio effettuati con ritardo riguardo alla riscossione d'interessi di mora.
- 2181 Se necessario, la cassa di compensazione può richiamare l'attenzione della persona soggetta all'obbligo contributivo sulle conseguenze dell'inosservanza della diffida (v. N. 2185; nell'ambito della procedura semplificata secondo gli [art. 2 e 3 LLN](#) v. N. 2110).
- 2182 Il pagamento dei contributi e l'invio del conteggio possono essere reclamati con la notifica di un'unica diffida.

#### 4.1.5 Tassa di diffida

- 2183 Si deve riscuotere una tassa di diffida, compresa tra i 20 e i 200 franchi, a titolo d'indennità per i lavori supplementari causati dalla diffida. Altre spese non possono essere addossate al debitore<sup>78</sup>.
- 2184 Se una tassa di diffida è stata fatturata ad un assicurato, quest'ultimo può esigere che sia emanata una decisione, che può essere impugnata mediante opposizione ([art. 49 cpv. 1](#), [art. 51 cpv. 2](#) e [art. 52 cpv. 1 LPG](#)). Il diritto di opposizione contro l'imposizione di tasse di diffida può essere tutelato nell'ambito di un'ulteriore decisione di tassazione (v. N. 2185,

---

<sup>78</sup> 16 dicembre 1996 VSI 1997 pag. 156 –

1° trattino) oppure, se le circostanze lo esigono, con una decisione formale separata (ad esempio in caso di rifiuto sistematico di versare le tasse di diffida).

La tassa di diffida diventa esecutiva con la sua notifica ([art. 205 cpv. 2 OAVS](#)). Di conseguenza, a questo proposito un'eventuale opposizione non esplica alcun effetto sospensivo<sup>79</sup>.

#### 4.1.6 Conseguenze dell'inosservanza della diffida

- 2185 Quali conseguenze entrano in linea di conto:
- l'inizio di una procedura di tassazione d'ufficio, se si tratta del pagamento di contributi paritari o dell'invio di un conteggio per tali contributi (v. N. 2134 segg.);
  - l'esecuzione (v. N. 6010 segg.);
  - l'infrazione di una multa disciplinare o d'ordine (v. N. 9013 segg.);
  - il deposito di una denuncia penale (v. N. 9001 segg.);
  - l'esclusione dalla procedura semplificata secondo gli [art. 2 e 3 LLN](#) (v. N. 2110).
- 2186 La riscossione degli interessi di mora non dipende dalla diffida (v. N. 4004).

#### 4.2 Diffida per violazione di prescrizioni d'ordine o di controllo d'altro genere ([art. 205 OAVS](#))

- 2187 Anche chi viola una prescrizione d'ordine o di controllo prevista dalla LAVS o dall'OAVS diversa da quelle concernenti il pagamento dei contributi e l'invio dei conteggi (v. N. 2001 segg. e 2059 segg.) riceve una diffida scritta della cassa di compensazione.

- 2188 Secondo l'[art. 205 OAVS](#) occorre, per esempio, notificare una diffida a colui che non adempie il suo obbligo di informazione e di notificazione ai sensi dell'[art.24 cpv. 4](#)<sup>80</sup>, dell'[art. 35 cpv. 2](#) e dell'[art. 209 cpv. 2 OAVS](#).
- 2189 Quali conseguenze dell'inosservanza della diffida entrano in linea di conto:
- la fissazione in una decisione, conformemente all'[art. 24 cpv. 5 OAVS](#), dei contributi d'acconto personali dovuti (v. le DIN);
  - l'avvio di una procedura di tassazione d'ufficio, se si tratta della fissazione dei contributi d'acconto paritari in caso di violazione dell'obbligo d'informazione secondo l'[art. 35 cpv. 2 OAVS](#) (v. N. 2042 segg.);
  - l'infrazione di una multa disciplinare (v. N. 9013 segg.);
  - il deposito di una denuncia penale (v. N. 9001 segg.);
  - l'esclusione dalla procedura semplificata secondo gli [art. 2 e 3 LLN](#) (v. N. 2110).
- 2190 A chi è oggetto della diffida viene addossata una tassa di diffida compresa tra i 20 e i 200 franchi ([art. 205 cpv. 1 OAVS](#)). Per il resto si applicano per analogia i N. 2176 segg.

## 5. Dilazione di pagamento

### 5.1 Definizione

- 2191 Concedendo una dilazione di pagamento, la cassa di compensazione libera il debitore dall'obbligo di versare i contributi nei termini ordinari di pagamento (v. N. 2010 e 2013) e gli permette di saldare il debito contributivo con acconti secondo il piano d'ammortamento (v. N. 2196 seg; [art. 34b OAVS](#)).
- 2192 Una proroga relativa a un solo versamento di contributi non costituisce una dilazione nel senso definito sopra.
- 2193 La dilazione di pagamento può essere accordata durante tutto il periodo della procedura di riscossione dei contributi.

2194 La dilazione di pagamento ai sensi dell'[art. 34b OAVS](#) e il rinvio della realizzazione ai sensi dell'[art. 123 LEF](#) devono essere distinti.

## 5.2 Condizioni

2195 La concessione della dilazione di pagamento implica che:

- le difficoltà finanziarie del debitore dei contributi siano rese verosimili;
- il debitore si impegni ad effettuare versamenti regolari e faccia subito un primo versamento; e che
- esistano motivi seri per ammettere che il debitore vuole e può versare nei termini gli acconti, oltre ai contributi correnti.

## 5.3 Piano d'ammortamento

2196 La dilazione di pagamento è concessa in base a un piano d'ammortamento che indichi le scadenze e l'importo degli acconti.

2197 Il piano d'ammortamento deve essere adattato alle condizioni finanziarie e personali del debitore dei contributi. Entro questi limiti gli acconti e le loro scadenze devono essere fissati in modo che il debito sia estinto il più presto possibile, ma in ogni caso prima dello spirare del termine quinquennale di prescrizione per mancata riscossione (v. N. 5033 segg.) o, in caso di credito di risarcimento dei danni, entro dieci anni (v. N. 8078).

## 5.4 Concessione della dilazione di pagamento

2198 La concessione e il rifiuto della dilazione di pagamento devono essere redatti in forma di decisione<sup>81</sup> (v. la CCONT).

---

<sup>81</sup> 21 gennaio 1953 RCC 1953 pag. 138 –

- 2199 La decisione che concede la dilazione di pagamento deve menzionare le conseguenze dell'inosservanza del piano d'ammortamento.
- 2200 Se la dilazione di pagamento è concessa per contributi paritari non ancora fissati mediante una decisione passata in giudicato e se vi è il pericolo che spiri il termine quinquennale di prescrizione del diritto di fissare i contributi (v. N. 5012 segg.), la cassa deve fissare i contributi in una decisione di tassazione o di contributi arretrati.
- 2201 Se la situazione economica del debitore si modifica quando la dilazione di pagamento è già stata concessa, la cassa di compensazione deve stabilire un piano d'ammortamento conforme alle nuove circostanze del caso. Il N. 2198 è applicabile per analogia.
- 2202 Se la situazione economica non si è modificata notevolmente, il debitore ritardatario non ha nessun diritto alla concessione di un nuovo piano d'ammortamento che preveda acconti inferiori<sup>82</sup>.
- 2203 Per garantire un'esecuzione corretta e regolare del piano d'ammortamento approvato, nella sua decisione la cassa di compensazione deve revocare l'effetto sospensivo attribuito ad un'eventuale opposizione (v. la CCONT).
- 2204 Il giudice esamina le decisioni relative alla dilazione di pagamento soltanto dal punto di vista della loro legalità<sup>83</sup>.

## 5.5 Effetti

- 2205 La concessione della dilazione di pagamento differisce la scadenza dei contributi secondo il piano d'ammortamento stabilito.

---

<sup>82</sup> 14 marzo 1959 RCC 1959 pag. 237 –

<sup>83</sup> 7 dicembre 1979 RCC 1981 pag. 321 –

- 2206 La dilazione di pagamento non interrompe i termini di prescrizione (v. N. 5012 segg., 5033 segg., 8078).
- 2207 La dilazione di pagamento è nulla se il debitore non osserva le clausole del piano d'ammortamento. L'intero debito ridiventa allora esigibile.
- 2208 Una dilazione di pagamento concessa dalla cassa di compensazione può, in determinate circostanze, esentare il debitore dall'obbligo d'indennizzo (v. N. 8031)<sup>84</sup>.
- 2209 La concessione della dilazione di pagamento sostituisce la diffida (v. N. 2174, 2° trattino). Se la dilazione è annullata, non è quindi necessario avviare la procedura di diffida, ma si può procedere immediatamente all'esecuzione relativa all'intero debito contributivo.

---

<sup>84</sup> 30 giugno 1998 VSI 1999 pag. 23 DTF 124 V 253  
15 ottobre 1998 VSI 1999 pag. 26 —

### **3ª parte: Reclamo di contributi arretrati, condono del reclamo di contributi arretrati e restituzione di contributi**

#### **1. Reclamo di contributi arretrati**

##### **1.1 Nozione**

- 3001 Le casse di compensazione devono esigere il pagamento dei contributi arretrati (reclamo di contributi arretrati) se vengono a sapere che una persona soggetta all'obbligo contributivo non ha pagato i contributi dovuti o ha pagato soltanto un importo inferiore a quello dovuto ([art. 39 OAVS](#)). Fatti salvi i N. 2160 segg., il reclamo deve rivestire la forma di decisione.
- 3002 Il reclamo può avere per oggetto sia i contributi paritari che i contributi personali.
- 3003 Si è in presenza di un reclamo di contributi arretrati ai sensi dell'[art. 39 OAVS](#) quando la cassa di compensazione reclama a posteriori contributi non versati o versati in misura insufficiente per periodi di pagamento precedenti, in particolare in occasione di un controllo presso datori di lavoro, dell'affiliazione retroattiva di una persona soggetta all'obbligo contributivo oppure di una procedura relativa al supplemento d'imposta<sup>85</sup>.
- 3004 Vanno distinti dal reclamo di contributi arretrati:
- la riscossione periodica dei contributi per l'anno corrente (v. N. 2005 segg.);
  - la tassazione secondo l'[art. 38 OAVS](#) (v. N. 2132 segg.);
  - l'adeguamento dei contributi d'acconto conformemente all'[art. 24 capoverso 3](#) e all'[art. 35 cpv. 2 OAVS](#) (v. N. 2050 segg.);
  - la compensazione dei contributi secondo l'[art. 25 cpv. 2](#) e l'[art. 36 cpv. 4 OAVS](#) (v. N. 2074 segg.; v. anche N. 4010).

---

<sup>85</sup> 28 settembre 1983 RCC 1984 pag. 403 –



- 3005 Si è in presenza di un reclamo di contributi paritari arretrati in particolare se:
- sono reclamati per la prima volta contributi dopo lo scadere del periodo di pagamento in seguito all'affiliazione retroattiva di una persona soggetta all'obbligo contributivo (v. N. 2005 segg.)<sup>86</sup>;
  - nel corso della procedura relativa al pagamento dei contributi effettivamente dovuti secondo l'[art. 35 cpv. 3 OAVS](#) risulta, dopo il pagamento e la procedura di conteggio conclusa, che per il periodo di conteggio sono stati riscossi contributi in misura insufficiente;
  - a compensazione conclusa e dopo pagamento dei contributi da compensare secondo l'[art. 36 cpv. 4 OAVS](#) risulta che per il periodo di conteggio sono stati riscossi contributi in misura insufficiente;
  - nella tassazione fiscale sono stati dedotti salari a titolo di spese per il conseguimento del reddito, ma su questi non sono stati versati contributi (N. 2142 5° trattino; v. anche le DSD).
- 3006 Si è in presenza di un reclamo di contributi personali arretrati in particolare se:
- sono reclamati per la prima volta contributi personali dopo lo scadere del periodo di pagamento (v. N. 2005 segg.) in seguito all'affiliazione retroattiva di una persona soggetta all'obbligo contributivo<sup>87</sup>;
  - in una decisione precedente i contributi effettivamente dovuti sono stati fissati a un livello troppo basso.
- 3007 Per il reclamo di contributi arretrati in caso di rendite, si vedano le DR; per la prescrizione, si vedano i N. 5001 segg.
- 3008 Per la riscossione degli interessi di mora, si vedano i N. 4001 segg.

---

86	9 maggio 1958	RCC 1958	pag. 427	DTFA 1958	pag. 121
	7 settembre 1962	RCC 1963	pag. 115	DTFA 1962	pag. 195
87	9 maggio 1958	RCC 1958	pag. 427	DTFA 1958	pag. 121
	7 settembre 1962	RCC 1963	pag. 115	DTFA 1962	pag. 195

## 1.2 Condizioni

- 3009 In linea di principio, le casse di compensazione sono tenute a reclamare il pagamento di tutti i contributi dovuti e non pagati<sup>88</sup>.
- 3010 Per il periodo in cui i contributi sono già stati fissati mediante decisione di contribuzione passata formalmente in giudicato, i contributi arretrati possono essere reclamati soltanto a condizione che le casse di compensazione riesaminino le decisioni passate in giudicato<sup>89</sup> (v. la CCONT; per il cambiamento delle condizioni riguardanti l'obbligo contributivo, v. N. 3024 segg.).
- 3011 In caso di modifica della prassi amministrativa – fondata su una nuova giurisprudenza o su nuove istruzioni amministrative –, le casse di compensazione non sono autorizzate a riesaminare le decisioni in materia di contributi passate in giudicato e a reclamare, in tali casi, contributi arretrati attenendosi alla nuova prassi. Devono, invece, applicarla a tutti i casi non ancora sbrigati<sup>90</sup>.
- 3012 Per il condono del pagamento di contributi arretrati, si vedano i N. 3042 segg.
- 3013 Il principio dell'agire secondo la buona fede è applicabile ai contributi paritari arretrati<sup>91</sup> (v. in merito la CCONT).
- 3014 In linea di principio spetta alla cassa di compensazione provare che nessun contributo è stato versato o che l'importo dei

<sup>88</sup>	6 febbraio	1951	RCC 1951	pag. 160	DTFA 1951	pag. 32
	17 maggio	1963	RCC 1963	pag. 455	DTFA 1963	pag. 99
	25 marzo	1992	RCC 1992	pag. 333	–	
<sup>89</sup>	24 gennaio	1953	RCC 1953	pag. 135	–	
	25 febbraio	1959	RCC 1959	pag. 296	DTFA 1959	pag. 25
	19 febbraio	1963	RCC 1963	pag. 273	DTFA 1963	pag. 84
	9 febbraio	1995	VSI 1995	pag. 147	DTF 121	V 1
<sup>90</sup>	27 giugno	1996	VSI 1996	pag. 256	DTF 122	V 165
	17 giugno	1957	RCC 1958	pag. 26	DTFA 1957	pag. 174
<sup>91</sup>	23 maggio	1958	RCC 1958	pag. 350	DTFA 1958	pag. 97
	3 settembre	1980	RCC 1981	pag. 194	DTF 106	V 139
	10 febbraio	1995	VSI 1995	pag. 156	–	

contributi pagati è inferiore a quello dovuto<sup>92</sup>. Per i contributi paritari sono applicabili per analogia i N. 2137 seg.

3015 Non occorre eseguire la procedura di diffida prima di emanare una decisione di pagamento di contributi arretrati (v. N. 2169 segg.)<sup>93</sup>.

3016 Quando, per un dato periodo, i contributi sono stati fissati in  
1/10 una decisione passata in giudicato e si rivelano poi inferiori a quelli dovuti, la cassa deve riconsiderare la decisione passata in giudicato e sostituirla con una nuova, la quale fissa il contributo totale dovuto per il periodo di contribuzione corrispondente<sup>94</sup>.

### 1.2.1 Modo di procedere

3017 La cassa di compensazione reclama il pagamento dei contributi arretrati.

3018 I contributi vanno versati entro 30 giorni dalla fatturazione. Per la fatturazione è determinante la data d'emissione della fattura, non la data d'invio al destinatario. La fattura deve essere inviata al più tardi alla data d'emissione.

3019 La fattura stabilisce espressamente la data ultima entro la quale il pagamento deve pervenire alla cassa.

3020 Se necessario, la cassa di compensazione emana una  
1/11 decisione formale. Nella misura in cui questa interessi i diritti e i doveri dei salariati, per principio deve essere notificata loro<sup>95</sup>.

---

<sup>92</sup>	1° maggio	1957	RCC 1958	pag. 60	DTFA 1957	pag. 127
<sup>93</sup>	7 settembre	1962	RCC 1963	pag. 115	DTFA 1962	pag. 195
<sup>94</sup>	2 settembre	2009	9C_33/2009		–	
<sup>95</sup>	13 dicembre	1978	RCC 1979	pag. 115	–	
	13 marzo	1987	RCC 1987	pag. 612	DTF 113	V 1

### 1.2.2 Contributi paritari

- 3021 I contributi del datore di lavoro e quelli del salariato devono essere reclamati al datore di lavoro, anche se questi ha ommesso di esigere i contributi del dipendente (v. N. 2032)<sup>96</sup>.
- 3022 Una decisione di pagamento di contributi paritari arretrati è fondata anche se il salario determinante è stato assegnato ad un'altra persona anziché al salariato designato nella decisione<sup>97</sup>.

### 1.2.3 Contributi personali

- 3023 Per il reclamo di contributi arretrati sul reddito dell'attività indipendente e per quello dei contributi degli assicurati senza attività, si vedano anche le DIN.

## 1.3 Cambiamento delle condizioni riguardanti l'obbligo contributivo

- 3024 Si parla di cambiamento delle condizioni riguardanti l'obbligo contributivo quando un reddito da lavoro, sottoposto all'obbligo contributivo, è in seguito valutato in modo differente, totalmente o parzialmente, oppure quando un assicurato che versava contributi come persona senza attività lucrativa ne esercitava una o viceversa.
- 3025 Nei casi in cui sia già passata in giudicato una decisione concernente i contributi alle assicurazioni sociali in questione per il cambiamento di statuto riguardante l'obbligo contributivo, deve esistere un motivo di riesame<sup>98</sup> (riconsiderazione o revisione processuale: v. l'[art. 53 LPGA](#) e la CCONT) se:
- un assicurato ha versato contributi personali su un reddito da attività lucrativa indipendente e questo reddito risulta poi

<sup>96</sup>	2 settembre	1949	RCC 1949	pag. 388	DTF 1949	pag. 179
	26 novembre	1956	RCC 1957	pag. 317	–	
<sup>97</sup>	27 novembre	1957	RCC 1958	pag. 93	–	
<sup>98</sup>	9 febbraio	1995	VSI 1995	pag. 147	–	
	27 giugno	1996	VSI 1996	pag. 256	DTF 122	V 165

essere compreso del tutto o in parte nel salario determinante;

- sono stati versati contributi paritari su un reddito che si rivela in seguito provenire da un'attività lucrativa indipendente;
- un assicurato è stato ritenuto persona senza attività lucrativa mentre aveva, durante questo tempo, conseguito un salario determinante.

- 3026 Se si tratta di un cambiamento di statuto riguardante l'obbligo contributivo riferito al futuro, per principio il primo esame dello statuto è effettuato liberamente<sup>99</sup>.
- 3027 Se il cambiamento delle condizioni riguardanti l'obbligo contributivo concerne sia retribuzioni sulle quali sono già stati riscossi contributi alle assicurazioni sociali che redditi su cui non è ancora stata emanata alcuna decisione, per quanto riguarda la parte già passata in giudicato bisogna verificare se esistano le premesse per una riconsiderazione o per una revisione processuale, mentre le condizioni per le retribuzioni non ancora rilevate vanno verificate liberamente<sup>100</sup>.
- 3028 Una decisione passata in giudicato che definisce determinate retribuzioni come reddito da attività lucrativa indipendente o dipendente può essere riconsiderata se si rivela senza dubbio errata e se la sua rettifica ha una notevole importanza ([art. 53 cpv. 2 LPGA](#)). La notevole importanza è normalmente soddisfatta, viste le conseguenze sulla qualità dell'assicurato in altre assicurazioni sociali (in particolare l'AD e la previdenza professionale).
- 3029 Si deve ritornare su una decisione passata in giudicato qualora vengano alla luce fatti rilevanti o mezzi di prova nuovi<sup>101</sup> in grado di modificarla e che non potevano essere prodotti in precedenza (revisione processuale, [art. 53 cpv. 1 LPGA](#)).

<sup>99</sup> 9 febbraio 1995 VSI 1995 pag. 147 –

<sup>100</sup> 9 febbraio 1995 VSI 1995 pag. 147 –

<sup>101</sup> 8 marzo 1993 – DTF 119 V 183

22 dicembre 1993 – DTF 119 V 477

- 3030 Se la riconsiderazione o la revisione processuale nei casi di cui ai N. 3025 e 3027 accerta l'esistenza di un salario determinante, va emanata una decisione di pagamento dei contributi arretrati.
- 3031 Se la riconsiderazione o la revisione processuale nei casi di cui ai N. 3025 e 3027 accerta l'esistenza di un reddito da attività lucrativa indipendente, i contributi vanno stabiliti mediante una decisione fissante l'ammontare dei contributi. Sono determinanti gli [art. 22 segg. OAVS](#) (v. le DIN).
- 3032 La decisione (di pagamento dei contributi arretrati o fissante l'ammontare dei contributi), oltre agli elementi abituali, deve comprendere:
- l'abrogazione della decisione già passata in giudicato con relativa motivazione;
  - l'indicazione che la decisione comporta un cambiamento delle condizioni.
- 3033 Il fatto che la decisione iniziale di pagamento di contributi sia stata emanata dalla cassa che reclama i contributi paritari arretrati o provenga da un'altra cassa<sup>102</sup> è irrilevante.
- 3034 Se contributi paritari arretrati sono reclamati per un anno nel quale l'assicurato ha conseguito anche un reddito da un'attività indipendente e se il reddito del periodo di calcolo comprendeva anche una parte di salario determinante, questa parte deve essere separata dal reddito di questo periodo e il contributo dovuto sul reddito dell'attività indipendente deve essere ricalcolato sul reddito rimanente<sup>103</sup>.

<sup>102</sup>	13 aprile	1957	RCC 1957	pag. 364	–
<sup>103</sup>	13 aprile	1957	RCC 1957	pag. 364	–
	5 luglio	1957	RCC 1958	pag. 65	–
	25 febbraio	1959	RCC 1959	pag. 296	DTFA 1959 pag. 25
	9 novembre	1960	RCC 1961	pag. 283	DTFA 1960 pag. 303

**– Conteggio o restituzione di contributi pagati in più nei casi di cui al N. 3030**

- 3035 I contributi pagati in più sul reddito dell'attività indipendente  
1/13 per l'anno oggetto di un reclamo di contributi paritari arretrati devono essere attribuiti alla parte a carico del salariato dei contributi paritari reclamati al datore di lavoro<sup>104</sup>.
- 3036 Questa regola vale anche quando la cassa che reclama i contributi paritari non è quella cui sono stati versati i contributi personali da attribuire ai contributi paritari<sup>105</sup>.
- 3037 Se i contributi paritari sono stati pagati interamente dal datore di lavoro, o se i contributi personali versati oltrepassano l'importo dei contributi del salariato, la cassa di compensazione deve restituire all'assicurato i contributi personali eccedenti<sup>106</sup>.
- 3038 Il conteggio dei contributi e la restituzione di quelli eccedenti sono effettuati d'ufficio.

**– Conteggio o restituzione di contributi pagati in più nei casi di cui al N. 3031**

- 3039 I contributi del datore di lavoro versati erroneamente vanno restituiti alla persona che li ha versati credendo di essere il datore di lavoro dell'assicurato.
- 3040 I contributi del salariato devono essere attribuiti ai contributi personali dovuti dall'assicurato, a meno che la persona che ha versato i contributi paritari provi di non aver dedotto i contributi dal salario. In questo caso, anche i contributi del salariato devono essere restituiti al datore di lavoro. Per il resto, i N. 3070 segg. sono applicabili per analogia.

---

<sup>104</sup>	25 febbraio	1959	RCC 1959	pag. 296	DTFA 1959	pag. 25
<sup>105</sup>	25 febbraio	1959	RCC 1959	pag. 296	DTFA 1959	pag. 25
<sup>106</sup>	9 novembre	1960	RCC 1961	pag. 281	DTFA 1960	pag. 309

## – Prescrizione

3041 Per la prescrizione del diritto alla restituzione dei contributi si vedano i N. 5055 segg.

## 2. Condono del pagamento di contributi arretrati

### 2.1 Definizione

3042 Il condono totale o parziale del pagamento di contributi arretrati deve essere accordato al debitore che riteneva in buona fede di non dover pagare i contributi reclamati, se questo pagamento costituirebbe per lui un onere troppo grave, tenendo conto delle sue condizioni economiche ([art. 40 cpv. 1 OAVS](#)).

3043 La precedente disposizione si applica esclusivamente ai contributi paritari. Per i contributi arretrati dovuti da lavoratori indipendenti, da assicurati senza attività lucrativa e da dipendenti i cui datori di lavoro non sono tenuti a pagare contributi, è applicabile l'[art.11 cpv. 1 LAVS](#) (v. in merito le DIN)<sup>107</sup>.

3044 Può essere condonato soltanto il pagamento di contributi arretrati (v. N. 3003), e non il pagamento dei contributi reclamati per il periodo corrente del conteggio<sup>108</sup>.

### 2.2 Condizioni

#### 2.2.1 In generale

3045 Il condono del pagamento di contributi è subordinato a due condizioni: la buona fede e l'onere troppo grave. Entrambe queste condizioni devono essere adempiute ([art. 40 cpv. 1 OAVS](#))<sup>109</sup>.

<sup>107</sup>	16 febbraio	1959	RCC 1959	pag. 125	DTFA 1959	pag. 47
	6 novembre	1987	RCC 1988	pag. 132	DTF 113	V 248
<sup>108</sup>	9 maggio	1958	RCC 1958	pag. 427	DTFA 1958	pag. 121
<sup>109</sup>	10 dicembre	1958	RCC 1959	pag. 63	DTFA 1958	pag. 237
	6 novembre	1987	RCC 1988	pag. 132	DTF 113	V 248
	3 settembre	1980	RCC 1981	pag. 194	DTF 106	V 139



- 3046 Secondo la giurisprudenza, il condono non deve inoltre recare danno ai salariati interessati dal provvedimento, ovvero per i salariati non devono venire a crearsi lacune contributive<sup>110</sup>. Sempre che non ne derivi un onere eccessivo, i salariati interessati devono essere sentiti.
- 3047 Le condizioni per il condono dei contributi devono essere riunite nella persona del debitore, cioè in generale nella persona del datore di lavoro. Di regola, le condizioni del salario non entrano in linea di conto<sup>111</sup> (v. tuttavia N. 3054).
- 3048 Il condono dei contributi può anche essere accordato ad una persona giuridica<sup>112</sup> o ad una società di persone; in tal caso, bisogna anche considerare le condizioni economiche dei soci illimitatamente responsabili.

### 2.2.2 Buona fede

- 3049 Bisogna dare per scontato che il datore di lavoro conosca il suo obbligo di pagare contributi sui salari da lui versati<sup>113</sup>.
- 3050 Non è in buona fede chiunque non consideri le circostanze con debita scrupolosità e non versi tutti i contributi dovuti alla cassa di compensazione. Il datore di lavoro che ha dei dubbi sul versamento di contributi paritari su una prestazione da lui versata deve informarsi presso la cassa di compensazione. Se non lo fa, non si può considerare che abbia agito in buona fede<sup>114</sup>.

<sup>110</sup>	30 novembre	1954	RCC 1955	pag. 196	DTFA 1954	pag. 269
	20 aprile	1956	RCC 1956	pag. 230	–	
	3 settembre	1980	RCC 1981	pag. 194	DTF 106	V 139
<sup>111</sup>	10 dicembre	1958	RCC 1959	pag. 63	DTFA 1958	pag. 237
<sup>112</sup>	30 novembre	1954	RCC 1955	pag. 196	DTFA 1954	pag. 269
	20 aprile	1956	RCC 1956	pag. 230	–	
	6 novembre	1987	RCC 1988	pag. 132	DTF 113	V 248
<sup>113</sup>	20 aprile	1956	RCC 1956	pag. 230	–	
<sup>114</sup>	20 aprile	1956	RCC 1956	pag. 230	–	
	23 maggio	1960	RCC 1961	pag. 154	–	

3051 Non c'è buona fede neppure quando colui che deve versare i contributi non rispetta le istruzioni ufficiali concernenti i suoi obblighi legali<sup>115</sup>.

### 2.2.3 Onere troppo grave

3052 Il pagamento di contributi arretrati costituisce un onere troppo grave per il datore di lavoro quando lo mette in uno stato di disagio e gli impedisce di far fronte ai suoi bisogni indispensabili e a quelli della sua famiglia<sup>116</sup>.

3053 La nozione di onere troppo grave corrisponde a quella dell'inesigibilità ai sensi dell'[art.11 cpv. 1 LAVS](#) sulla riduzione dei contributi<sup>117</sup> (v. in merito le DIN).

3054 Il fatto che il datore di lavoro non possa più ottenere il pagamento dei contributi da parte dei salariati non giustifica di per sé l'ammissione dell'onere troppo grave<sup>118</sup>. Occorre tuttavia tenerne conto quando si valutano le condizioni economiche del datore di lavoro.

3055 Sono determinanti le condizioni dei debitori di contributi nel momento in cui la cassa di compensazione reclama il pagamento dei contributi arretrati<sup>119</sup>.

3056 Se le circostanze cambiano durante la procedura del condono, sono determinanti le nuove circostanze.

<sup>115</sup>	6 novembre	1974	RCC 1975	pag. 205	DTF	100	V	151
<sup>116</sup>	11 novembre	1957	RCC 1958	pag. 97	–			
	15 ottobre	1958	RCC 1958	pag. 426	–			
	19 maggio	1960	RCC 1961	pag. 155	–			
	6 novembre	1987	RCC 1988	pag. 132	DTF	113	V	248
<sup>117</sup>	15 ottobre	1958	RCC 1958	pag. 426	–			
<sup>118</sup>	11 novembre	1957	RCC 1958	pag. 97	–			
<sup>119</sup>	7 novembre	1972	RCC 1973	pag. 527	DTF	98	V	251
	6 novembre	1987	RCC 1988	pag. 132	DTF	113	V	248

## 2.3 Procedura di condono

### 1/18 2.3.1 Domanda di condono e di condono accordato d'ufficio

- 3057 Il debitore di contributi che desidera il condono deve presentare una richiesta scritta. Può anche farla verbalmente presso la cassa di compensazione, ma si deve allora stendere un verbale e farlo firmare all'interessato ([art. 40 cpv. 2 OAVS](#); v. tuttavia N. 3064).
- 3058 La richiesta deve essere depositata presso la cassa di compensazione entro trenta giorni dalla notifica della decisione di pagamento di contributi arretrati ([art. 40 cpv. 2 OAVS](#)).
- 3059 Il debitore di contributi deve motivare la richiesta e provare i fatti che adduce per ottenere il condono ([art. 40 cpv. 2 OAVS](#)).
- 3060 Di regola, la richiesta può essere presentata solo dal datore di lavoro e non dai salariati.
- 3061 Quando le condizioni necessarie per il condono del pagamento di contributi arretrati sono manifestamente adempiute, la cassa di compensazione può pronunciare il condono d'ufficio ([art. 40 cpv. 3 OAVS](#)).

### 2.3.2 Decisione di condono

- 3062 La cassa di compensazione deve pronunciarsi sulla richiesta in una decisione ([art. 40 cpv. 2 e 4 OAVS](#)).

### 2.3.3 Condono dei contributi in caso di litispendenza

- 3063 Nella procedura di opposizione contro la decisione di pagamento di contributi arretrati la cassa di compensazione sbriga la richiesta di condono con una decisione su opposizione.
- 3064 Se un procedimento di ricorso avente per oggetto un debito contributivo è pendente, il condono di questi contributi può

essere richiesto nel corso del processo, a titolo di conclusioni subordinate.

- 3065 La cassa di compensazione deve allora pronunciarsi su questa richiesta e presentare in merito una proposta al giudice (decisione emanata "lite pendente"). Questa proposta sostituisce la decisione di condono e permette al tribunale cantonale delle assicurazioni di deliberare sulla questione<sup>120</sup>.

### 3. Restituzione dei contributi

#### 3.1 Definizione

- 3066 Chiunque ha pagato contributi non dovuti può reclamarne la restituzione alla cassa di compensazione ([art. 41 OAVS](#))<sup>121</sup>.
- 3067 I contributi fissati in una decisione passata in giudicato non possono, in via di massima, essere oggetto di una richiesta di restituzione<sup>122</sup>. La restituzione di tali contributi può avvenire soltanto se la cassa di compensazione riconsidera la sua decisione (v. l'[art. 53 cpv. 2 LPGA](#) e la CCONT).
- 3068 È esclusa la restituzione di contributi fissati da una sentenza del giudice passata materialmente in giudicato.
- 3069 Si deve operare una distinzione tra la restituzione vera e propria e il rimborso di contributi versati a giusto titolo, concesso sotto certe condizioni a stranieri e ai loro superstiti secondo l'[art. 18 cpv. 3 LAVS](#) (v. l'[OR-AVS](#) e le direttive in materia; v. anche N. 5059).

Per la restituzione dei contributi in caso di cambiamento delle condizioni riguardanti l'obbligo contributivo, si vedano i N. 3035 segg; per la prescrizione del diritto di reclamare la restituzione, si vedano i N. 5055 segg.

<sup>120</sup>	13 aprile	1950	RCC 1950	pag. 260	–
<sup>121</sup>	1° dicembre	1982	RCC 1983	pag. 374	–
<sup>122</sup>	29 febbraio	1980	RCC 1980	pag. 466	–

Per la restituzione o il conteggio di contributi se un assicurato che non esercita un'attività lucrativa ha pagato contributi sul reddito lavorativo, si vedano le DIN.

### **3.2 Persone legittimate a chiedere la restituzione**

- 3070 Il diritto di reclamare la restituzione dei contributi spetta alla persona che li ha versati o ai suoi eredi.
- 3071 Anche i contributi del salariato devono in via di massima essere restituiti al datore di lavoro. Devono essere restituiti in ogni caso se è stato quest'ultimo a versarli.
- 3072 Dal canto suo, il datore di lavoro deve restituire al salariato la parte dei contributi paritari pagata da quest'ultimo.
- 3073 I contributi del salariato devono essergli restituiti direttamente se questi non è più al servizio del datore di lavoro.
- 3074- soppressi  
3075  
1/14

### **3.3 Procedura**

- 3076 La persona soggetta all'obbligo contributivo deve per principio chiedere la restituzione di contributi.
- 3077 Tuttavia, se la cassa di compensazione constatata senza riserve che una persona ha pagato contributi manifestamente indebiti, deve restituirli d'ufficio.
- 3078 La cassa di compensazione deve restituire i contributi o compensarli con debiti contributivi.
- 3079 Se la restituzione di un importo esiguo comporterebbe un onere eccessivo, le casse di compensazione possono accreditare l'importo da restituire su fatture di futuri debiti contributivi, a condizione che la persona soggetta all'obbligo contributivo non vi si opponga (v. le DIN).

- 3080 Nell'ambito della procedura relativa ai contributi d'acconto secondo l'[art.24 cpv. 1](#) e l'[art. 35 cpv. 1 OAVS](#), la restituzione avviene di regola nel quadro della procedura di compensazione ([art. 25](#) e [art. 36 OAVS](#)).
- 3081 I contributi pagati in più possono essere restituiti già prima della compensazione, se la persona soggetta all'obbligo contributivo non deve alcun contributo per il periodo di pagamento in questione oppure in caso di mutamento importante secondo l'[art. 24 cpv. 4](#) o l'[art. 35 cpv. 2 OAVS](#) (v. i N. 2047 segg. e le DIN).
- 3082 Per il pagamento degli interessi compensativi, si vedano i N. 4032 segg.

### **3.4 Restituzione dei contributi paritari versati su prestazioni soggette all'imposta federale diretta sull'utile netto delle persone giuridiche**

#### **3.4.1 In generale**

- 3083 Si può chiedere la restituzione dei contributi paritari versati sulle prestazioni di persone giuridiche (società o cooperative) oggetto di una tassazione passata in giudicato che le sottopone all'imposta federale diretta sull'utile netto (v. le DSD). Per tali richieste di restituzione si applicano i N. 3066–3082, a meno che qui di seguito non sia stabilito altrimenti.

#### **3.4.2 Procedura**

- 3084 La richiesta di restituzione deve essere inoltrata per iscritto. Un facsimile dell'apposito modulo è allegato al presente documento.  
Se si utilizza il modulo, le pagine 1–3 devono essere inviate all'autorità fiscale cantonale per l'imposta federale diretta, la pagina 4 direttamente alla cassa di compensazione. L'autorità fiscale rinvia al datore di lavoro le pagine 2 e 3, debitamente compilate, nelle quali si dichiara che la prestazione è stata inclusa nell'utile netto imponibile della persona giuridica e di conseguenza assoggettata all'imposta federale diretta. Il

datore di lavoro inoltra quindi alla cassa di compensazione la richiesta motivata di restituzione dei contributi (pagina 3).

Altri documenti, quali, per esempio, la corrispondenza con le autorità fiscali, non costituiscono prove sufficienti.

Se richiesto dalla cassa di compensazione, vanno allegati altri documenti (estratti di contabilità ecc.).

- 3085 La richiesta deve essere presentata dal datore di lavoro; eccezionalmente può essere inoltrata anche dal salariato.
- 3086 Se la richiesta è presentata dal datore di lavoro, il salariato dovrà autorizzare per iscritto la cassa di compensazione a restituire al datore di lavoro i contributi che egli ha versato. L'autorizzazione deve essere rilasciata sulla richiesta di restituzione o sulla dichiarazione menzionata al N. 3084.
- 3087 Se la richiesta è presentata dal salariato, i contributi del datore di lavoro devono essere restituiti direttamente a quest'ultimo.

### **3.4.3 Termini di scadenza**

- 3088 La richiesta di restituzione di contributi deve essere presentata per iscritto alla cassa di compensazione entro un anno dal momento in cui la tassazione dell'imposta federale diretta è passata in giudicato, poiché altrimenti sopravviene la prescrizione (v. N. 5069).
- 3089 Le casse di compensazione devono richiamare in modo mirato l'attenzione delle società o delle cooperative sul termine di scadenza figurante al N. 3088, riferendosi all'[art. 16 cpv. 3 LAVS](#) (v. N. 5055–5066).

### 3.4.4 Esame delle richieste

- 3090 La cassa di compensazione non è tuttavia vincolata dalla decisione dell'autorità fiscale, che risulta dal modulo di dichiarazione citato al N. 3084<sup>123</sup>.
- 3091 La cassa di compensazione deve accertarsi che i contributi di cui si chiede la restituzione siano realmente stati pagati. A questo scopo, se ciò non è desumibile dalla dichiarazione (v. N. 3084), deve ricercare in quale anno la prestazione è stata concessa o accreditata. Dal punto di vista dell'AVS, non è importante sapere a quale anno la prestazione si riferisce.
- 3092 Se nella dichiarazione citata al N. 3084 le prestazioni vengono espressamente indicate come tantièmes (partecipazioni agli utili) o se altre prestazioni in denaro appaiono come tantièmes dissimulate, la richiesta di rimborso deve essere rifiutata per tale importo (v. le DSD).
- 3093 Se la domanda di rimborso è rifiutata dalla cassa di compensazione, il rifiuto dovrà essere notificato al datore di lavoro e al salariato mediante decisione.
- 3094 Se il reddito da cui sono stati restituiti i contributi è già stato iscritto nel CI dell'assicurato, questa iscrizione deve essere corretta (v. le D CA/CI).



## 4ª parte: Interessi di mora e compensativi

### 1. In generale

- 4001 1/09 Nell'ambito dei contributi, gli interessi di mora sono interessi di compensazione in quanto sono volti a compensare l'utile conseguito dal debitore pagando i suoi contributi in ritardo con il danno subito dal creditore. Gli interessi di mora sono dovuti anche se il ritardo non è imputabile ad una manchevolezza della cassa di compensazione né ad una colpa dell'assicurato<sup>124</sup>.
- 4002 Gli interessi di mora hanno un carattere accessorio: se e nella misura in cui un credito per contributi è estinto giusta l'[art. 16 cpv. 2 e 3 LAVS](#), non è più possibile far valere interessi di mora o compensativi<sup>125</sup>.
- 4003 Gli interessi di mora sono dovuti dalle persone soggette all'obbligo contributivo, mentre gli interessi compensativi vanno loro versati. Gli interessi di mora sui contributi salariali sono dovuti dai datori di lavoro ed a questi ultimi vanno versati gli interessi compensativi. Non è ammissibile addossare gli interessi di mora al lavoratore. Rimangono riservati i casi dei vignaioli a cottimo ([art. 37 OAVS](#))<sup>126</sup>.

## 2. Interessi di mora

### 2.1 Principio

- 4004 1/09 Gli interessi di mora sono dovuti non appena sono soddisfatte le condizioni poste per la loro riscossione dall'[art. 41<sup>bis</sup> cpv. 1 OAVS](#), conforme alla legge<sup>127</sup>. Né la diffida né la colpa

124	24 gennaio	1992	RCC 1992	pag. 177	–		
	9 aprile	2008	9C_202/2007		DTF	134	V 202
125	6 marzo	1985	RCC 1985	pag. 276	DTF	111	V 89
	10 settembre	1991	RCC 1991	pag. 520	DTF	117	V 185
	24 dicembre	1993	VSI 1994	pag. 177	DTF	119	V 233
126	26 marzo	1984	RCC 1984	pag. 509	–		
127	9 aprile	2008	9C_202/2007		DTF	134	V 202

del debitore<sup>128</sup> costituiscono una condizione che implica il pagamento d'interessi di mora<sup>129</sup>.

Per gli interessi di mora nell'AVS/AI facoltativa si vedano le DAF.

4005 Gli interessi di mora vengono versati nei casi seguenti:

## 2.2 In generale

([art. 41<sup>bis</sup> cpv. 1 lett. a OAVS](#))

### 2.2.1 Definizione

4006 Di regola gli interessi di mora devono essere versati sui contributi non pagati entro 30 giorni dalla fine del periodo di pagamento (v. N. 2005 segg.). Ne fanno parte i contributi fatturati per il periodo di pagamento, compresi quelli effettivamente dovuti e da versare per questo periodo e:

- i contributi paritari d'acconto dovuti per il periodo di pagamento giusta l'[art. 35 cpv. 1 OAVS](#);
- i contributi paritari effettivamente dovuti per il periodo di pagamento giusta l'[art. 35 cpv. 3 OAVS](#);
- i contributi personali d'acconto dovuti per il periodo di pagamento conformemente all'[art. 24 OAVS](#).

### 2.2.2 Riscossione degli interessi

4007 Vanno riscossi interessi se i contributi dovuti per il periodo di pagamento non sono ancora stati pagati 30 giorni dopo il termine di quest'ultimo ([art. 41<sup>bis</sup> cpv. 1 lett. a OAVS](#)). Si vedano il N. 4052 per quanto riguarda la definizione di pagamento e il N. 4040 segg. per il termine.

128	24 gennaio	1992	RCC 1992 pag. 177	–			
	9 aprile	2008	9C_202/2007	DTF	134	V	202
129	26 febbraio	1985	RCC 1985 pag. 274	–			

### 2.2.3 Decorrenza degli interessi

4008 1/18 Gli interessi decorrono dal termine del periodo di pagamento per il quale sono dovuti fino al loro pagamento completo ([art. 41<sup>bis</sup> cpv. 1 lett. a e cpv. 2 OAVS](#)), al rilascio dell'attestato di carenza di beni definitivo ([art. 149 cpv. 4 LEF](#)) o all'apertura del fallimento ([art. 209 LEF](#)) oppure alla concessione della moratoria concordataria, a condizione che il concordato non preveda disposizioni divergenti ([art. 297 cpv. 7 LEF](#)). Si vedano il N. 4052 per la definizione di pagamento, i N. 4054 segg. per il calcolo degli interessi e i N. 4060 segg. per la decorrenza degli interessi in caso di esecuzione.

### 2.3 Contributi arretrati reclamati per gli anni civili passati ([art. 41<sup>bis</sup> cpv. 1 lett. b OAVS](#))

#### 2.3.1 Definizione

4009 1/18 Sono considerati contributi arretrati reclamati per un anno civile passato quelli che non è stato possibile richiedere fino alla fine dell'anno civile per il quale sono dovuti. Il reclamo di contributi arretrati per l'anno civile in corso – fatta eccezione per il caso disciplinato ai N. 4024 segg. – non fa maturare nessun interesse. Per la nozione di reclamo di contributi arretrati si vedano i N. 3001 segg.

4010 1/18 Non costituiscono un reclamo di crediti arretrati per anni passati segnatamente:

- l'adeguamento dei contributi paritari e di quelli personali d'acconto giusta l'[art. 35 cpv. 2](#) e l'[art. 24 cpv. 3 OAVS](#) ([v. N. 3004](#));
- l'adeguamento entro il 30 gennaio al più tardi (entrata del pagamento presso la cassa di compensazione) dei contributi d'acconto per l'anno civile passato in caso di contributi paritari;
- l'adeguamento dei contributi d'acconto per gli anni civili passati in caso di contributi personali (v. al riguardo N. 2047 segg. e [art. 41<sup>bis</sup> cpv. 1 lett. f OAVS](#) a contrario);

- i crediti compensativi giusta l'[art. 36 cpv. 4](#) e l'[art. 25 cpv. 2 OAVS](#) ([art. 41<sup>bis</sup> cpv. 1 lett. c, d, e e f OAVS](#) come anche N. 4014 segg., 4017 segg., 4020 segg. e 4024 segg.);
- il pagamento dei contributi effettivamente dovuti in base al conteggio per l'anno civile precedente secondo la procedura di cui all'[art. 35 cpv. 3 OAVS](#) ([art. 41<sup>bis</sup> cpv. 1 lett. a OAVS](#) come anche N. 4007 seg.).

- 4011 Rientrano nella regolamentazione concernente il reclamo di contributi arretrati in particolare:
- i contributi salariali arretrati reclamati per gli anni civili passati in caso di affiliazione retroattiva del datore di lavoro;
  - i contributi salariali arretrati reclamati per gli anni civili passati in base ad un controllo del datore di lavoro;
  - i contributi personali arretrati reclamati per gli anni di contribuzione passati in caso di affiliazione retroattiva della persona assicurata;
  - i contributi personali d'acconto arretrati reclamati per gli anni di contribuzione passati in caso di affiliazione retroattiva;
  - i contributi personali arretrati reclamati in base ad una tassazione consecutiva ad una procedura per sottrazione d'imposte;
  - i contributi salariali arretrati reclamati dopo l'avvenuta compensazione come anche i contributi personali arretrati reclamati, fatta eccezione per quelli che devono essere fatturati in base ad una rettifica della dichiarazione fiscale (v. N. 4021).

### 2.3.2 Riscossione degli interessi

- 4012 Vanno riscossi interessi se vengono reclamati contributi arretrati per gli anni civili passati ([art. 41<sup>bis</sup> cpv. 1 lett. b OAVS](#)).
4012. In caso di reclamo di contributi d'acconto personali arretrati si  
 1 procede al calcolo e alla riscossione degli interessi di mora  
 1/18 non già al momento del reclamo, bensì solo una volta stabilito l'ammontare definitivo dei contributi in base alla comunicazione fiscale. Le persone tenute al pagamento dei contributi vanno informate al riguardo al momento del reclamo.

### 2.3.3 Decorrenza degli interessi

4013 1/18 Gli interessi decorrono dal 1° gennaio successivo alla fine dell'anno civile per il quale i contributi sono dovuti fino alla fatturazione, a condizione che i contributi vengano versati entro 30 giorni ([art. 39 cpv. 2](#) in combinato disposto con l'[art. 41<sup>bis</sup> cpv. 1 lett. a e cpv. 2 OAVS](#)) o, in caso contrario, fino al loro pagamento completo, al rilascio dell'attestato di carenza di beni definitivo ([art. 149 cpv. 4 LEF](#)) o all'apertura del fallimento ([art. 209 LEF](#)) oppure alla concessione di una moratoria concordataria, a condizione che il concordato non preveda disposizioni divergenti ([art. 297 cpv. 7 LEF](#)). Si vedano il N. 4052 per la definizione di pagamento, i N. 4054 segg. per il calcolo degli interessi e i N. 4060 segg. per la decorrenza degli interessi in caso di esecuzione.

## 2.4 Contributi salariali da compensare

([art. 41<sup>bis</sup> cpv. 1 lett.c OAVS](#))

### 2.4.1 Definizione

4014 I contributi salariali da compensare corrispondono alla differenza tra i contributi effettivamente dovuti e gli acconti versati.

### 2.4.2 Riscossione degli interessi

4015 Si devono riscuotere interessi di mora se i contributi da compensare non vengono pagati entro 30 giorni dalla fatturazione ([art. 41<sup>bis</sup> cpv. 1 lett. c OAVS](#)). Si vedano i N. 4043 seg. per la definizione di fatturazione, il N. 4052 per quella di pagamento e i N. 4040 segg. per il termine.

### 2.4.3 Decorrenza degli interessi

4016 1/18 Gli interessi decorrono dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione fino al pagamento completo dei contributi ([art. 41<sup>bis</sup> cpv. 1 lett. c e cpv. 2 OAVS](#)), al rilascio dell'attestato di carenza di beni definitivo ([art. 149 cpv. 4 LEF](#)) o

all'apertura del fallimento ([art. 209 LEF](#)) oppure alla concessione di una moratoria concordataria, a condizione che il concordato non preveda disposizioni divergenti ([art. 297 cpv. 7 LEF](#)). Si vedano il N. 4052 per la definizione di pagamento, i N. 4054 segg. per il calcolo degli interessi e i N. 4060 segg. per la decorrenza degli interessi in caso di esecuzione.

## 2.5 Conteggio presentato in ritardo

([art. 41<sup>bis</sup> cpv. 1 lett. d OAVS](#))

### 2.5.1 Definizione

4017 I datori di lavoro tenuti a versare contributi d'acconto devono presentare un regolare conteggio entro 30 giorni dalla fine dell'anno civile ([art. 36 cpv. 2 e 3 OAVS](#)). Il conteggio viene considerato presentato in ritardo se non viene consegnato alla cassa di compensazione entro il 30 gennaio seguente la fine dell'anno civile per il quale i contributi sono dovuti o se viene consegnato per tempo ma non risponde ai requisiti dell'[art. 36 cpv. 1 OAVS](#) (v. N. 2059 segg.). Per quanto attiene alla riscossione degli interessi, un conteggio risponde ai requisiti se i documenti forniti contengono le indicazioni sui salari soggetti a contribuzione necessarie per la fatturazione.

### 2.5.2 Riscossione degli interessi

4018 Si devono riscuotere interessi di mora se i datori di lavoro non presentano un conteggio entro 30 giorni dalla fine dell'anno civile e se in quel momento vi sono ancora contributi in mora ([art. 41<sup>bis</sup> cpv. 1 lett. d OAVS](#)). Si vedano i N. 4040 segg. per quanto riguarda il termine.

### 2.5.3 Decorrenza degli interessi

4019 1/18 Gli interessi decorrono dal 1° gennaio che segue la fine del periodo di conteggio fino alla presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di quest'ultimo, fino alla fatturazione da parte della cassa di compensazione ([art. 41<sup>bis</sup> cpv. 1 lett. d e cpv. 2 OAVS](#)), al rilascio dell'attestato di carenza di beni

definitivo ([art. 149 cpv. 4 LEF](#)) oppure all'apertura del fallimento ([art. 209 LEF](#)) o alla concessione della moratoria concordataria, a condizione che il concordato non preveda disposizioni divergenti ([art. 297 cpv. 7 LEF](#)). Si vedano i N. 4054 segg. per il calcolo degli interessi e i N. 4060 segg. per la decorrenza degli interessi in caso di esecuzione.

## **2.6 Contributi personali da compensare** ([art. 41<sup>bis</sup> cpv. 1 lett. e OAVS](#))

### **2.6.1 Definizione**

- 4020 I contributi personali da compensare corrispondono alla differenza tra i contributi effettivamente dovuti e gli acconti versati.
- 4021 Essi comprendono anche i contributi fatturati in base ad una rettifica della dichiarazione fiscale, ma non quelli reclamati in seguito ad un'affiliazione retroattiva o ad una procedura per sottrazione d'imposte.

### **2.6.2 Riscossione degli interessi**

- 4022 Si devono riscuotere interessi di mora se i contributi da compensare non vengono pagati entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione ([art. 41<sup>bis</sup> cpv. 1 lett. e OAVS](#)). Si vedano i N. 4043 segg. per la definizione di fatturazione, il N. 4052 per quella di pagamento e i N. 4040 segg. per il termine.

### **2.6.3 Decorrenza degli interessi**

- 4023 1/18 Gli interessi decorrono dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione fino al pagamento completo dei contributi ([art. 41<sup>bis</sup> cpv. 1 lett. e e cpv. 2 OAVS](#)), al rilascio dell'attestato di carenza di beni definitivo ([art. 149 cpv. 4 LEF](#)) o all'apertura del fallimento ([art. 209 LEF](#)) oppure alla concessione della moratoria concordataria, a condizione che il concordato non preveda disposizioni divergenti ([art. 297 cpv. 7](#)

[LEF](#)). Si vedano il N. 4052 per la definizione di pagamento, i N. 4054 segg. per il calcolo degli interessi e i N. 4060 segg. per la decorrenza degli interessi in caso di esecuzione.

## **2.7 Contributi d'acconto almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti** ([art. 41<sup>bis</sup> cpv. 1 lett. f OAVS](#))

### **2.7.1 Definizione**

4024 I contributi effettivamente dovuti per l'anno di contribuzione sono quelli fissati giusta l'[art. 25 cpv. 1 OAVS](#). Per contributi d'acconto vanno intesi gli acconti pagati in base a quelli fissati per l'anno di contribuzione giusta l'[art. 24 OAVS](#). I contributi da compensare corrispondono alla differenza tra i contributi effettivamente dovuti e gli acconti versati.

### **2.7.2 Riscossione degli interessi**

4025 Si devono riscuotere interessi di mora se, il 1° gennaio dopo 1/10 il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, i contributi d'acconto versati sono almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti ([art. 41<sup>bis</sup> cpv. 1 lett. f OAVS](#)). I contributi effettivamente dovuti fungono da base di calcolo o, in altre parole, costituiscono il 100 per cento (v. al riguardo l'esempio 2 nell'allegato 1)<sup>130</sup>.

4026 Se vengono riscossi interessi di mora giusta l'[art. 41<sup>bis</sup> cpv. 1 lett. f OAVS](#), non si possono riscuotere contemporaneamente interessi di mora sui contributi da compensare conformemente alla lettera e dello stesso articolo.

### **2.7.3 Decorrenza degli interessi**

4027 Gli interessi di mora decorrono dal 1° gennaio dopo la fine 1/18 dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione fino alla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a condi-



zione che i contributi vengano versati entro 30 giorni, altrimenti fino al pagamento completo dei contributi ([art. 41<sup>bis</sup> cpv. 1 lett. d e cpv. 2, in particolare secondo periodo in fine OAVS](#) per analogia), al rilascio dell'attestato di carenza di beni definitivo ([art. 149 cpv. 4 LEF](#)) o all'apertura del fallimento ([art. 209 LEF](#)) oppure alla concessione della moratoria concordataria, a condizione che il concordato non preveda disposizioni divergenti ([art. 297 cpv. 7 LEF](#))<sup>131</sup>. Si vedano il N. 4052 per la definizione di pagamento, i N. 4054 segg. per il calcolo degli interessi e i N. 4060 segg. per la decorrenza degli interessi in caso di esecuzione.

## **2.8 Conteggio e pagamento dei contributi nell'ambito della procedura semplificata secondo gli [art. 2 e 3 LLN](#) ([art. 41<sup>bis</sup> cpv. 1 lett. c e d OAVS](#))**

### **2.8.1 Definizione**

4028 Per i suoi salariati, il datore di lavoro può conteggiare il salario in procedura semplificata, purché soddisfi le condizioni di cui all'[art. 2 LLN](#). Se sceglie la procedura semplificata, deve pagare i contributi una volta all'anno ([art. 34 cpv. 1 lett. c OAVS](#)). Il datore di lavoro deve inoltrare un regolare conteggio entro 30 giorni dal termine dell'anno civile ([art. 36 cpv. 2 e 3 OAVS](#)) e pagare i contributi alla cassa di compensazione entro 30 giorni a contare dalla fatturazione ([art. 34 cpv. 3 OAVS](#)).

### **2.8.2 Riscossione degli interessi**

4029 Si devono riscuotere interessi di mora se il datore di lavoro non presenta un regolare conteggio entro 30 giorni dalla fine dell'anno civile ([art. 41<sup>bis</sup> cpv. 1 lett. d OAVS](#)) o se i contributi fatturati dalla cassa di compensazione non vengono pagati entro 30 giorni dalla fatturazione ([art. 41<sup>bis</sup> cpv. 1 lett. c](#)

131

29 agosto

2008

9C\_738/2007

DTF 134 V 405

[OAVS](#)). Si vedano i N. 4040 segg. per quanto riguarda il termine, i N. 4043 seg. per la fatturazione e il N. 4052 per la definizione di pagamento.

### 2.8.3 Decorrenza degli interessi

- 4030 Nel caso in cui il conteggio venga presentato in ritardo, gli  
1/18 interessi decorrono dal 1° gennaio dopo il termine del periodo di conteggio, ovvero dal 1° gennaio dell'anno seguente fino all'inoltro di un regolare conteggio. In mancanza di ciò, gli interessi decorrono fino alla fatturazione da parte della cassa di compensazione ([art. 41<sup>bis</sup> cpv. 1 lett. d e cpv. 2 OAVS](#)), al rilascio dell'attestato di carenza di beni definitivo ([art. 149 cpv. 4 LEF](#)) o all'apertura del fallimento ([art. 209 LEF](#)) oppure alla concessione di una moratoria concordataria, a condizione che il concordato non preveda disposizioni divergenti ([art. 297 cpv. 7 LEF](#)). Si vedano i N. 4054 segg. per il calcolo degli interessi e i N. 4060 segg. per la decorrenza degli interessi in caso di esecuzione.
- 4031 Nel caso in cui i contributi vengano pagati in ritardo, gli interessi decorrono dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione fino al pagamento completo ([art. 41<sup>bis</sup> cpv. 1 lett. c e cpv. 2 OAVS](#)) o all'apertura del fallimento ([art. 209 LEF](#)) oppure alla concessione di una moratoria concordataria, a condizione che il concordato non preveda disposizioni divergenti ([art. 297 cpv. 7 LEF](#)). Si vedano il N. 4052 per la definizione di pagamento, i N. 4054 segg. per il calcolo degli interessi e i N. 4060 segg. per la decorrenza degli interessi in caso di esecuzione.

## 3. Interessi compensativi

### 3.1 Principio

- 4032 Sono dovuti interessi compensativi non appena le condizioni legali poste per il loro versamento sono adempiute. Per gli interessi compensativi nell'AVS/AI facoltativa, si vedano le DAF.

4033 Gli interessi compensativi vanno versati nei casi seguenti:

1/09 **3.2 In generale**  
([art. 41<sup>ter</sup> cpv. 2 OAVS](#))

### 3.2.1 Definizione

4034 Di regola gli interessi compensativi vengono versati per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati dalla cassa di compensazione. Essi comprendono in particolare:

- i contributi salariali versati di troppo;
- i contributi personali versati di troppo;
- i contributi personali da compensare.

### 3.2.2 Versamento degli interessi

4035 Si devono versare interessi se la cassa di compensazione restituisce i contributi pagati, ma non dovuti, solo dopo il termine dell'anno civile in cui sono stati versati.

4035. 1 Gli interessi compensativi possono essere calcolati e concessi solo sulla base della decisione definitiva in materia  
1/18 di contributi (v. in particolare l'esempio 2<sup>bis</sup> dell'allegato 1).

### 3.2.3 Decorrenza degli interessi

4036 Gli interessi decorrono dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile in cui i contributi non dovuti sono stati versati fino alla restituzione completa ([art. 41<sup>ter</sup> cpv. 2 e 4 OAVS](#)). Per il calcolo degli interessi si vedano i N. 4054 segg.

## 3.3 Contributi salariali da compensare

([art. 41<sup>ter</sup> cpv. 3 OAVS](#))

### 3.3.1 Definizione

4037 I contributi salariali da compensare sono quelli che la cassa di compensazione è tenuta a rimborsare ai datori di lavoro in

base al suo conteggio conformemente all'[art. 36 cpv. 4 OAVS](#). Corrispondono alla differenza tra i contributi effettivamente dovuti e gli acconti versati.

### 3.3.2 Versamento degli interessi

4038 Si devono versare interessi compensativi sui contributi pagati, ma non dovuti, se la cassa di compensazione non li restituisce o non li accredita all'affiliato entro 30 giorni dal ricevimento del conteggio regolare ([art. 36 cpv. 4](#) in combinato disposto con l'[art. 41<sup>ter</sup> cpv. 2 e 4 OAVS](#); per il conteggio v. anche N. 2059 segg.). Riguardo al versamento degli interessi, un conteggio risponde ai requisiti se i documenti giustificativi per il conteggio contengono le indicazioni sui salari soggetti a contribuzione necessarie per la fatturazione. Si vedano i N. 4045 segg. per la definizione di restituzione e i N. 4040 segg. per il termine.

### 3.3.3 Decorrenza degli interessi

4039 Gli interessi compensativi decorrono dal ricevimento del conteggio completo e regolare fino alla restituzione completa ([art. 41<sup>ter</sup> cpv. 3 e 4 OAVS](#)). Si vedano i N. 4045 segg. per la definizione di restituzione e i N. 4054 segg. per il calcolo degli interessi.

## 4. Varia

### 4.1 Termini per la riscossione e il versamento degli interessi

4040 Il termine inizia a decorrere:  
– il primo giorno dopo il periodo di pagamento ([art. 41<sup>bis</sup> cpv. 1 lett. a OAVS](#); ad esempio il 1° febbraio per i contributi salariali di gennaio [v. la regola menzionata all'[art. 34 cpv. 1 lett. a OAVS](#)]) o il 1° luglio per i contributi personali d'acconto del secondo trimestre;

- il primo giorno dopo la fatturazione ([art. 41<sup>bis</sup> cpv. 1 lett. c ed e OAVS](#)); il giorno della fatturazione non viene quindi preso in considerazione;
- il 1° gennaio dopo il termine del periodo di conteggio ([art. 41<sup>bis</sup> cpv. 1 lett. d OAVS](#));
- il primo giorno dopo il ricevimento del conteggio regolare da parte della cassa di compensazione o dell'agenzia competente ([art. 41<sup>ter</sup> cpv. 3 OAVS](#)); il giorno del ricevimento del conteggio non viene quindi preso in considerazione.

4041 Il termine cessa di decorrere:

- il 30° giorno dopo il periodo di pagamento ([art. 41<sup>bis</sup> cpv. 1 lett. a OAVS](#)); ad esempio il 2 marzo [o il 1° marzo per gli anni bisestili] per i contributi salariali di gennaio [v. la regola menzionata all'[art. 34 cpv. 1 lett. a OAVS](#)] oppure il 30 luglio per i contributi personali d'acconto del secondo trimestre;
- il 30° giorno dopo la fatturazione ([art. 41<sup>bis</sup> cpv. 1 lett. c ed e OAVS](#)); ad esempio il 14 agosto se la fatturazione è stata eseguita il 15 luglio);
- il 30° giorno dopo il termine del periodo di conteggio, ovvero il 30 gennaio ([art. 41<sup>bis</sup> cpv. 1 lett. d OAVS](#));
- il 30° giorno dopo il ricevimento del conteggio regolare ([art. 41<sup>ter</sup> cpv. 3 OAVS](#)); ad esempio l'11 febbraio se il conteggio è giunto il 12 gennaio).

4042 Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dallo Stato, il termine è prorogato al primo giorno feriale seguente<sup>132</sup>.

## 4.2 Fatturazione

4043 La fatturazione ha un suo ruolo nella riscossione degli interessi sui contributi salariali e personali da compensare ([art. 41<sup>bis</sup> cpv. 1 lett. c ed e OAVS](#)) come pure sui contributi da pagare nell'ambito della procedura semplificata secondo gli [art. 2 e 3 LLN](#) ([art. 41<sup>bis</sup> cpv. 1 lett. c ed e OAVS](#)) e nella determinazione del momento in cui gli interessi cessano di

<sup>132</sup> 19 agosto 2004 VSI 2004 pag. 257

decorrere per quanto concerne i contributi arretrati reclamati per gli anni passati e i conteggi presentati in ritardo ([art. 41<sup>bis</sup> cpv. 2 OAVS](#)).

4044 È determinante la data in cui viene emanata la fattura e non quella in cui quest'ultima viene inoltrata al destinatario o ricevuta da quest'ultimo (v. N. 2074 segg.).

### 4.3 Restituzione

4045 La restituzione ha un suo ruolo nel versamento degli interessi compensativi e nella determinazione del momento in cui questi cessano di decorrere ([art. 41<sup>ter</sup> cpv. 1 e 3 OAVS](#)).

4046 È determinante la data in cui il versamento viene effettuato e non quella in cui giunge al destinatario o gli viene accreditato.

4047 La compensazione con crediti (esigibili) nei confronti dell'affiliato è parificata alla restituzione.

4048 Se i contributi non vengono restituiti, ma accreditati, gli interessi cessano di decorrere non appena si può esigere il credito con cui sono compensati.

### 4.4 Contributi soggetti a interessi

4049 Sono dovuti interessi:

- sui contributi AVS/AI/IPG/AD;
- sui contributi alle spese di amministrazione giusta l'[art. 69 cpv. 1 LAVS](#);
- sui contributi versati secondo la LAF.

4050 Non sono dovuti interessi:

- sulle tasse di diffida ([art. 34a cpv. 2 OAVS](#));
- sulle spese cagionate dalla tassazione d'ufficio ([art. 38 cpv. 3 OAVS](#));
- sulle multe d'ordine ([art. 91 LAVS](#));
- sui supplementi secondo l'[art. 14<sup>bis</sup> LAVS](#).

4051 Non si possono riscuotere interessi di mora su interessi di mora non versati.

#### 4.5 Ricevimento del pagamento

4052 I contributi sono considerati pagati se giungono alla cassa di compensazione o le vengono accreditati ([art. 42 cpv. 1 OAVS](#)). Non è sufficiente effettuare un versamento postale o bancario né impartire un ordine di pagamento<sup>133</sup>.

#### 4.6 Tasso d'interesse

4053 Il tasso per gli interessi di mora e compensativi è del 5 per cento l'anno ([art. 42 cpv. 2 OAVS](#))<sup>134</sup>.

#### 4.7 Calcolo degli interessi

4054 Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi comprendono 30 giorni, un anno intero 360 giorni. È determinante il calcolo secondo il metodo tedesco<sup>135</sup>. Si calcola la somma dei giorni di decorrenza degli interessi nel modo seguente:

Fatturazione	Decorrenza degli interessi		Numero di giorni
	Primo giorno	Ultimo giorno (ricevimento del pagamento)	
2 marzo 2013	3 marzo 2013	15 dic. 2013	283 (28+240+15)
15 aprile 2013	16 aprile 2013	31 magg. 2013 <sup>1</sup>	45 (15+30)
10 genn. 2013	11 genn. 2013	28 febr. 2013 <sup>2</sup>	50 (20+30)
27 febr. 2013	28 febr. 2013	1° giugno 2013 <sup>2</sup>	94 (3+90+1)
20 genn. 2016	21 genn. 2016	28 febr. 2016 <sup>3</sup>	38 (10+28)
28 febr. 2016	29 febr. 2016	21 agosto 2016 <sup>3</sup>	173 (2+150+21)
30 marzo 2014	1° aprile 2014	2 maggio 2014	32 (30+2)

<sup>133</sup> 28 novembre 2002 VSI 2003 pag.143

<sup>134</sup> 9 aprile 2008 9C\_202/2007 DTF 134 V 202

27 maggio 2013 9C\_62/2013 DTF 139 V 297

<sup>135</sup> 10 novembre 2003 VSI 2004 pag. 108

- <sup>1</sup> Il 31 è considerato l'ultimo o il 30° giorno del mese.
- <sup>2</sup> Negli anni normali il 28 febbraio è considerato l'ultimo o il 30° giorno del mese.
- <sup>3</sup> Negli anni bisestili il 29 febbraio è considerato l'ultimo o il 30° giorno del mese e il 28 febbraio un giorno normale.

4055 Gli interessi iniziano a decorrere:

- il primo giorno dopo il periodo di pagamento ([art. 41<sup>bis</sup> cpv. 1 lett. a OAVS](#); ad esempio il 1° febbraio per i contributi salariali di gennaio [v. la regola menzionata all'[art. 34 cpv. 1 lett. a OAVS](#)]);
- il 1° gennaio dopo la fine dell'anno civile per il quale i contributi sono dovuti ([art. 41<sup>bis</sup> cpv. 1 lett. b OAVS](#); ad esempio il 1° gennaio 2002 per i contributi arretrati reclamati per il 2001);
- il primo giorno dopo la fatturazione ([art. 41<sup>bis</sup> cpv. 1 lett. c ed e OAVS](#));
- il 1° gennaio dopo il termine del periodo di conteggio ([art. 41<sup>bis</sup> cpv. 1 lett. d OAVS](#));
- il 1° gennaio dopo la fine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione ([art. 41<sup>bis</sup> cpv. 1 lett. f OAVS](#));
- il 1° gennaio dopo la fine dell'anno civile in cui i contributi non dovuti sono stati versati ([art. 41<sup>ter</sup> cpv. 2 OAVS](#));
- il primo giorno seguente il ricevimento del conteggio regolare ([art. 41<sup>ter</sup> cpv. 3 OAVS](#)).

4056 Per il calcolo degli interessi si deve contare il giorno in cui gli interessi cessano di decorrere, ossia:

- il giorno del pagamento completo dei contributi;
- il giorno della fatturazione;
- il giorno del ricevimento del conteggio;
- il giorno della restituzione completa.

4056. In caso di adeguamento dei contributi d'acconto, occorre

- 1 eventualmente distinguere tra le varie fasi per determinare
- 1/18 l'importo soggetto all'obbligo contributivo e, dunque, la base di calcolo per gli interessi di mora e/o compensativi nonché la/e relativa/e decorrenza/e (v. in particolare l'esempio <sup>2</sup><sup>bis</sup> dell'allegato 1).



#### 1/16 **4.8 Dilazione di pagamento, opposizione o ricorso e decorrenza degli interessi**

- 4057 L'inoltro di un'opposizione o un ricorso non ha nessuna  
1/16 incidenza sulla decorrenza degli interessi<sup>136</sup>.
- 4058 La concessione di una dilazione di pagamento non ha nessuna incidenza sulla decorrenza degli interessi<sup>137</sup>.

#### **4.9 Riduzione, condono e irrecuperabilità**

- 4059 Per quanto riguarda la riduzione, il condono e l'irrecuperabilità degli interessi di mora si applicano le stesse disposizioni valide per i contributi. Si vedano le DIN per la riduzione degli interessi di mora su contributi personali (fatta eccezione per il numero marginale concernente il limite inferiore della riduzione); si vedano i N. 3042 segg. per il condono degli interessi di mora su contributi paritari e i N. 7001 segg. per gli interessi dichiarati irrecuperabili.

#### **4.10 Riscossione degli interessi di mora**

- 4060 Se l'esecuzione è promossa per il debito contributivo, la cassa di compensazione deve indicare nella domanda d'esecuzione il debito contributivo, la data a partire dalla quale gli interessi decorrono e il tasso d'interesse. Gli interessi sono calcolati dall'ufficio d'esecuzione.
- 4061 Se l'esecuzione verte non solo sui contributi, ma anche su tasse di diffida, spese cagionate dalla tassazione d'ufficio, multe d'ordine o interessi di mora maturati, dalla domanda d'esecuzione deve risultare che gli interessi sono reclamati soltanto sul debito contributivo (v. N. 4049 segg.).

136	6 febbraio	1983	RCC 1983	pag. 231	DTF	109	V	1
	22 giugno	1994	VSI 1995	pag. 82	–			
137	6 marzo	1985	RCC 1985	pag. 276	DTF	111	V	89

- 4062 Se per i contributi non viene promossa l'esecuzione, ma concessa una dilazione di pagamento, la cassa di compensazione deve calcolare personalmente gli interessi, che devono essere riscossi non appena il debito contributivo sarà saldato.
- 4063 La cassa di compensazione comunica al debitore dei contributi l'ammontare degli interessi dovuti e, se questi sono contestati o non vengono versati, emana una decisione che ordina il pagamento degli interessi dovuti.
- 4064 La cassa di compensazione può rinunciare ad esigere gli interessi di mora maturati, se il loro importo è inferiore a 30 franchi. Non è invece ammesso rinunciare ad esigere un importo superiore<sup>138</sup>.
- 4065 Il termine di perenzione per il reclamo di interessi di mora è determinato in funzione del termine di perenzione per la fissazione dei contributi, vale a dire a cinque anni, a decorrere dal momento in cui la cassa di compensazione è in grado di valutare e calcolare l'ammontare degli interessi di mora<sup>139</sup>.

#### 4.11 Versamento degli interessi compensativi

- 4066 La cassa di compensazione può versare gli interessi compensativi all'assicurato o compensarli con crediti nei confronti di quest'ultimo.
- 4067 Per quanto riguarda gli interessi compensativi non si applica il limite per importi irrilevanti.

#### 4.12 Contabilizzazione

- 4068 Riguardo alla contabilizzazione, si vedano le DCMF.

---

<sup>138</sup> 21 agosto 2003 VSI 2004 pag. 56 –  
<sup>139</sup> 23 maggio 2003 VSI 2003 pag. 376 DTF 129 V 345

## **5. Interessi di mora e compensativi dovuti in caso di assegnazione di altri compiti**

- 4069 Per sapere se interessi di mora siano dovuti su contributi pagati in caso di assegnazione di altri compiti o se interessi compensativi debbano essere versati, ci si deve riferire al diritto che disciplina questi compiti.
- 4070 Se sono previsti interessi di mora o compensativi in caso di assegnazione di altri compiti, sono applicabili le DCMF.

## 5ª parte: Prescrizione del credito contributivo e del diritto di reclamare la restituzione dei contributi indebitamente pagati

### 1. Prescrizione in generale

#### 1.1 Tipi di prescrizione

- 5001 Le disposizioni legali distinguono i seguenti tipi di prescrizione ([art. 16 LAVS](#)):
- la prescrizione del diritto di fissare i contributi ([art. 16 cpv. 1 LAVS](#));
  - la prescrizione del diritto di riscuotere i contributi ([art. 16 cpv. 2 LAVS](#));
  - la prescrizione del diritto di reclamare la restituzione dei contributi indebitamente pagati ([art. 16 cpv. 3 LAVS](#)).

#### 1.2 Natura giuridica

- 5002 La prescrizione conforme all'[art. 16 LAVS](#) ha gli stessi effetti della perenzione: il credito contributivo o il diritto di reclamare la restituzione dei contributi indebitamente pagati si estinguono alla fine del termine previsto e non sussiste nessun obbligo naturale<sup>140</sup>.
- 5003 La cassa di compensazione non può reclamare il pagamento di contributi prescritti né compensare questi ultimi con prestazioni d'assicurazione<sup>141</sup> (v. tuttavia N. 5050). Essa non può neppure accettare il pagamento di questi contributi<sup>142</sup>. Quanto alla prescrizione di crediti contributivi per cui è stato rilasciato un attestato di carenza di beni, si vedano i N. 5052 segg.

140	19 agosto	1955	RCC 1955	pag. 417	DTFA 1955	pag. 194
	28 gennaio	1957	RCC 1957	pag. 367	–	
	19 febbraio	1957	RCC 1957	pag. 367	DTFA 1957	pag. 38
	18 dicembre	1987	RCC 1988	pag. 260	–	
141	19 agosto	1955	RCC 1955	pag. 417	DTFA 1955	pag. 194
	19 dicembre	1955	–		DTFA 1955	pag. 271
142	29 gennaio	1959	RCC 1959	pag. 400	–	

5004 La regola precedente si applica per analogia alla prescrizione del diritto di reclamare la restituzione di contributi indebitamente pagati<sup>143</sup>.

### 1.3 Effetti

5005 La prescrizione del credito contributivo e quella del diritto di reclamare la restituzione dei contributi indebitamente pagati si estende anche ai contributi per le spese di amministrazione ([art. 69 cpv. 1 LAVS](#)) e agli interessi di mora e compensativi ([art. 41<sup>bis</sup>](#) e [41<sup>ter</sup> OAVS](#)).

5006 Contributi prescritti possono essere riscossi quando il mancato incasso crea una lacuna contributiva, a condizione che l'assicurato possa invocare il principio della buona fede<sup>144</sup>. In simili casi non sono tuttavia dovuti interessi di mora.

5007 I contributi paritari sono costantemente e interamente  
1/10 soggetti alla prescrizione. I contributi del salariato non versati alla cassa si prescrivono anche se sono stati trattenuti dal datore di lavoro. Ciononostante, visto [l'art. 30<sup>ter</sup> cpv. 2 LAVS](#), il reddito dell'attività lucrativa va annotato sul conto individuale del salariato<sup>145</sup>.

5008 La prescrizione deve essere esaminata d'ufficio e non soltanto su richiesta di una parte interessata<sup>146</sup>.

5009 Dopo la fine del termine di prescrizione le iscrizioni registrate nel CI non possono più essere modificate; di conseguenza i contributi del CI di un assicurato non possono per esempio essere trasferiti su quello di un altro assicurato<sup>147</sup>.

143	19 agosto	1955	RCC 1955	pag. 417	DTFA 1955	pag. 194
144	20 agosto	1990	RCC 1991	pag. 220	DTF 116	V 298
	21 luglio	1995	–		DTF 121	V 71
145	13 luglio	1956	RCC 1957	pag. 401	DTFA 1956	pag. 174
	21 agosto	2009	9C_769/2008		–	
146	13 luglio	1956	RCC 1957	pag. 401	DTFA 1956	pag. 174
147	4 dicembre	1991	RCC 1992	pag. 378	DTF 117	V 261
	4 giugno	1984	RCC 1984	pag. 459	–	

5010 Rimangono riservati i casi previsti dall'[art. 141 cpv. 3 OAVS](#), in particolare la correzione di un'iscrizione destinata a sopprimere confusioni o errori di calcolo, oppure l'iscrizione ulteriore di salari versati per un salariato il cui nome era fino a quel momento sconosciuto<sup>148</sup>.

## 2. Prescrizione del diritto di fissare i contributi

### 2.1 Definizione

5011 I contributi il cui importo non è stato fissato in una  
1/12 decisione emanata prima della fine del termine di prescrizione non possono più essere né reclamati né pagati ([art. 16 cpv. 1 LAVS](#))<sup>149</sup>.

### 2.2 Termine di prescrizione

#### 2.2.1 In generale

5012 Il termine di prescrizione è di cinque anni (v. però N. 5016 segg.). Il termine decorre dall'inizio dell'anno civile che segue quello per cui i contributi sono dovuti.

5013 Tuttavia, i contributi di chi esercita un'attività indipendente,  
1/16 quelli dei salariati non soggetti al prelievo alla fonte alle dipendenze di datori di lavoro non tenuti a pagare contributi ([art. 6 cpv. 1 LAVS](#)) e quelli di chi non esercita alcuna attività lucrativa cadono in prescrizione in ogni caso solo un anno dopo la fine dell'anno civile in cui la tassazione fiscale determinante è passata in giudicato ([art. 16 cpv. 1 secondo periodo LAVS](#))<sup>150</sup>. Ai salariati che hanno concluso una convenzione con i loro datori di lavoro aventi sede in uno Stato dell'UE/AELS in virtù dell'[art. 21 par. 2 R 987/2009](#) si applica il N. 5012.

148	28 giugno	1958	RCC 1958	pag. 332	DTF 1958	pag. 188
	10 dicembre	1971	RCC 1972	pag. 278	–	
149	9 maggio	1994	VSI 1994	pag. 280	–	
150	28 aprile	1989	RCC 1989	pag. 542	DTF 115	V 183
	30 novembre	2006	H 1/06		–	



– possono decidere a titolo pregiudiziale se il reclamo di contributi arretrati proviene o no da un atto punibile<sup>154</sup>. La prova dell'esistenza di un atto punibile è però subordinata alle stesse severe esigenze imposte alle autorità penali<sup>155</sup>.

5020 Quando l'atto punibile è stato oggetto di un'istruttoria, il dispositivo penale emesso – non luogo a procedere o condanna – vincola le autorità dell'AVS per stabilire se un atto punibile è stato commesso o meno<sup>156</sup>.

### 2.3 Esercizio del diritto al credito contributivo

5021 Prima della fine del termine di prescrizione (v. N. 5012, 5016 seg.) l'importo dei contributi deve essere fissato in una decisione notificata al debitore dei contributi<sup>157</sup> (v. N. 1050 e 2031; decisione in materia di contributi, di tassazione o di contributi arretrati)<sup>158</sup>.

5022 La consegna del conteggio dei contributi da parte del datore di lavoro non arresta il decorso dei termini di prescrizione<sup>159</sup>.

5023 La decisione deve fissare l'importo dei contributi. Non è sufficiente una semplice decisione d'assoggettamento, cioè un atto con il quale la cassa fissa soltanto le condizioni riguardanti l'obbligo contributivo dell'assicurato<sup>160</sup>.

154	13 luglio	1956	RCC 1957	pag. 401	DTFA 1956	pag. 174
	31 agosto	1957	RCC 1958	pag. 310	DTFA 1957	pag. 195
155	22 dicembre	1956	RCC 1957	pag. 97	DTFA 1957	pag. 49
	31 agosto	1957	RCC 1958	pag. 310	DTFA 1957	pag. 195
156	13 luglio	1956	RCC 1957	pag. 401	DTFA 1956	pag. 174
157	26 giugno	1964	RCC 1965	pag. 36	–	
	7 dicembre	1965	RCC 1966	pag. 139	DTFA 1965	pag. 238
158	22 dicembre	1956	RCC 1957	pag. 97	DTFA 1957	pag. 49
159	20 aprile	1956	RCC 1956	pag. 230	–	
	22 dicembre	1956	RCC 1957	pag. 97	DTFA 1957	pag. 49
160	22 dicembre	1956	RCC 1957	pag. 97	DTFA 1957	pag. 49
	11 agosto	1958	RCC 1958	pag. 392	DTFA 1958	pag. 186
	4 luglio	1963	RCC 1964	pag. 27	DTFA 1963	pag. 179



- 5024 È sufficiente che i contributi siano stati fissati solo in base ad una stima<sup>161</sup>.
- 5025 Se la cassa è costretta ad emanare una decisione per salvaguardare il termine di prescrizione, pur ignorando l'importo dei contributi dovuti, deve fissare i contributi in modo che raggiungano in ogni caso l'importo realmente dovuto<sup>162</sup>.
- 5026 Se la cassa di compensazione ha motivo di ritenere che, in assenza di una tassazione d'ufficio, non riceverà mai alcuna comunicazione fiscale per la fissazione dei contributi di chi esercita un'attività indipendente, di chi, non soggetto all'imposizione alla fonte, è alle dipendenze di un datore di lavoro non tenuto a pagare contributi o di chi non esercita alcuna attività lucrativa, deve fissare i contributi dovuti (v. le DIN) e reclamarli entro il termine di prescrizione di cui al N. 5012.
- 1/10
- 5027 Qualora, incombando la scadenza dei termini, non fosse chiaro se un assicurato senza attività lucrativa debba versare contributi o se questi siano da ritenere pagati giusta l'[art. 3 cpv. 3 LAVS](#), affinché il termine di prescrizione venga salvaguardato la cassa di compensazione deve emanare una decisione di contributi. Essa agisce soltanto su richiesta, e non di propria iniziativa (v. le DIN).
- 5028 La decisione deve essere consegnata all'ufficio postale entro 1/12 il termine di prescrizione (v. la CCONT).
- 5029 Affinché il termine di prescrizione sia salvaguardato, basta che il credito contributivo sia stato fissato tempestivamente mediante decisione. Non ha importanza se in seguito questa decisione passerà in giudicato o sarà annullata dalla cassa o dal giudice<sup>163</sup>.

161	4 luglio	1963	RCC 1964	pag. 27	DTFA 1963	pag. 179
	25 marzo	1992	RCC 1992	pag. 333	–	
	29 aprile	1992	VSI 1993	pag. 15	DTF 118	V 65
162	25 marzo	1992	RCC 1992	pag. 333	–	
	18 settembre	1995	VSI 1996	pag. 136	–	
163	20 dicembre	1965	RCC 1966	pag. 242	DTFA 1965	pag. 232
	25 maggio	1983	RCC 1983	pag. 384	–	

5030 Si ritiene che una decisione della cassa che fissa contributi più elevati emanata entro il termine previsto dall'[art. 16 cpv. 1 LAVS](#) durante la litispendenza di una procedura di ricorso di diritto amministrativo (di prima o seconda istanza), salvaguardi il termine dal profilo del diritto materiale, nonostante a livello processuale, conformemente alla prassi, rivesta soltanto il carattere di una proposta al tribunale delle assicurazioni sociali<sup>164</sup>.

### 3. Prescrizione del diritto di riscuotere i contributi

#### 3.1 Definizione

5031 Il credito contributivo fissato in una decisione notificata tempestivamente (v. N. 5021 segg.) si estingue se, prima della scadenza del termine, non è coperto da un pagamento o da una compensazione, o se, prima della scadenza di tale termine, per questo credito non c'è esecuzione o il diritto alla rendita non è stato riconosciuto ([art. 16 cpv. 2 LAVS](#)).

5032 Un'eventuale prescrizione del diritto di riscuotere i contributi può entrare in considerazione soltanto se i contributi sono stati fissati nel termine di prescrizione del diritto di fissare i contributi<sup>165</sup>.

#### 3.2 Termine di prescrizione

##### 3.2.1 In generale

5033 Il termine di prescrizione è di cinque anni. Può essere sospeso (v. N. 5037 segg.) o prolungato (v. N. 5044 segg.) e decorre dall'inizio dell'anno seguente quello in cui la decisione di contributi è formalmente passata in giudicato, vale a dire alla scadenza del termine di opposizione o di ricorso non utilizzato o in seguito ad una decisione su ricorso di un tribu-

---

<sup>164</sup>	9 maggio	1994	VSI 1994	pag. 280	–
<sup>165</sup>	28 gennaio	1957	RCC 1957	pag. 167	–
	19 febbraio	1957	RCC 1957	pag. 367	DTFA 1957 pag. 38

nale di prima istanza anch'essa passata formalmente in giudicato o ancora in seguito ad una sentenza del Tribunale federale (v. la CCONT)<sup>166</sup>.

- 5034 Quanto alla prescrizione dei contributi paritari per il datore di lavoro, anche per la parte dei contributi dovuti dal salariato (v. N. 2025 e 2031), è determinante la data in cui la decisione notificata al datore di lavoro, la decisione su opposizione o il giudizio che le sostituisce sono passati in giudicato. Se soltanto il salariato impugna la decisione, la decisione su opposizione o la decisione su ricorso, il termine di prescrizione inizia a decorrere, anche per il datore di lavoro, soltanto dopo la data in cui la decisione su opposizione, il giudizio delle autorità cantonali di ricorso o la sentenza del Tribunale federale sono passati in giudicato<sup>167</sup>.
- 5035 La concessione di una dilazione di pagamento (v. N. 2191 segg.) e la procedura di riduzione o di condono dei contributi (v. le DIN) non interrompono il decorso del periodo di prescrizione. Per l'attestato di carenza di beni, si vedano i N. 5052 segg.
- 5036 Con il verificarsi della perenzione del diritto di riscossione del credito contributivo si estinguono anche i costi accumulatisi fino a tale momento (costi relativi alla diffida e all'esecuzione) ai fini della sua imposizione<sup>168</sup>.

### 3.2.2 Casi speciali

#### – Inventario dopo decesso; moratoria concordataria

- 5037 Il termine di prescrizione è sospeso finché l'inventario  
1/14 compilato dopo decesso ([art. 580 segg. CC](#)) o la moratoria concordataria ([art. 293 segg.](#), in particolare [art. 293a](#), [art. 294](#)

<sup>166</sup>	21 aprile	1980	RCC 1982	pag. 115	–
<sup>167</sup>	7 luglio	1952	RCC 1952	pag. 275	–
	7 dicembre	1965	RCC 1966	pag. 139	DTFA 1965 pag. 238
<sup>168</sup>	3 dicembre	1996	VSI 1997	pag. 114	–

e [art. 297 LEF](#), v. N. 6062 segg.) non vengono chiusi. Ciò significa che il termine di prescrizione quinquennale è prolungato della durata dell'inventario o della moratoria.

- 5038 Se, invece, l'inventario o la moratoria concordataria finiscono già nell'anno in cui il credito contributivo è passato in giudizio, il termine di prescrizione non è prolungato.
- 5039 L'inventario dopo decesso dura dal momento in cui è richiesto il beneficio d'inventario ([art. 580 CC](#)) fino alla fine del termine di riflessione ([art. 587 cpv. 1 CC](#)).
- 5040 Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto ([art. 586 cpv. 1 CC](#)).
- 5041 La moratoria concordataria ha effetto dal giorno in cui l'autorità concede la moratoria provvisoria ([art. 293a cpv. 1 LEF](#) e [art. 293c LEF](#)). Non sono determinanti né la data in cui la richiesta di concordato è presentata né quella della pubblicazione del giudizio.
- 5042 La moratoria concordataria provvisoria finisce il giorno in cui il giudice del concordato dichiara d'ufficio il fallimento ([art. 293a cpv. 3 LEF](#)) o è concessa la moratoria definitiva ([art. 294 LEF](#)). La moratoria definitiva finisce il giorno in cui si pubblica il suo annullamento ([art. 296](#) e [296a LEF](#)) o la conferma del concordato ([art. 308 LEF](#)) oppure il fallimento è dichiarato d'ufficio ([art. 296b](#), [298 cpv. 4](#) e [309 LEF](#)).
- 5043 Soltanto la moratoria provvisoria di cui agli [art. 293a segg. LEF](#) e la moratoria definitiva di cui agli [art. 294 segg. LEF](#) sospendono il decorso del termine di prescrizione, mentre ciò non avviene in caso di accordo analogo convenuto tra le parti in un concordato extragiudiziale.

#### – Procedura di esecuzione o fallimento

- 5044 Se un'esecuzione o un fallimento sono in corso allo scadere del termine di prescrizione, questo termine si prolunga fino alla chiusura dell'esecuzione o del fallimento.

- 5045 L'esecuzione per debiti è chiusa:
- con il pagamento dell'intero importo dovuto alla cassa di compensazione;
  - con la consegna di un attestato di carenza di beni definitivo ([art. 115 cpv. 1](#) e [art. 149 cpv. 1 LEF](#); v. N. 6075 segg.), mentre ciò non avviene se l'attestato di carenza di beni rilasciato è soltanto provvisorio ([art. 115 cpv. 2 LEF](#); v. N. 6074);
  - per effetto del tempo, quando la cassa di compensazione non depona la domanda di pignoramento o di vendita prima dello spirare dei termini di perenzione previsti dalla legge ([art. 88 cpv. 1 e 2](#), nonché [art. 116 cpv. 1 e 2 LEF](#))<sup>169</sup>.
- 5046 L'inizio di una seconda procedura d'esecuzione non provoca un nuovo prolungamento del termine di prescrizione anche se questa procedura segue immediatamente la precedente. Anche l'esecuzione senza precetto di pagamento istituita in base all'[art. 149 cpv 3 LEF](#) deve essere considerata nuova procedura d'esecuzione.
- 5047 Il fallimento è chiuso:
- quando il tribunale pronuncia il suo giudizio definitivo ([art. 268 cpv. 2 LEF](#)); secondo l'[art. 269 LEF](#), le somme distribuite dopo la chiusura del fallimento sono considerate pagate durante la procedura;
  - in caso di sospensione del fallimento per mancanza di attivi ([art. 230 LEF](#); v. anche N. 6058);
  - in caso di revoca del fallimento ([art. 195 LEF](#)); è fatto salvo l'[art. 332 LEF](#).
- 5048 Quando un'esecuzione porta all'apertura di un fallimento,  
1/14 le due procedure sono considerate formanti un'unità e il termine di prescrizione scade con la chiusura del fallimento. Ciò avviene anche in caso di rigetto del concordato o quando il giudice del concordato dichiara d'ufficio il fallimento ([art. 309, 293a cpv. 3, 294 cpv. 3 e 296b LEF](#)) e quando una procedura

di concordato è aperta durante il fallimento ([art. 332 LEF](#); v. anche N. 6062 segg.).

### – Inizio del diritto alla rendita

- 5049 Se il diritto alla rendita dell'assicurato o dei suoi superstiti viene riconosciuto durante il periodo di prescrizione per la riscossione dei contributi fissati tempestivamente, questi possono in ogni caso essere ancora compensati conformemente all'[art. 20 cpv. 2 LAVS](#) ([art. 16 cpv. 2 quinto periodo LAVS](#)).
- 5050 Di principio la compensazione di crediti contributivi non ancora scaduti può avvenire senza limiti di tempo. La cassa deve procedere senza indugio alla compensazione<sup>170</sup>. Per ciò che concerne la compensazione, si vedano le DR.
- 5051 L'inizio del diritto ad una rendita durante il periodo di prescrizione del diritto di fissare i contributi non ha nessuna influenza sul decorso del termine. Se i contributi non sono stati fissati entro questo termine, non possono più essere compensati con una rendita, anche se il termine di prescrizione del diritto di fissare i contributi non era scaduto nel momento in cui il diritto alla rendita è stato riconosciuto<sup>171</sup>.  
Ad esempio, i contributi dovuti per l'anno 2002, ma il cui importo non è stato fissato in una decisione notificata prima della fine del 2007 (v. N. 5021 segg.), non possono più, nel 2008, essere compensati con una rendita, anche se il diritto a questa rendita è già stato riconosciuto nel 2004.

### 3.3 Credito contributivo prescritto e attestato di carenza di beni

- 5052 Secondo l'[art. 16 cpv. 2 LAVS](#), la prescrizione si estende anche ai crediti contributivi per i quali è stato consegnato un at-

170	3 febbraio	1955	RCC 1955	pag. 375	DTFA 1955	pag. 31
	25 aprile	1985	RCC 1986	pag. 301	DTF 111	V 99
	31 ottobre	1989	RCC 1990	pag. 205	DTF 115	V 341
171	19 febbraio	1957	RCC 1957	pag. 367	DTFA 1957	pag. 38
	28 giugno	1963	RCC 1964	pag. 78	–	

testato di carenza di beni dopo pignoramento o dopo fallimento (v. N. 6074 segg.). L'[art. 149a](#) e l'[art. 265 cpv. 2 LEF](#) non sono applicabili ai crediti contributivi.

5053 Se richiesti dal debitore, gli attestati di carenza di beni relativi a crediti contributivi devono essergli restituiti dopo la scadenza del termine di prescrizione e il pagamento delle spese di esecuzione (v. N. 5012 segg.).

5054 Questi attestati devono precisare che il credito è estinto in virtù dell' [art. 16 cpv. 2 LAVS](#) e autorizzare l'ufficio d'esecuzione a cancellare l'attestato.

#### 4. Prescrizione del diritto di reclamare la restituzione dei contributi

##### 4.1 Definizione

5055 Il diritto di reclamare la restituzione dei contributi indebita  
1/15 mente pagati si prescrive in un anno a contare dal momento in cui la persona tenuta a pagare i contributi ha avuto conoscenza dell'indebito pagamento, ma al più tardi in cinque anni a contare dalla fine dell'anno civile in cui è stato fatto il pagamento indebito ([art. 16 cpv. 3 LAVS](#)).

5055. Il diritto di reclamare la restituzione dei contributi indebita-  
1 mente pagati da indipendenti, dipendenti il cui datore di la-  
1/15 voro non è tenuto a pagare alla fonte i contributi ([art. 6 cpv. 1 LAVS](#)) o persone senza attività lucrativa cade invece in prescrizione in ogni caso soltanto un anno dopo la fine dell'anno civile in cui la tassazione fiscale determinante è passata in giudicato ([art. 16 cpv. 3 secondo periodo LAVS](#)).

5055. Questo diritto non esiste invece se i contributi sono stati inde-  
2 bitamente pagati in seguito ad una decisione passata in  
1/15 giudicato<sup>172</sup>. È fatta salva la riconsiderazione di una decisione manifestamente errata<sup>173</sup>.

<sup>172</sup> 8 maggio 1980 RCC 1981 pag. 379 DTF 106 V 78

<sup>173</sup> 8 maggio 1980 RCC 1981 pag. 379 DTF 106 V 78

- 5056 Di regola, i contributi versati su remunerazioni di scarsa entità non possono essere restituiti<sup>174</sup>.
- 5057 Il principio della buona fede si applica illimitatamente in caso di pagamento di contributi arretrati o di condono di contributi arretrati<sup>175</sup>.
- 5058 Se sono stati versati contributi paritari su prestazioni soggette all'imposta federale diretta sull'utile netto delle persone giuridiche, si veda il N. 5069.
- 5059 Questa regola non si applica al rimborso di contributi ai  
1/10 sensi dell'[art. 18 cpv. 3 LAVS](#) e dell'[OR-AVS](#) (v. in merito N. 3069). È fatto salvo il diritto internazionale.

## 4.2 Termini di prescrizione

### 4.2.1 In generale

- 5060 Il termine di prescrizione del diritto di reclamare la restituzione dei contributi è osservato quando il credito è fatto valere presso la cassa di compensazione prima dello spirare del termine. Nei casi in cui il credito è fatto valere per iscritto, il termine è considerato osservato quando lo scritto giunge al più tardi l'ultimo giorno del termine a un ufficio postale svizzero per essere avviato alla cassa di compensazione.
- 5061 Scaduto il termine di un anno, il credito è estinto anche se il termine di cinque anni poteva ancora decorrere.

### 4.2.2 Termine di un anno

- 5062 Il diritto di reclamare la restituzione dei contributi si prescrive in un anno a contare dal giorno in cui il debitore dei contributi è diventato consapevole del fatto che ha versato contributi non dovuti.

---

<sup>174</sup> 1° dicembre 1982 RCC 1983 pag. 374 –  
<sup>175</sup> 20 agosto 1990 RCC 1991 pag. 220 DTF 116 V 298



- 5063 Il fatto è conosciuto, in generale, dal momento in cui il debitore dei contributi si rende conto di avere indebitamente pagato contributi, cioè, normalmente, dal momento in cui egli scopre il proprio errore<sup>176</sup>.
- 5064 La nozione di consapevolezza del fatto è la stessa per le persone fisiche e giuridiche. Una persona giuridica è diventata consapevole del fatto quando il salariato competente sul piano interno – indipendentemente dal fatto che sia un organo della persona giuridica – si è reso conto che sono stati indebitamente pagati dei contributi<sup>177</sup>.
- 5065 Se il debitore dei contributi riceve una comunicazione indicante chiaramente che ha versato contributi non dovuti, il termine di prescrizione comincia nel momento in cui la comunicazione gli è stata notificata<sup>178</sup> (v. la CCONT).
- 5066 Il termine di un anno si applica anche alle persone che non sono assicurate.

#### 4.2.3 Termine di cinque anni

- 5067 Il diritto di reclamare la restituzione dei contributi indebitamente pagati si estingue in ogni caso (v. tuttavia N. 5069) entro cinque anni a contare dalla fine dell'anno civile nel corso del quale il debitore ha versato questi contributi. La prescrizione avviene anche se il debitore viene a sapere solo più tardi di averli pagati.
- 5068 Esiste tuttavia un'eccezione a questo termine di 5 anni per le persone che sono state assoggettate a torto all'assicurazione. In questi casi il periodo di prescrizione è in generale di 10 anni<sup>179</sup>.

<sup>176</sup>	31 dicembre	1959	RCC 1960	pag. 158	–
<sup>177</sup>	31 dicembre	1959	RCC 1960	pag. 158	–
<sup>178</sup>	19 agosto	1955	RCC 1955	pag. 417	DTFA 1955 pag. 194
<sup>179</sup>	15 giugno	1971	RCC 1972	pag. 630	DTF 97 V 144
	24 luglio	1975	RCC 1976	pag. 89	–
	3 settembre	1975	RCC 1976	pag. 188	DTF 101 V 180
	26 giugno	1984	RCC 1984	pag. 518	DTF 110 V 145

#### 4.2.4 Termine di un anno per i contributi paritari versati su prestazioni soggette all'imposta federale diretta sull'utile netto delle persone giuridiche

5069 Il diritto di reclamare la restituzione dei contributi indebitamente pagati si estingue entro un anno a contare dalla fine dell'anno civile nel corso del quale la tassazione relativa all'imposta federale diretta, che attribuisce le prestazioni all'utile netto della persona giuridica, è passata in giudicato<sup>180</sup>. Non è rilevante il momento in cui sono stati versati i contributi paritari alla cassa di compensazione. Il termine di prescrizione di cinque anni per la restituzione dei contributi (v. N. 5067) non è applicabile (v. anche le DSD e, per la procedura, i N. 3083 segg.).

---

	20 agosto	2001	H21/00		DTF 127	V 209
<sup>180</sup>	1° marzo	1977	RCC 1977 pag. 395		DTF 103	V 1

---

DFI UFAS	Direttive sulla riscossione dei contributi nell'AVS/AI e nelle IPG (DRC)
Valide dal: 01.01.2008	Stato: 01.01.2018 318.102.04 i

## 6<sup>a</sup> parte: Esecuzione forzata

### 1. In generale

- 6001 Se i contributi non versati non possono essere compensati con prestazioni d'assicurazione (v. in merito le DR), devono essere riscossi per via d'esecuzione, di fallimento o nel quadro di una procedura di concordato.
- 6002 Un'esecuzione avente per oggetto un credito contributivo deve sempre essere iniziata per via di pignoramento, anche contro un debitore soggetto alla procedura di fallimento ([art. 15 cpv. 2 LAVS](#); [art. 43 LEF](#)).
- 6003 Tuttavia, nei casi citati nell'[art. 190 LEF](#), la cassa di compensazione può chiedere l'apertura del fallimento senza esecuzione preliminare ([art. 15 cpv. 2 LAVS](#)), in particolare:
- 1/14
- nei confronti di debitori di contributi d'ignota dimora o fuggiti per sottrarsi ai propri obblighi, oppure che hanno compiuto o cercano di compiere azioni fraudolente ai danni dei creditori, oppure che in occasione di un'esecuzione per pignoramento hanno taciuto elementi del proprio patrimonio;
  - nei confronti di debitori di contributi soggetti alla procedura di fallimento e che hanno sospeso i propri pagamenti.
- 6004 Le eccezioni sollevate contro l'esecuzione forzata di crediti contributivi fissati in una decisione passata in giudicato non devono essere giudicate dalle autorità giudiziarie dell'AVS, ma dal giudice civile<sup>181</sup> competente per le liti relative al diritto d'esecuzione ([art. 23 LEF](#); N. 6020 segg.) o dalle autorità di ricorso in materia di esecuzione per debito e di fallimento ([art. 13 segg.](#) e [art. 17 segg. LEF](#)).

---

<sup>181</sup>	24 gennaio	1958	RCC 1958	pag. 176	DTFA 1958	pag. 40
	26 gennaio	1963	RCC 1963	pag. 351	–	
	20 luglio	1962	RCC 1962	pag. 390	–	
	10 novembre	1967	RCC 1968	pag. 420	DTFA 1967	pag. 238
	6 agosto	1969	RCC 1970	pag. 30	–	

- 6005 Tuttavia, i tribunali cantonali delle assicurazioni e il Tribunale federale possono esaminare tali eccezioni a titolo pregiudiziale<sup>182</sup>.
- 6006 I contributi alle assicurazioni sociali cantonali amministrati dalla cassa di compensazione a titolo di altri compiti ([art. 63 cpv. 4 LAVS](#)) devono essere oggetto di un'esecuzione separata da quella relativa ai contributi AVS/AI/IPG/AD e a quelli dovuti secondo la LAF ed essere indicati separatamente in caso di fallimento.
- 6007 L'esecuzione per i contributi AVS/AI/IPG/AD e per i contributi dovuti secondo la LAF non deve essere iniziata dopo quella relativa agli altri contributi dovuti alla cassa per lo stesso periodo.
- 6008 L'esecuzione comune di queste due categorie di crediti è autorizzata quando:
- la cassa di compensazione è essa stessa creditrice dei contributi alle assicurazioni sociali cantonali e non funziona dunque soltanto come ufficio d'incasso;
  - i contributi alle assicurazioni sociali cantonali poggiano su una legge cantonale.
6009. Le casse di compensazione possono far effettuare il recupero di crediti a loro favore in Stati dell'UE/AELS da organismi locali (v. [art. 84 R 883/2004](#) e [art. 71 segg. R 987/2004](#)). Il recupero di crediti è richiesto con una domanda di esecuzione. L'esecuzione avviene secondo il diritto applicabile dello Stato estero.

---

<sup>182</sup>

24 gennaio

1958

RCC 1958 pag. 176

DTFA 1958 pag. 40

## 2. Esecuzione

### 2.1 Procedura d'esecuzione

#### 2.1.1 In generale

- 6010 In caso di diffida infruttuosa (v. N. 2169 segg.), la cassa deve avviare un'esecuzione per debiti, deponendo la domanda d'esecuzione (firmata<sup>183</sup>; [art. 67 LEF](#)). Se il debitore non paga l'importo dovuto, malgrado l'invio della domanda, e dopo l'eventuale rigetto di un'opposizione (v. N. 6016 segg.) del debitore contro il precetto esecutivo, la cassa deve richiedere la continuazione dell'esecuzione ([art. 88 LEF](#)) e, eventualmente, la vendita ([art. 116 LEF](#)).
- 6011 Di regola, l'esecuzione va avviata ed effettuata presso l'ufficio d'esecuzione del domicilio o della sede del debitore dei contributi (foro generale d'esecuzione; [art. 46 cpv. 1 e 2 LEF](#)); per i fori speciali d'esecuzione, si vedano l'[art. 46 cpv. 3 e 4](#), come pure gli [art. 48 segg. LEF](#).
- 6012 La presentazione di una domanda di riduzione dei contributi (v. le DIN) non impedisce né l'inizio né la continuazione di un'esecuzione. Tuttavia, il giudice davanti al quale è stata portata una vertenza relativa a una domanda di riduzione può invitare la cassa di compensazione ad astenersi, durante il processo, da ogni atto d'esecuzione contro il debitore<sup>184</sup>.

#### 2.1.2 Data d'inizio della procedura

- 6013 Per i contributi degli assicurati esercitanti un'attività indipendente e delle persone senza attività che non sono stati pagati nonostante diffida, si dovrà promuovere l'esecuzione immediatamente, ma al più tardi 60 giorni dopo la scadenza del termine di pagamento, rispettivamente dopo la fatturazione, senza concedere una nuova proroga.

---

<sup>183</sup>	4 febbraio	1993	VSI 1993	pag. 183	DTF 119	II	4
<sup>184</sup>	15 febbraio	1954	RCC 1954	pag. 420	DTFA 1954	pag.	28

- 6014 Per i contributi paritari l'esecuzione sarà iniziata, senza concedere un'ulteriore proroga, non appena la decisione di tassazione sarà passata in giudicato (v. N. 2149); nel caso in cui la cassa promuove l'esecuzione senza aver precedentemente emanato una decisione di tassazione (v. N. 2160), l'esecuzione sarà iniziata immediatamente dopo diffida risultata infruttuosa, ma al più tardi 60 giorni dopo la scadenza del termine di pagamento, rispettivamente dopo la fatturazione.
- 6015 Sono fatti salvi la concessione di una dilazione di pagamento (v. N. 2191 segg.) e il caso in cui l'esecuzione sarebbe manifestamente infruttuosa (v. N. 7003 segg.).

## 2.2 Rescissione dell'opposizione

### 2.2.1 Nella procedura amministrativa

- 6016 La cassa che avvia una procedura d'esecuzione, contro la quale la persona soggetta all'obbligo contributivo fa opposizione, senza avere dapprima fissato i contributi dovuti (v. il N. 2160 come pure le DIN), deve in seguito notificare una decisione<sup>185</sup>.
- 6017 La decisione deve riferirsi all'esecuzione pendente e rescindere esplicitamente l'opposizione, totalmente o per un certo importo ([art. 79 cpv. 1 LEF](#))<sup>186</sup>. Essa deve essere inviata quale Lettre Signature (LSI) con avviso di ricevimento (v. la CCONT).
- 6018 Dal momento in cui questa decisione, emanata successivamente, è passata in giudicato, la cassa può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione, senza passare per la procedura di rigetto dell'opposizione.

---

185	–		RCC 1978	pag. 310	–
186	–		RCC 1982	pag. 344	–
	23 dicembre	1983	RCC 1984	pag. 197	–
	19 maggio	1989	RCC 1989	pag. 550	–

6019 La stessa cosa vale per le decisioni dei tribunali cantonali delle assicurazioni e per le sentenze del Tribunale federale che passano in giudicato.

## 2.2.2 Nella procedura di rigetto dell'opposizione

6020 Le sentenze del Tribunale federale, i giudizi dei tribunali cantonali delle assicurazioni passati in giudicato e le decisioni e le decisioni su opposizione passate formalmente in giudicato costituiscono un titolo di rigetto dell'opposizione, ai sensi dell'[art. 80 LEF](#) ([art. 54 cpv. 2 LPGA](#)); per la forza di cosa giudicata delle decisioni e delle decisioni su opposizione, v. la CCONT). Costituiscono un titolo di rigetto dell'opposizione anche le decisioni contro cui è stata fatta opposizione e le decisioni su opposizione contro cui è stato inoltrato un ricorso, se l'effetto sospensivo attribuito all'opposizione o al ricorso è stato revocato (a proposito della revoca dell'effetto sospensivo, v. la CCONT). Questi titoli, con una richiesta indirizzata al giudice competente, permettono di respingere definitivamente un'opposizione del debitore dei contributi contro l'esecuzione (rigetto definitivo).

6021 Il debitore dei contributi può sollevare come obiezione ([art. 81 cpv. 1 LEF](#)) solo il fatto che il debito contributivo è stato estinto interamente o in parte dal pagamento o in altro modo<sup>187</sup>, che gli è stata concessa una dilazione di pagamento (v. N. 2191 segg.) o che il credito è stato oggetto di una riduzione o di un condono.

6022 Il giudice competente per accordare il rigetto dell'opposizione è quello del foro d'esecuzione (v. N. 6011).

6023 Se non è in possesso di un titolo di rigetto dell'opposizione conformemente al N. 6020, la cassa di compensazione agisce secondo il N. 6016.

## 2.3 Richiesta di continuazione dell'esecuzione

- 6024 Se i debitori hanno lasciato trascorrere inutilizzato il termine di pagamento di 20 giorni senza pagare e senza fare opposizione ([art. 69 cpv. 2 n. 2 LEF](#)), se ritirano la loro opposizione o se la cassa di compensazione ottiene il rigetto definitivo dell'opposizione (v. N. 6016 segg.), la cassa di compensazione può chiedere la continuazione dell'esecuzione al più presto 20 giorni dopo l'invio del precetto esecutivo ([art. 88 cpv. 1 LEF](#)).
- 6025 Per la continuazione dell'esecuzione sulla base di un attestato di carenza di beni dopo pignoramento, si veda il N. 6078.
- 6026 Il diritto di chiedere la continuazione dell'esecuzione si estingue un anno dopo l'invio del precetto esecutivo. Durante la procedura di rigetto dell'opposizione (v. N. 6020 segg.) il termine è sospeso ([art. 88 cpv. 2 LEF](#)).

## 2.4 Procedura di rivendicazione

- 6027 Quando il debitore designa, al momento del pignoramento, un oggetto come proprietà o pegno di un terzo, o quando un terzo rivendica un diritto di proprietà o di pegno su quest'oggetto, l'ufficio d'esecuzione inizia la procedura di rivendicazione ([art. 106–109 LEF](#)). Questa procedura o l'eventuale processo civile che seguirà hanno lo scopo di determinare se l'oggetto rimane pignorato a favore della cassa di compensazione.
- 6028 La procedura di rivendicazione è iniziata nello stesso modo se il pignoramento si riferiva a crediti di cui è titolare il debitore dei contributi.
- 6029 La procedura di rivendicazione si svolge diversamente se l'oggetto rivendicato si trova in possesso del debitore ([art. 107 LEF](#)) o di un terzo ([art. 108 LEF](#)).



- 6030 Se l'oggetto è in possesso del debitore dei contributi, la cassa di compensazione deve soltanto contestare la rivendicazione del terzo a cui spetta promuovere un'azione contro la cassa. Se il terzo omette di promuovere un'azione, l'oggetto rimane pignorato a favore della cassa ([art. 107 LEF](#)). Se invece l'oggetto si trova in possesso di un terzo, la cassa di compensazione deve promuovere un'azione contro il terzo, se vuole che l'oggetto rimanga pignorato a suo favore.
- 6031 La cassa di compensazione deve contestare la pretesa del terzo ([art. 107 LEF](#)) o promuove un'azione contro di lui ([art. 108 LEF](#)) se la rivendicazione le pare dubbia. Su richiesta della cassa di compensazione, l'ufficio d'esecuzione invita il terzo a presentare prove attestanti la fondatezza della sua pretesa ([art. 108 cpv. 4 LEF](#)). La cassa di compensazione può così valutare più facilmente i rischi che comporta un eventuale processo contro il terzo.
- 6032 Bisogna badare al fatto che il termine per contestare la rivendicazione è soltanto di 10 giorni ([art. 107 cpv. 2 LEF](#)). Per adire le vie giudiziarie, l'ufficio d'esecuzione fissa per la cassa di compensazione un termine di 20 giorni ([art. 108 cpv. 2 LEF](#)).

## 2.5 Rapporto con l'indennità per insolvenza dell'AD

- 6033 Se la competente cassa di disoccupazione versa le indennità per insolvenza, si applicano per analogia i N. 6056 e 6057; tuttavia, la competenza incombe all'ufficio d'esecuzione e non all'ufficio dei fallimenti.

## 3. Fallimento

### 3.1 Apertura del fallimento

- 6034 Il fallimento è aperto dopo esecuzione preliminare ([art. 159 segg. LEF](#)) oppure senza esecuzione, nei casi di fallimento previsti dagli [art. 190 segg. LEF](#) (v. N. 6003).

6035 Il fallimento è pubblicato nel foglio ufficiale del relativo Cantone e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

### 3.2 Insinuazione del credito

6036 La cassa di compensazione deve insinuare il suo credito all'ufficio dei fallimenti<sup>188</sup> ([art. 232 cpv. 2 n. 2 LEF](#)).

6037 Se il credito era già stato annunciato precedentemente mediante pubblicazione di una grida, come nel caso di un fallimento successorio secondo l'[art. 582 CC](#) (beneficio d'inventario) o secondo l'[art. 595 CC](#) (liquidazione d'ufficio) oppure se il fallimento era stato preceduto da una moratoria concordataria ([art. 300 LEF](#); v. N. 6062 segg.), la cassa di compensazione non è tenuta a insinuarlo nuovamente ([art. 234 LEF](#)).

6038 Aperto il fallimento, la cassa di compensazione deve procedere senza indugio a un controllo del datore di lavoro per determinare l'importo del credito contributivo. Può astenersene se è in grado d'ottenere quest'informazione con certezza in altro modo.

6039 I crediti contributivi determinati in seguito devono essere prodotti prima della conclusione della procedura fallimentare ([art. 251 cpv. 1 LEF](#)).

6040 Se, al momento della dichiarazione di fallimento, il credito è già registrato in un atto passato in giudicato, nella sua richiesta la cassa si riferisce alla decisione, alla decisione su opposizione o al giudizio in questione.

6041 Se, al momento dell'apertura del fallimento, il credito contributivo non è ancora registrato in un atto passato in giudicato, la cassa di compensazione fissa il suo credito in una decisione (decisione di contributi, di tassazione o di contributi arretrati), che invia all'amministrazione del fallimento<sup>189</sup> (v. in merito N. 6046). Essa designa questa decisione come insi-

<sup>188</sup> 5 novembre 1955 RCC 1956 pag. 196 DTFA 1955 pag. 280

<sup>189</sup> 5 novembre 1955 RCC 1956 pag. 196 DTFA 1955 pag. 280

nuazione nel fallimento oppure, se deve ancora far valere altri crediti passati in giudicato (v. N. 6040), come elemento di questa insinuazione.

- 6042 Se si tratta di contributi personali, la cassa notifica una copia della decisione all'assicurato stesso.
- 6043 Se il credito è stato oggetto di una decisione emanata prima della dichiarazione di fallimento, ma non ancora passata in giudicato in quel momento – perché il termine d'impugnazione non è scaduto oppure perché è pendente una procedura d'impugnazione –, la cassa fa valere il credito contributivo nella sua insinuazione e rinvia alla sua decisione oppure alla procedura ancora in corso (v. in merito N. 6036).

### 3.3 Graduazione del credito

- 6044 Le autorità amministrative e giudiziarie dell'AVS statuiscono sull'esistenza e sull'importo del credito, anche se il debitore è fallito. Tale compito non spetta al giudice civile nell'ambito della procedura di contestazione della graduatoria ([art. 250 LEF](#))<sup>190</sup>.
- 6045 Le decisioni e le decisioni su opposizione delle casse di compensazione passate formalmente in giudicato, i giudizi dei tribunali cantonali delle assicurazioni passati in giudicato e le sentenze del Tribunale federale sono determinanti per la graduazione del credito<sup>191</sup>.  
È fatto salvo il caso in cui la cassa di compensazione ritorna essa stessa sulla propria decisione passata formalmente in giudicato o sulla propria decisione su opposizione passata formalmente in giudicato o lo fa su richiesta dell'amministrazione del fallimento (v. la CCONT).
- 6046 Se, al momento della dichiarazione di fallimento, il credito non è ancora registrato in un atto passato in giudicato (v. N. 6041 e 6043) e l'amministrazione del fallimento vuole

<sup>190</sup> 28 giugno 1951 RCC 1951 pag. 345 –  
<sup>191</sup> 28 giugno 1951 RCC 1951 pag. 345 –

contestare questo credito totalmente o parzialmente per impedirne l'iscrizione nella graduatoria, essa deve fare opposizione contro la decisione della cassa di compensazione o inoltrare un ricorso contro la decisione su opposizione oppure, se il credito è fissato dal giudizio di un tribunale cantonale delle assicurazioni, interporre ricorso in materia di diritto pubblico presso il Tribunale federale<sup>192</sup>.

- 6047 Finché il giudizio non sarà passato materialmente in giudicato, il credito è semplicemente indicato per memoria nella graduatoria.
- 6048 Se l'amministrazione del fallimento si rifiuta di registrare nella graduatoria un credito contributivo menzionato in un atto passato in giudicato o non gli attribuisce il grado che gli spetta, contro la decisione di questa amministrazione la cassa deve presentare un ricorso all'autorità di vigilanza in materia di esecuzione per debiti e di fallimento oppure, nel secondo caso, promuovere per principio un'azione di contestazione riguardo alla graduatoria ([art. 17 segg.](#), [art. 241](#) e [art. 250 LEF](#)).
- 6049 I crediti contributivi sono collocati nella seconda classe e fanno quindi parte dei crediti privilegiati ([art. 219 cpv. 4 LEF](#)).

### 3.4 Crediti fallimentari e debiti della massa

- 6050 Fanno parte dei crediti fallimentari tutti i crediti contributivi riconosciuti fino alla dichiarazione di fallimento.
- 6051 Si tratta di crediti relativi a contribuiti
- sul reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente o concernenti un dipendente di un datore di lavoro non tenuto a pagare contributi o ancora concernenti un assicurato senza attività lucrativa e dovuti per il periodo che va fino alla dichiarazione di fallimento;

---

<sup>192</sup> 28 giugno 1951 RCC 1951 pag. 345 –

- sui salari determinanti ottenuti fino alla dichiarazione di fallimento (v. le DSD).

- 6052 Se conosce l'importo dei salari dovuti dal fallito al momento della dichiarazione di fallimento, la cassa deve insinuare i contributi del datore di lavoro corrispondenti, dichiarando che occorrerà ridurre l'insinuazione nel caso in cui il credito di salario non sarà collocato o lo sarà solo in parte.
- 6053 Non fanno parte dei crediti fallimentari i contributi sul guadagno provenienti da un'attività indipendente che l'assicurato realizza dopo l'apertura del fallimento (v. tuttavia N. 6055), come anche i contributi sui salari determinanti che egli versa dopo quel momento. Questi contributi sono dovuti dal debitore stesso fino al raggiungimento della loro intera somma e possono nuovamente essere oggetto di un'esecuzione.
- 6054 Per i contributi del lavoratore provenienti da tali salari, la cassa di compensazione deve rivolgersi all'amministrazione del fallimento e invitarla a dedurre il contributo del salariato sui dividendi assegnati per coprire i crediti di salario e a versare questi importi alla cassa.
- 6055 Quando la massa fallimentare mantiene rapporti di servizio con un salariato del debitore dei contributi ([art. 211 cpv. 2 LEF](#)) o assume essa stessa un salariato, oppure prende il fallito stesso al suo servizio, i contributi sui salari di queste persone non fanno parte della massa, ma sono debiti della massa ([art. 262 cpv. 1 LEF](#)). Essi devono in questa qualità essere coperti anzitutto dal prodotto del fallimento<sup>193</sup>. Il datore di lavoro è allora la massa fallimentare<sup>194</sup> (v. N. 1010 e 1016, 8° trattino).

---

193	19 dicembre	1950	RCC 1951	pag. 70	DTFA 1950	pag. 206
	26 gennaio	1963	RCC 1963	pag. 351	–	
194	19 dicembre	1950	RCC 1951	pag. 70	DTFA 1950	pag. 206

### 3.5 Rapporto con l'indennità per insolvenza

- 6056 Se la cassa di compensazione riceve dalla competente cassa di disoccupazione un conteggio relativo a indennità per insolvenza, deve esaminare la sua conformità al diritto dell'AVS, completarlo con i contributi del datore di lavoro dovuti all'AVS/ AI/IPG e all'AD e con il contributo alle spese amministrative previsto dal regolamento (la cassa di disoccupazione non si assume altri contributi) e rinviarne tempestivamente una copia firmata, munita di cedola di girata, alla cassa di disoccupazione. Quest'ultima trasferirà l'importo fatto valere entro 30 giorni. La cassa di compensazione verifica il ricevimento del pagamento.
- 6057 Sulla copia del modulo di conteggio la cassa di compensazione dichiara (conformemente al questionario) di ridurre il credito – insinuato a suo tempo presso l'ufficio d'esecuzione secondo il N. 6052 – dell'importo del pagamento effettuato dalla cassa di disoccupazione. Quest'ultima trasmette il modulo all'ufficio d'esecuzione, che procederà alle necessarie correzioni nella graduatoria.

### 3.6 Sospensione del fallimento in difetto di massa attiva

- 6058 Se il fallimento è sospeso in difetto di massa attiva ([art. 230 LEF](#)), le esecuzioni iniziate prima dell'apertura del fallimento e rese caduche dalla stessa riacquistano la loro validità ([art. 230 cpv. 4 LEF](#)).

## 4. Concordato

### 4.1 Vari tipi di concordato

#### 4.1.1 Concordato ordinario ([art. 314 LEF](#))

- 6059 – Nel concordato a percentuale o dividendo, i creditori chirografari (3<sup>a</sup> classe, secondo l'[art. 219 LEF](#)) ricevono una

parte del loro credito proposta dal debitore (dividendo concordatario). La parte non coperta dei crediti non è più riscossa.

- La moratoria concordataria ha il solo scopo di permettere al debitore di differire l'esecuzione dei suoi obblighi, e non diminuisce l'importo dei crediti. Nella prassi, essa si applica per lo più in combinazione con il concordato a percentuale o dividendo.

#### **4.1.2 Concordato con abbandono dell'attivo o liquidazione concordataria** ([art. 317 LEF](#))

6060 Mentre nel concordato a percentuale il debitore conserva i suoi attivi, questi, nella liquidazione concordataria, sono trasferiti – totalmente o parzialmente – ai creditori o a un terzo. Gli attivi trasferiti sono realizzati e il prodotto della vendita è ripartito secondo una graduatoria (il N. 6055 è applicabile per analogia). La liquidazione concordataria è simile al fallimento. Tuttavia, non è rilasciato nessun attestato di carenza di beni.

#### **4.1.3 Concordato nella procedura del fallimento** ([art. 332 LEF](#))

6061 La procedura ha inizio soltanto dopo la dichiarazione di fallimento e differisce su alcuni punti da quella adottata per il concordato ordinario. In caso d'omologazione del concordato, il fallimento è revocato.

### **4.2 Procedura del concordato**

6062 Su richiesta, una moratoria concordataria può essere accordata al debitore. Questa moratoria è pubblicata. Il N. 6035 è applicabile per analogia ([art. 296 LEF](#)).

6063 Nessuna esecuzione può essere promossa o continuata finché dura la moratoria concordataria (v. tuttavia l'[art. 297 cpv. 1 LEF](#)). La concessione della moratoria blocca la decor-

renza degli interessi nei confronti della persona tenuta a versare i contributi, a meno che il concordato non disponga altrimenti ([art. 297 cpv. 7 LEF](#)).

- 6064 Il commissario invita pubblicamente i creditori (v. in merito, per analogia, N. 6035) ad insinuare i loro crediti ([art. 300 LEF](#)).
- 6065 Devono essere insinuati tutti i crediti contributivi riconosciuti prima della pubblicazione della moratoria concordataria (v. per analogia, N. 6050 segg.), indipendentemente dal fatto che siano stati iscritti in un atto passato in giudicato.
- 6066 Inoltre, i crediti contributivi che non sono stati menzionati in un atto passato in giudicato o che non sono oggetto di una procedura d'impugnazione devono essere fissati in una decisione (decisione di contributi, di tassazione o di contributi arretrati). Essa deve essere notificata alla persona tenuta a pagare i contributi. Questa persona, e non il commissario, può impugnarla.
- 6067 Per quanto concerne l'obbligo per la cassa di ordinare all'occorrenza un controllo del datore di lavoro, il N. 6038 è applicabile per analogia.
- 6068 I crediti contributivi determinati ulteriormente devono essere annunciati in ogni caso prima del giudizio relativo all'omologazione del concordato ([art. 306 LEF](#); v. N. 6072).
- 6069 Se la competente cassa di disoccupazione versa indennità per insolvenza, si applicano per analogia i N. 6056 e 6057. Tuttavia, la competenza incombe ai liquidatori, e non all'ufficio dei fallimenti.
- 6070 L'accettazione del concordato presuppone che lo stesso sia approvato dalla maggioranza dei creditori interessati rappresentanti almeno i due terzi dei crediti considerati, oppure da un quarto dei creditori rappresentanti almeno i tre quarti della somma complessiva dei crediti ([art. 305 cpv. 1 LEF](#)).



- 6071 La cassa di compensazione ha diritto al pagamento integrale dei suoi crediti. In qualità di creditrice di un credito privilegiato, non è compresa nel computo né per la sua persona né per il suo credito ([art. 305 cpv. 2 LEF](#)).
- 6072 Il concordato può essere omologato soltanto se la sua esecuzione, il pagamento integrale dei crediti privilegiati insinuati e l'adempimento degli impegni presi con l'approvazione del commissario nel corso della moratoria sono sufficientemente garantiti ([art. 306 cpv. 2 n. 2 LEF](#)).
- 6073 Il concordato omologato può essere opposto ai crediti privilegiati non insinuati. Lo stesso vale nel caso di crediti privilegiati insinuati che non sono stati trattati correttamente dal commissario, se la cassa di compensazione non vi si è opposta, né in sede amministrativa né in sede giudiziaria, nel quadro della procedura concordataria<sup>195</sup>.

## 5. Attestato di carenza di beni

### 5.1 Definizione

- 6074 Se, secondo la stima della persona incaricata di eseguire il pignoramento, non esiste un bene pignorabile sufficiente, il verbale di pignoramento è considerato attestato di carenza di beni provvisorio ([art. 115 cpv. 2 LEF](#)).
- 6075 Se, durante il pignoramento, non esiste alcun bene pignorabile del debitore, il verbale di pignoramento è considerato attestato di carenza di beni ([art. 115 cpv. 1 LEF](#)).
- 6076 Se il prodotto della vendita non permette di coprire interamente il credito, un attestato di carenza di beni è rilasciato per lo scoperto ([art. 149 cpv. 1 LEF](#)). In caso di fallimento il procedimento è analogo ([art. 265 LEF](#)).

## 5.2 Effetti

- 6077 L'attestato di carenza di beni dopo pignoramento autorizza la cassa di compensazione, dopo aver chiarito l'obbligo di risarcire i danni ([art. 52 LAVS](#)) e la possibilità di compensazione ([art. 20 cpv. 2 LAVS](#)), a chiudere la procedura d'incasso.
- 6078 L'attestato di carenza di beni dopo pignoramento autorizza la cassa di compensazione, nei sei mesi che seguono il rilascio dell'atto, a chiedere la continuazione dell'esecuzione (domanda di pignoramento) senza bisogno di un nuovo precetto esecutivo ([art. 149 cpv. 3 LEF](#)).
- 6079 I crediti oggetto di un attestato di carenza di beni dopo fallimento possono essere riscossi contro la volontà del debitore soltanto se quest'ultimo ha acquisito nuovi beni ([art. 265 cpv. 2 LEF](#)). Se il debitore si oppone asserendo di non aver acquisito nuovi beni, l'ufficio d'esecuzione sottopone l'opposizione al giudice del luogo (procedura d'autorizzazione precedente il processo ordinario; [art. 265a cpv. 1, 2 e 3 LEF](#)). La cassa di compensazione può promuovere un'azione civile di accertamento della nuova sostanza presso il giudice del luogo dell'esecuzione adendo la via processuale ordinaria entro 20 giorni dalla pubblicazione della decisione su opposizione ([art. 265a cpv. 4 LEF](#)).
- 6080 Vi è acquisizione di nuovi beni ai sensi dell'[art.265 cpv. 2 LEF](#) quando gli attivi acquisiti dal debitore dopo il fallimento eccedono i passivi sorti da quel momento (nuova sostanza netta). Il guadagno del lavoro è conteggiato nella nuova sostanza dell'assicurato se questo guadagno ha permesso di costituire una sostanza dopo pagamento delle spese di sostentamento normali di una persona avente lo stesso tenore di vita (e non soltanto delle spese per i bisogni indispensabili del debitore).
- 6081 La prova dell'acquisizione di nuovi beni spetta alla cassa di compensazione. Basta però che quest'ultima accerti l'esistenza e il valore di nuovi attivi. Il debitore deve invece provare che nuovi passivi annullano gli attivi.

6082 I crediti contributivi oggetto di un attestato di carenza di beni entrano in prescrizione come gli altri crediti contributivi (v. N. 5052).

Per la restituzione di attestati di carenza di beni relativi a un credito prescritto, si vedano i N. 5053 seg.

## **7ª parte: Ammortamento dei contributi irrecuperabili**

### **1. Condizioni**

#### **1.1 In generale**

7001 I contributi dovuti devono essere dichiarati irrecuperabili se il debitore è stato oggetto di esecuzioni infruttuose o un'esecuzione non ha avuto esito positivo e i contributi non possono essere compensati con un credito del debitore nei confronti della cassa (rendite, assegni per grandi invalidi, indennità di perdita di guadagno, assegni familiari secondo l'ordinamento degli assegni familiari nell'agricoltura), in ogni caso al più tardi quando viene emanata una decisione di risarcimento danni ([art. 34c cpv. 1 OAVS](#); per la compensazione, v. le DR).

#### **1.2 Esecuzione infruttuosa**

7002 Si considera che il debitore a cui è stato rilasciato un attestato di carenza di beni è stato oggetto di un'esecuzione infruttuosa. L'attestato di carenza di beni dopo pignoramento è assimilato a quello rilasciato dopo fallimento (v. N. 6075 segg.).  
Per l'attestato di carenza di beni provvisorio (v. N. 6074) e la sospensione del fallimento in difetto di massa attiva (v. N. 6058), si veda il N. 7006.

#### **1.3 Evidente infruttuosità dell'esecuzione**

7003 Si deve considerare che l'esecuzione rimarrebbe infruttuosa quando il debitore dei contributi è notoriamente insolvente, cioè qualora ogni esecuzione avesse verosimilmente quale risultato il rilascio di un attestato di carenza di beni (v. N. 6075).

- 7004 Un indizio in questo senso è costituito dal fatto che attestati di carenza di beni sono stati rilasciati contro il debitore nel corso degli ultimi due anni.  
Gli uffici d'esecuzione devono informare gratuitamente le casse di compensazione su questo punto ([art. 32 LPGA](#)).
- 7005 Tuttavia, le casse di compensazione non devono basarsi unicamente sul fatto che sono stati rilasciati attestati di carenza di beni. Esse devono invece esaminare in ogni caso se le circostanze non permettono di supporre che un'esecuzione avrebbe un certo successo. In tal modo, secondo il genere e l'importo dei crediti per cui sono stati rilasciati attestati di carenza di beni e tenendo conto del fatto che il debitore adempie ancora certi obblighi, si può eventualmente concludere che un'esecuzione non sarà infruttuosa.
- 7006 I contributi devono essere dichiarati irrecuperabili in base a un attestato di carenza di beni provvisorio (v. N. 6074) se manifestamente una nuova esecuzione non potrebbe avere esito positivo o se la vendita non si giustifica (cioè se è del tutto chiaro che le spese della vendita equivalgono al ricavato della medesima o lo superano).
- 7007 Se il debitore deve pagare soltanto il contributo annuo minimo ([art. 8 cpv. 2](#) e [art. 10 cpv. 1 LAVS](#)) o un contributo annuo ridotto all'importo minimo ([art. 11 cpv. 1 LAVS](#)), la cassa di compensazione deve esaminare se sono adempiute le condizioni per un condono dei contributi ([art. 11 cpv. 2 LAVS](#); v. in merito le DIN). Essa inviterà eventualmente l'assicurato a chiedere il condono. Sono fatte salve le disposizioni delle DIN.

## 2. Procedura

- 7008 La cassa di compensazione deve registrare i contributi dichiarati irrecuperabili secondo le disposizioni delle DCMF.
- 7009 In certi casi l'UFAS può esigere tutti i documenti giustificativi relativi ai contributi irrecuperabili, in particolare:

- per i contributi paritari: i conteggi di contributi ed eventualmente una copia della decisione di tassazione d'ufficio o di tassazione, della decisione di contributi arretrati o della diffida legale di pagamento;
- per i contributi dei lavoratori indipendenti, degli assicurati senza attività e dei dipendenti i cui datori di lavoro non sono tenuti a pagare contributi: le comunicazioni fiscali, una copia delle decisioni relative ai contributi e della diffida legale di pagamento;
- per tutti i contributi: l'insieme della corrispondenza, gli atti dell'esecuzione o altri documenti giustificativi attestanti l'insolvenza del debitore.

### 3. Ricupero di contributi ammortati

- 7010 Le casse di compensazione devono in generale sforzarsi di recuperare i contributi che hanno dovuto ammortare.
- 7011 Esse devono compensare i contributi ammortati con crediti ulteriori del debitore dei contributi.
- 7012 Esse devono invitare il debitore a versare acconti sul suo debito, anche se la sua situazione economica è rimasta sfavorevole, ed esortarlo a fare versamenti comprendenti almeno i contributi ritenuti sui salari, al fine di evitare una lacuna contributiva nel CI dell'assicurato (v. le DIN).
- 7013 Alle persone coniugate o ai partner registrati che esercitano un'attività lucrativa e a quelle titolari di un'azienda, il cui debito è almeno pari al doppio del contributo minimo, va concessa la possibilità di versare almeno il doppio del contributo minimo. I loro coniugi o partner registrati devono essere informati per lettera raccomandata che, allo scopo di essere esentati dall'obbligo contributivo per l'anno in questione (v. [art. 3 cpv. 3 LAVS](#)), possono effettuare versamenti corrispondenti al debito citato e che, qualora non effettuassero questi versamenti, devono adempiere essi stessi l'obbligo contributivo (minimo) per quell'anno.

7014 La riscossione e la compensazione ulteriore di contributi ammortati possono essere effettuate soltanto finché il debito contributivo non è oggetto di prescrizione (v. N. 5031 segg.). Per ciò che riguarda la restituzione di attestati di carenza di beni dopo la scadenza del termine di prescrizione, si vedano i N. 5053 seg.

#### **4. Conteggio dei pagamenti effettuati in caso d'ammortamento parziale dei contributi**

##### **4.1 In generale**

7015 Quando soltanto una parte dell'intero debito dell'assicurato ha potuto essere incassata, perché il resto ha dovuto essere dichiarato irrecuperabile, i pagamenti effettuati devono essere conteggiati secondo la successione indicata nell'[art. 34c cpv. 2 OAVS](#).

7016 Se la persona soggetta all'obbligo contributivo è debitrice non solo di contributi secondo la LAVS, la LAI, la LIPG, la LADI o la LAF, ma anche di contributi per altri compiti affidati alla cassa di compensazione ([art. 63 cpv. 4 LAVS](#)) e se il pagamento non risulta da un'esecuzione iniziata per determinati contributi (v. N. 6006), i versamenti effettuati devono essere ripartiti sull'insieme dei contributi dovuti, a meno che il debitore indichi in modo esplicito a quale credito si riferiscono (v. tuttavia N. 7024 e 7025).

##### **4.2 Graduazione dei crediti**

7017 I pagamenti effettuati devono anzitutto essere assegnati alla copertura integrale dei crediti di primo grado. La somma restante è riservata alla copertura dei crediti registrati nel grado seguente.

7018 I crediti del medesimo grado devono essere coperti nella stessa proporzione. Se la somma versata non permette la copertura integrale di tutti i crediti del grado considerato, deve essere ripartita secondo il rapporto esistente tra ciascuno dei crediti e il totale di questi.

La graduazione dei crediti è la seguente:

7019 *1) Spese d'esecuzione*

1/15 Sono considerate tali soltanto le tasse e le spese dovute agli uffici d'esecuzione e agli uffici dei fallimenti e previste nell'[ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento \(OTLEF; RS 281.35\)](#), la tassa di decisione dovuta ai giudici competenti per le questioni concernenti la LEF giusta l'[art. 48 OTLEF](#) e le spese assegnate secondo la relativa procedura alle parti.

Per altre spese d'esecuzione si veda il N. 7023.

7020 Soppresso

1/15

7021 *2) Contributi AVS/AI/IPG, AD e PP dovuti dal salariato*

7022 *3) Altri contributi di 2ª classe elencati nell'[art. 219 cpv. 4 LEF](#)*

1/15 e i contributi PP del datore di lavoro.

Ne fanno parte:

- gli altri contributi AVS/AI/IPG/AD, cioè i contributi del datore di lavoro, quelli degli assicurati che esercitano un'attività indipendente, quelli dei dipendenti i cui datori di lavoro non sono tenuti a pagare contributi e quelli degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa;
- i contributi PP del datore di lavoro;
- i contributi per spese amministrative secondo l'[art. 69 cpv. 1 LAVS](#);
- i premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni;
- le richieste di premi e di partecipazioni ai costi dell'assicurazione sociale malattie;
- i contributi dovuti conformemente alla LAF;
- i contributi da versare alle casse di compensazione per assegni familiari;
- gli interessi di mora.

7023 *4) Altri crediti della cassa di compensazione, in particolare:*

1/15 – altre spese di recupero oltre a quelle previste dall'[art. 34c cpv. 2 OAVS](#) (v. N. 7019), come le spese d'avvocato o le spese di partecipazione a un'assemblea dei creditori;



- tasse di diffida (v. N. 2183 e 2190);
- multe d'ordine (v. N. 9013 segg.);
- crediti relativi alla restituzione di rendite versate a torto;
- contributi per altri compiti rispetto a quelli elencati al N. 7022;
- le spese della tassazione d'ufficio (v. N. 2164 segg.).

- 7024 La cassa di compensazione può derogare all'ordine indicato sopra e coprire integralmente i contributi di un ramo d'assicurazione, compensandoli con prestazioni dello stesso ramo. Un'eventuale eccedenza di prestazioni va tuttavia distribuita secondo la graduazione di cui al N. 7017. Ciò vale in particolare per il rapporto tra gli altri compiti e l'AVS/AI/IPG. È fatto salvo il N. 6006.
- 7025 Quando i contributi sono dichiarati parzialmente irrecuperabili a causa dell'insolubilità dell'assicurato, l'iscrizione nel CI del reddito corrispondente a questi contributi avviene secondo le istruzioni contenute nelle D CA/CI.

## 8ª parte: Responsabilità del datore di lavoro

### 1. Diritto materiale

#### 1.1 Responsabilità del datore di lavoro

- 8001 Il datore di lavoro deve risarcire i danni che ha causato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni ([art. 52 LAVS](#)). È esclusa la responsabilità del datore di lavoro di cui all'[art. 78 LPGA](#) nei confronti dell'assicurato ([art. 52 cpv. 6 LAVS](#)).
- 8002 La responsabilità del datore di lavoro è impegnata quando non si può più esigere il pagamento dei contributi dovuti. Il diritto della cassa non tende più in questo caso al pagamento, ma alla rifusione dei contributi che non possono più essere riscossi<sup>196</sup>.
- 8003 La cassa di compensazione può esigere il risarcimento dei danni dal titolare di un'azienda individuale fallita anche quando vi sia identità tra il debitore dei contributi e il responsabile del danno<sup>197</sup>.

#### 1.2 Responsabilità sussidiaria degli organi del datore di lavoro

- 8004 Se il datore di lavoro è una persona giuridica, gli organi che agiscono in suo nome, ovvero i membri dell'amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione ([art. 52 cpv. 2 LAVS](#))<sup>198</sup>, sono sussidiariamente responsabili.

<sup>196</sup>	12 agosto	2010	9C_142/2010	DTF	136	V	268
<sup>197</sup>	16 ottobre	1997	VSI 1998 pag. 166	DTF	123	V	168
<sup>198</sup>	4 settembre	1970	RCC 1971 pag. 478	DTF	96	V	124
	23 novembre	1977	RCC 1978 pag. 259	DTF	103	V	120
	26 ottobre	1982	RCC 1983 pag. 102	DTF	108	V	189
	10 settembre	2002	VSI 2003 pag. 79	DTF	129	V	11

8004. Il carattere sussidiario della responsabilità degli organi  
 1 significa che la cassa di compensazione deve rivolgersi al  
 1/12 datore di lavoro prima di citare in giudizio i suoi organi ([art. 52 cpv. 2 LAVS](#))<sup>199</sup>.  
 In caso di insolvibilità del datore di lavoro, gli organi possono essere citati direttamente in giudizio anche se la persona giuridica continua ad esistere<sup>200</sup>.
- 8005 Sono considerati organi che agiscono in nome della persona giuridica le persone fisiche che la rappresentano nei confronti dell'esterno (organi formali) e le persone che prendono decisioni con riserva da parte degli organi o che si assumono la gestione effettiva, influenzando in modo determinante sulla formazione della volontà della società (organi di fatto)<sup>201</sup>.
- 8006 Sono soggette alla responsabilità formale degli organi anche le persone responsabili della direzione di una società a garanzia limitata<sup>202</sup>.
- 8007 Né l'iscrizione nel registro di commercio né il diritto di firma sono decisivi per stabilire lo statuto dell'organo<sup>203</sup>.
- 8008 Un organo di fatto può essere una persona giuridica<sup>204</sup>.
- 8009 Un organo è responsabile fino a quando può influire sull'andamento degli affari, sia tramite degli atti, sia tramite la loro omissione. La data della radiazione dell'iscrizione nel registro di commercio non è decisiva<sup>205</sup>.

199	12 novembre	1987	RCC 1988	pag. 136	DTF	113	V	256
	29 settembre	1988	RCC 1989	pag. 116	–			
200	12 novembre	1987	RCC 1988	pag. 136	DTF	113	V	256
	18 febbraio	1988	RCC 1988	pag. 322	–			
201	21 aprile	1988	RCC 1988	pag. 631	DTF	114	V	78
	24 ottobre	1988	RCC 1989	pag. 176	–			
	29 maggio	2000	VSI 2000	pag. 226	DTF	126	V	237
202	14 maggio	2002	VSI 2002	pag. 176	–			
203	24 ottobre	1988	RCC 1989	pag. 176	–			
	21 ottobre	1997	VSI 1998	pag. 108	DTF	123	V	172
204	21 aprile	1988	RCC 1988	pag. 631	DTF	114	V	78
205	20 giugno	1983	RCC 1983	pag. 475	DTF	109	V	96
	15 gennaio	1986	RCC 1986	pag. 420	–			
	21 aprile	1988	RCC 1988	pag. 631	DTF	112	V	1
	19 maggio	2000	VSI 2000	pag. 289	DTF	126	V	61

- 8010 Un organo risponde anche dei contributi già scaduti al momento dell'assunzione del suo mandato<sup>206</sup>.  
Non risponde invece dei danni causati alla cassa di compensazione prima della sua entrata nel consiglio d'amministrazione<sup>207</sup>.  
Se un organo si dimette nel corso di un anno civile e i contributi vengono conteggiati secondo la procedura forfetaria, esso risponde degli importi forfetari esigibili fino al momento della sua partenza, a condizione che questi non superino l'ammontare del danno complessivo<sup>208</sup>.
- 8011 Se il fallimento di una società anonima è sospeso per mancanza di attivi, ma l'attività della società continua fino allo scioglimento di quest'ultima, la società anonima in liquidazione oppure i suoi organi rispondono dei contributi paritari dovuti alle assicurazioni sociali dopo la chiusura del fallimento<sup>209</sup>.
- 8012 Se una società anonima riprende una società con la totalità dei suoi attivi e passivi, gli organi della società anonima non possono essere ritenuti responsabili dei contributi non pagati fino al momento della ripresa della società mediante un'azione di risarcimento dei danni<sup>210</sup>.
- 8013 Se diverse persone sono responsabili di un danno, ne rispondono solidalmente ([art. 52 cpv. 2 LAVS](#))<sup>211</sup>. La cassa di compensazione può agire contro tutti i debitori, contro alcuni di essi o contro uno solo.

206	25 marzo	1992	RCC 1992	pag. 262	–			
207	15 settembre	1993	VSI 1994	pag. 212	DTF	119	V	401
	21 ottobre	1997	VSI 1998	pag. 108	–			
208	5 dicembre	2001	VSI 2002	pag. 55	–			
209	13 settembre	1993	VSI 1994	pag. 36	–			
210	28 maggio	1993	VSI 1994	pag. 93	DTF	119	V	389
211	26 ottobre	1982	RCC 1983	pag. 102	DTF	108	V	189
	20 giugno	1983	RCC 1983	pag. 475	DTF	109	V	86
	4 marzo	1993	VSI 1993	pag. 120	DTF	119	V	86

- 8014 Se una cassa di compensazione subisce un danno in seguito al fallimento di un membro di una società semplice, gli altri soci rispondono solidalmente del danno<sup>212</sup>.
- 8015 Un credito di risarcimento dei danni risultante dall'[art. 52 LAVS](#) passa, dopo il decesso del responsabile, agli eredi che hanno accettato la successione<sup>213</sup>. Al riguardo è irrilevante se il de cuius presunto responsabile sia deceduto prima che fosse emanata una decisione nei suoi confronti o solo dopo<sup>214</sup>.

### 1.3 Condizioni per poter esercitare il diritto al risarcimento del danno

#### 1.3.1 Danno

- 8016 Esiste danno dal momento in cui la cassa di compensazione perde un importo che le era dovuto per legge<sup>215</sup>.
- 8017 L'ammontare del danno corrisponde all'importo perso dalla cassa<sup>216</sup>. Questo importo comprende i contributi paritari (contributi del datore di lavoro e del salariato) dovuti dal datore di lavoro, gli interessi di mora, i contributi alle spese amministrative, le spese di tassazione, le tasse d'ingiunzione e le spese dell'esecuzione.
- 8018 Se in caso di fallimento durante la decorrenza del termine l'importo dei danni non può essere stabilito, neanche in modo approssimativo, visto che non si conosce ancora il dividendo,

<sup>212</sup>	13 giugno	1980	RCC 1981	pag. 355	–		
<sup>213</sup>	27 aprile	1993	VSI 1993	pag. 177	DTF 119	V 165	
<sup>214</sup>	23 maggio	1993	VSI 1993	pag. 430	DTF 129	V 300	
<sup>215</sup>	14 luglio	1961	RCC 1961	pag. 415	DTFA 1961	pag. 226	
	15 marzo	1972	RCC 1972	pag. 687	DTF 98	V 26	
	14 marzo	1997	VSI 1997	pag. 216	DTF 123	V 12	
<sup>216</sup>	4 luglio	1957	RCC 1957	pag. 411	DTFA 1957	pag. 215	
	14 luglio	1961	RCC 1961	pag. 415	DTFA 1961	pag. 226	
	15 marzo	1972	RCC 1972	pag. 687	DTF 98	V 26	

la cassa di compensazione deve reclamare l'importo totale di cui è stata privata<sup>217</sup>.

- 8019 Per far valere il risarcimento dei danni è irrilevante che i contributi del salariato siano stati dedotti dal salario o meno oppure che si tratti di contributi presi in considerazione per il calcolo della rendita.
- 8020 Il danno è insorto non appena l'importo dovuto per legge non può più essere riscosso per ragioni giuridiche o di fatto<sup>218</sup>. Ciò si verifica quando il credito contributivo si è estinto a causa della prescrizione, ai sensi dell'[art. 16 cpv. 1 LAVS](#)<sup>219</sup> (v. N. 5011 segg.), o dal momento in cui il datore di lavoro è insolvente (apertura del fallimento o rilascio di un attestato di carenza di beni definitivo)<sup>220</sup>.

### 1.3.2 Violazione delle prescrizioni

- 8021 Il danno deve essere stato provocato da una violazione delle prescrizioni.
- 8022 Per prescrizioni bisogna intendere l'insieme delle disposizioni legali e dei decreti d'esecuzione. Non ne fanno parte le direttive dell'autorità federale di vigilanza alle casse di compensazione.
- 8023 La violazione può consistere in un atto oppure in un'omissione<sup>221</sup>.  
Spesso è rappresentata dal fatto che il datore di lavoro non ha adempiuto l'obbligo di pagare i contributi e di regolare i

217	17 settembre	1987	RCC 1987	pag. 607	DTF 113	V 180
	4 aprile	1990	RCC 1990	pag. 415	DTF 116	V 72
218	14 luglio	1961	RCC 1961	pag. 415	DTFA 1961	pag. 226
	23 novembre	1977	RCC 1978	pag. 259	DTF 103	V 120
219	15 marzo	1972	RCC 1972	pag. 687	DTF 98	V 26
220	12 novembre	1987	RCC 1988	pag. 136	DTF 113	V 256
	23 novembre	1990	RCC 1991	pag. 132	–	
221	14 marzo	1997	–		DTF 123	V 12
	4 luglio	1957	RCC 1957	pag. 411	DTFA 1957	pag. 215
	14 luglio	1961	RCC 1961	pag. 415	DTFA 1961	pag. 226
	15 marzo	1972	RCC 1972	pag. 687	DTF 98	V 26

conti, previsto nell'[art. 14 cpv. 1 LAVS](#) in combinato disposto con gli [art. 34 segg. OAVS](#)<sup>222</sup>.

### 1.3.3 Colpa

- 8024 Il datore di lavoro deve aver provocato il danno intenzionalmente o per negligenza grave. Una negligenza soltanto lieve non impegna la sua responsabilità.
- 8025 Commette una negligenza grave il datore di lavoro che non prende in considerazione ciò che ogni persona sensata avrebbe ritenuto considerevole in una situazione e in circostanze analoghe<sup>223</sup>.
- 8026 Il grado di diligenza esigibile dipende dal grado di diligenza in materia commerciale che ci si può o ci si deve aspettare dalla categoria di datori di lavoro cui appartiene l'interessato<sup>224</sup>.
- 8027 Non appena il datore di lavoro si rende conto che dovrà eventualmente pagare contributi su una prestazione, commette una negligenza grave astenendosi dal chiedere informazioni in merito alla cassa di compensazione<sup>225</sup>.
- 8028 Se il datore di lavoro ha trattenuto il contributo del dipendente sul salario o se è provata l'esistenza di una convenzione del salario netto (v. N. 2019 segg.), si è generalmente in pre-

222	23 novembre	1977	RCC 1978	pag. 259	DTF 103	V 120
	28 giugno	1982	RCC 1983	pag. 100	–	
223	4 luglio	1957	RCC 1957	pag. 411	DTFA 1957	pag. 215
	14 luglio	1961	RCC 1961	pag. 415	DTFA 1961	pag. 226
	15 marzo	1972	RCC 1972	pag. 687	DTF 98	V 26
	23 novembre	1977	RCC 1978	pag. 259	DTF 103	V 120
	28 giugno	1982	RCC 1983	pag. 100	–	
224	3 novembre	1982	RCC 1983	pag. 106	DTF 108	V 199
	15 marzo	1972	RCC 1972	pag. 687	DTF 98	V 26
	23 novembre	1977	RCC 1978	pag. 259	DTF 103	V 120
	3 novembre	1982	RCC 1983	pag. 106	DTF 108	V 199
	29 settembre	1988	RCC 1989	pag. 116	DTF 114	V 219
225	14 luglio	1961	RCC 1961	pag. 415	DTFA 1961	pag. 226
	15 marzo	1972	RCC 1972	pag. 687	DTF 98	V 26
	5 giugno	1972	RCC 1973	pag. 77	–	
	1° luglio	1986	RCC 1987	pag. 217	DTF 112	V 157

senza di un atto commesso intenzionalmente o per negligenza grave. In questi casi si ammetterà una negligenza lieve solo se circostanze speciali lo giustificano<sup>226</sup>.

- 8029 Se il datore di lavoro non ha trattenuto i contributi del dipendente sul salario, si deve valutare la colpa secondo le circostanze particolari del caso<sup>227</sup>.
- 8030 Il breve periodo durante il quale i contributi non sono stati pagati va considerato come uno tra più elementi nell'ambito della valutazione globale di tutte le circostanze ai sensi della giurisprudenza concernente i motivi a scarico per il rigetto dell'obbligo di risarcire i danni<sup>228</sup>.
- 8031 Se al datore di lavoro viene concessa una dilazione di pagamento, si deve valutare la colpa secondo le circostanze particolari del caso<sup>229</sup>.
- 8032 Se il datore di lavoro è una società anonima, si devono, per principio, avere esigenze rigorose per quanto concerne il dovere di diligenza degli organi. La colpa deve essere tuttavia valutata secondo le circostanze particolari del caso. Si deve così esigere una maggiore diligenza da parte del presidente del consiglio d'amministrazione quale unico organo esecutivo di un'azienda che da un membro del consiglio d'amministrazione di una grande azienda le cui possibilità di controllo sono limitate<sup>230</sup>.

226	4 luglio	1957	RCC 1957	pag. 411	DTFA 1957	pag. 215
	5 giugno	1972	RCC 1973	pag. 77	–	
	28 giugno	1982	RCC 1983	pag. 100	DTF 108	V 183
	30 maggio	1985	RCC 1985	pag. 646	–	
	21 agosto	1985	RCC 1985	pag. 602	–	
227	4 luglio	1957	RCC 1957	pag. 411	DTFA 1957	pag. 215
	29 settembre	1969	RCC 1970	pag. 102	–	
228	5 dicembre	1995	VSI 1996	pag. 228	DTF 121	V 243
229	30 giugno	1998	VSI 1999	pag. 23	DTF 124	V 253
	15 ottobre	1998	VSI 1999	pag. 26	–	
230	15 marzo	1972	RCC 1972	pag. 687	DTF 98	V 26
	23 novembre	1977	RCC 1978	pag. 259	DTF 103	V 120
	3 novembre	1982	RCC 1983	pag. 106	DTF 108	V 199
	29 settembre	1988	RCC 1989	pag. 116	DTF 114	V 19



- 8033 La delegazione dei poteri di gestione e di rappresentanza a terzi non esonera gli organi dal loro obbligo di sorveglianza ai sensi dell'[art. 716a cpv. 1 CO](#)<sup>231</sup>.
- 8034 Il consigliere d'amministrazione che, nonostante perdite manifeste che prendono proporzioni minacciose, non chiede informazione alcuna circa il pagamento e il conteggio dei contributi e non impartisce istruzioni o non ordina controlli, agisce per negligenza grave<sup>232</sup>. La passività nonostante la conoscenza (eventuale) di pagamenti di contributi dovuti deve essere considerata come negligenza grave<sup>233</sup>.
- 8035 Il dovere di vigilanza concernente l'adempimento dell'obbligo legale di pagare i contributi deve essere giudicato in modo ancor più rigoroso se un organo è stato effettivamente escluso dalla gestione<sup>234</sup>.
- 8036 Un "prestanome" che non si avvale dei suoi poteri di controllo agisce per negligenza grave<sup>235</sup>.
- 8037 Il fatto di essere un profano in materia di diritto non esonera l'organo dalla sua responsabilità<sup>236</sup>.
- 8038 La veste onorifica di un mandato (di associazione) non costituisce motivo di discolta<sup>237</sup>.
- 8039 Il datore di lavoro non può essere ritenuto responsabile della differenza tra la somma degli acconti versati e l'importo esatto dei contributi, a meno che egli abbia cercato, tramite il versamento di acconti per un importo nettamente insufficiente, di differire al massimo la scadenza del suo debito per mancanza di fondi, oppure non abbia annunciato l'aumento della somma dei salari immediatamente dopo la scadenza

231	15 gennaio	1986	RCC 1986	pag. 420	–			
	29 settembre	1988	RCC 1989	pag. 116	DTF	114	V	19
232	29 settembre	1988	RCC 1989	pag. 116	DTF	114	V	19
233	29 settembre	1988	RCC 1989	pag. 114	–			
234	29 settembre	1988	RCC 1989	pag. 114	–			
235	15 gennaio	1986	RCC 1986	pag. 420	–			
236	15 gennaio	1986	RCC 1986	pag. 420	–			
	2 febbraio	2005	H 86/02		–			
237	13 novembre	2001	VSI 2002	pag. 52	–			

del periodo di conteggio, oppure ancora non abbia adeguato gli acconti alla nuova somma dei salari conformemente a quanto gli era stato comunicato<sup>238</sup>. Il fatto di non pagare il saldo dovuto senza un termine deve essere considerato come negligenza grave<sup>239</sup>.

- 8040 L'obbligo d'indennizzo del datore di lavoro può essere ridotto se tra una grave violazione d'obbligo da parte della cassa di compensazione e l'insorgere o il peggioramento del danno esiste un nesso causale adeguato. Questo avviene in particolare quando la cassa di compensazione viola prescrizioni elementari della tassazione d'ufficio e della riscossione dei contributi<sup>240</sup>.
- 8041 L'[art. 759 cpv. 1 CO](#) non può essere applicato nell'ambito dell'obbligo di risarcimento dei danni da parte del datore di lavoro per giustificare una riduzione dell'obbligo di risarcimento proporzionale alla gravità della colpa di ogni singolo responsabile<sup>241</sup>.

## 1.4 Prescrizione del diritto al risarcimento del danno

### 1.4.1 In generale

- 8042 Il credito di risarcimento del danno si prescrive se la cassa  
1/12 non lo ha fatto valere mediante una decisione emanata entro due anni dal momento in cui è venuta a conoscenza del danno, ma al massimo entro cinque anni dal momento in cui il danno si è verificato ([art. 52 cpv. 3 e 4 LAVS](#)). È determinante il momento della consegna della decisione all'ufficio postale.
- 8043 Se il credito di risarcimento deriva da un atto punibile per il  
1/12 quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, questo termine è applicabile ([art. 52 cpv. 3 LAVS](#));

238	1° ottobre	1993	VSI	1994	pag. 104	–
239	30 gennaio	1992	RCC	1992	pag. 259	–
	27 gennaio	1993	VSI	1993	pag. 172	–
240	15 maggio	1996	VSI	1996	pag. 310	DTF 122 V 185
241	5 marzo	1996	VSI	1996	pag. 306	–

v. anche, per analogia, i N. 5016 segg.). Se la cassa di compensazione si appella a questo termine più lungo del diritto penale, senza che sia stata pronunciata una sentenza penale, deve provare il comportamento passibile di pena per mezzo di documenti corrispondenti<sup>242</sup>. Il termine di prescrizione del diritto penale vale soltanto per i contributi dei salariati non pagati<sup>243</sup> e si applica solo all'autore dell'atto punibile<sup>244</sup>.

- 8044 1/10 La prescrizione del diritto al risarcimento del danno, per la sua natura giuridica, non equivale – contrariamente a quella del credito contributivo o del diritto di reclamare la restituzione di contributi indebitamente pagati giusta l'[art. 16 LAVS](#) – a una perenzione, ma ad una vera e propria prescrizione. Il datore di lavoro può rinunciare ad eccepire la prescrizione ([art. 52 cpv. 3 LAVS](#)).
8044. 1 1/10 I termini di prescrizione sono interrotti mediante gli atti di cui all'[art. 135 CO](#) e mediante tutti gli atti con i quali si fa valere in maniera adeguata il credito di risarcimento nei confronti del debitore. Interrompono i termini, in particolare, il riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro o la procedura d'esecuzione avviata nei suoi confronti dalla cassa di compensazione<sup>245</sup>.
- 8045 1/10 L'interruzione del termine implica che inizia a decorrere un nuovo termine di prescrizione. La determinazione della durata del nuovo termine è disciplinata per analogia dagli [art. 135 segg. CO](#)<sup>246</sup>. L'interruzione tempestiva del termine di due anni interrompe anche il termine di prescrizione di cinque anni.

242	12 novembre	1987	RCC 1988	pag. 136	DTF 113	V 256
	22 aprile	1991	RCC 1991	pag. 379	–	
243	3 luglio	1985	RCC 1985	pag. 649	DTF 111	V 172
	12 novembre	1987	RCC 1988	pag. 136	DTF 113	V 256
244	30 ottobre	1992	VSI 1993	pag. 83	DTF 118	V 193
245	19 dicembre	2008	9C_473/2008		DTF 135	V 74
246	19 dicembre	2008	9C_473/2008		DTF 135	V 74

## 1.4.2 Decorrenza del termine

- 8046 Il termine di due anni decorre dal momento in cui la cassa di compensazione *viene a conoscenza* del danno e della sua estensione ed è nota anche la persona tenuta a risarcire il danno<sup>247</sup>.
- 8047 La cassa di compensazione è a conoscenza del danno dal momento in cui, con tutta l'attenzione che si può esigere da essa, deve constatare che non può più reclamare i contributi<sup>248</sup>.
- 8048 In caso di fallimento la cassa di compensazione è ritenuta essere sufficientemente a conoscenza del danno qualora dalla prima riunione dei creditori il danno stesso risulti essere almeno in parte scoperto. Se la cassa di compensazione non è rappresentata alla riunione dei creditori, deve in ogni caso richiedere in tempo utile il verbale e il rapporto dell'amministratore del fallimento<sup>249</sup>. Altrimenti il danno è sufficientemente noto al momento della formazione della graduatoria e dell'inventario<sup>250</sup>. Determinante è l'effettiva ispezione all'ufficio dei fallimenti. Se si rinuncia a questa misura, il termine decorre a partire dalla scadenza dei termini del deposito della graduatoria e dell'inventario<sup>251</sup>.
- 8049 Se la liquidazione del fallimento è stata sospesa per mancanza di attivi, la conoscenza del danno – sempre che le altre condizioni (v. N. 8046 segg.) siano soddisfatte – coincide con la fine della procedura di fallimento, vale a dire con la pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio<sup>252</sup>. Questo

247	23 novembre	1990	RCC 1991	pag. 132	–	
248	4 luglio	1957	RCC 1957	pag. 411	DTFA 1957	pag. 215
	14 luglio	1982	RCC 1983	pag. 108	DTF 108	V 50
	5 ottobre	1987	RCC 1988	pag. 401	DTF 113	V 186
	28 dicembre	1995	VSI 1996	pag. 167	DTF 121	V 240
249	28 dicembre	1995	VSI 1996	pag. 167	DTF 121	V 240
	14 dicembre	2000	VSI 2001	pag. 97	–	
250	30 ottobre	1992	VSI 1993	pag. 83	DTF 118	V 196
	25 gennaio	1993	VSI 1993	pag. 110	DTF 119	V 92
	21 dicembre	1995	VSI 1996	pag. 171	DTF 121	V 234
	6 novembre	2000	VSI 2001	pag. 194	DTF 126	V 443
251	21 dicembre	1995	VSI 1996	pag. 171	DTF 121	V 234
252	1° febbraio	1990	RCC 1990	pag. 302	–	
			RCC 1991	pag. 406	–	

si applica anche se il creditore fornisce la garanzia per i costi necessaria all'esecuzione della liquidazione del fallimento dopo la pubblicazione della sospensione della procedura di fallimento dovuta a mancanza di attivi<sup>253</sup>.

8050 soppresso  
1/14

8051 In caso di concordato per abbandono dell'attivo, il danno è di regola sufficientemente noto al momento della conferma o del rigetto del concordato stesso<sup>254</sup>.

8052 In caso di esecuzione in via di pignoramento, questo momento coincide con il rilascio dell'atto di pignoramento valido quale attestato di carenza di beni ai sensi dell'[art. 115 cpv. 1 LEF](#)<sup>255</sup>.

8053 Prima del deposito della graduatoria e dell'inventario o prima  
1/12 del rilascio di un attestato di carenza di beni definitivo non è per principio necessario avviare una procedura di risarcimento dei danni<sup>256</sup>. Sono riservati i casi in cui la cassa ha una conoscenza sufficiente del danno prima di questa data<sup>257</sup>.

8054 La diffida della procedura fallimentare sommaria non costituisce una conoscenza del danno<sup>258</sup>.

8055 In caso di attestato di carenza di beni provvisorio ai sensi dell'[art. 115 cpv. 2 LEF](#), si può parlare di una conoscenza del danno solo se, viste le circostanze, non v'è manifestamente più nulla da sperare dalla procedura di realizzazione (p. es. inattività dell'impresa)<sup>259</sup>.

253	22 gennaio	2002	VSI 2002	pag. 95	DTF	128	V	10
254	1° febbraio	1995	VSI 1995	pag. 169	–			
255	1° febbraio	1990	RCC 1990	pag. 302	–			
	23 novembre	1990	RCC 1991	pag. 132	–			
256	4 aprile	1990	RCC 1990	pag. 415	DTF	116	V	72
257	18 settembre	1992	RCC 1992	pag. 502	–			
	30 ottobre	1992	VSI 1993	pag. 83	DTF	118	V	193
	10 dicembre	2010	9C_325/2010		DTF	121	V	234
258	4 aprile	1990	RCC 1990	pag. 415	DTF	116	V	72
259	18 febbraio	1988	RCC 1988	pag. 322	–			
	1° febbraio	1990	RCC 1990	pag. 302	–			

8055. Se una società si trova in liquidazione, non si può .  
1 semplicemente presumere che la cassa di compensazione  
1/09 abbia subito un danno fintantoché la liquidazione non sia  
conclusa. Se la società è radiata d'ufficio dal registro di com-  
mercio, si ha conoscenza del danno al momento della pubbli-  
cazione del provvedimento nel Foglio ufficiale svizzero di  
commercio<sup>260</sup>.
- 8056 Se la cassa di compensazione viene a sapere solo durante la  
procedura che un terzo agiva come organo di fatto, il termine  
per la notifica della decisione di risarcimento del danno inizia  
solo dal momento in cui la cassa viene a conoscenza della  
persona tenuta al risarcimento dei danni<sup>261</sup>.
- 8057 Se la graduatoria e l'inventario lasciano intravedere una co-  
pertura completa dei contributi, il termine di prescrizione de-  
corre dal momento in cui la cassa di compensazione viene a  
sapere che subisce un danno.
- 8058 Se, al momento del deposito della graduatoria, gli attivi non  
sono affatto chiari e l'amministrazione del fallimento non può  
fornire nessuna indicazione in merito a un possibile divi-  
dendo, il termine di prescrizione inizia nel momento in cui la  
cassa viene a conoscenza del danno<sup>262</sup>.
- 8059 Il termine di cinque anni o il termine più lungo del diritto pe-  
nale (v. N. 5016 segg.) iniziano a decorrere *al momento*  
*dell'insorgenza del danno*. Si veda in proposito il N. 8020<sup>263</sup>.
- 8060 Se la cassa di compensazione lascia scadere il termine di  
1/12 due anni (v. N. 8046) senza utilizzarlo, il diritto al risarcimento  
dei danni si prescrive, nonostante il termine quinquennale  
continui a decorrere.

---

	23 novembre	1990	RCC 1991	pag. 132	–			
260	26 maggio	2008	9C_280/2007		DTF	134	V	257
261	23 novembre	1990	RCC 1991	pag. 132	–			
262	25 marzo	1992	RCC 1992	pag. 262	–			
263	4 luglio	1957	RCC 1957	pag. 411	DTFA	1957	pag.	215

## 2. Procedura

### 2.1 Procedimento per garantire il diritto al risarcimento del danno

#### 2.1.1 Decisione di risarcimento del danno

- 8061 Se la cassa constata l'esistenza di un danno, può partire dall'idea che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o per negligenza grave, per cui apre la procedura di risarcimento del danno. Prima di emanare una decisione, la cassa deve esaminare se non esistono indizi evidenti che dimostrano che il datore di lavoro ha agito conformemente alla legge o che non è colpevole (v. N. 8024 segg.)<sup>264</sup>.
- 8062 La cassa di compensazione può rinunciare ad istruire una procedura di risarcimento dei danni se il datore di lavoro o l'organo responsabile sono manifestamente insolvibili.
- 8063 Tuttavia, alle casse di compensazione è vietato  
1/10 effettuare transazioni relative all'ammontare dei crediti di risarcimento dei danni nel corso della procedura di decisione e di opposizione ([art. 50 LPGA](#))<sup>265</sup>.
- 8064 La cassa di compensazione avvia la procedura facendo  
1/12 valere il diritto al risarcimento del danno a carico del datore di lavoro mediante decisione formale ([art. 52 cpv. 4 LAVS](#)). Mancando una base giuridica specifica, non è possibile reclamare interessi di mora sui crediti di risarcimento dei danni<sup>266</sup>.
- 8065 Se, in seguito ad una ripartizione incerta dei dividendi, la cassa di compensazione deve reclamare al responsabile l'intero importo sottratto (v. N. 8018), nella decisione si deve menzionare che, in caso di sovrindennizzo della cassa di

264	28 giugno	1982	RCC 1983	pag. 100	—			
	18 dicembre	1986	RCC 1987	pag. 317	—			
265	13 febbraio	2009	9C_915/2008		DTF	135	V	65
266	24 febbraio	1993	VSI 1993	pag. 124	DTF	119	V	78

compensazione, gli sarà ceduto un eventuale dividendo proporzionalmente al suo versamento<sup>267</sup>.

### 2.1.2 Opposizione del datore di lavoro

- 8066 Il datore di lavoro che intende contestare la decisione di risarcimento dei danni deve fare opposizione per iscritto presso la cassa di compensazione entro 30 giorni dalla notifica della decisione ([art. 52 cpv. 1 LPGA](#); v. la CCONT).
8066. Se la cassa di compensazione accoglie l'opposizione (del  
1 tutto o in parte) e libera (del tutto o in parte) gli opposenti  
1/14 dalla responsabilità, invita alla procedura di opposizione, in  
qualità di parti interessate, altri responsabili solidali cui ha  
chiesto il risarcimento dei danni<sup>268</sup>.
- 8067 Dato l'obbligo di collaborare, il datore di lavoro che intende giustificarsi o discolarsi deve provare la fondatezza delle sue asserzioni<sup>269</sup>.
- 8068 Una persona soggetta all'obbligo di risarcimento dei danni essa stessa fallita non ha il diritto di fare opposizione contro una decisione di risarcimento dei danni presa nei suoi confronti e contro l'amministrazione dei fallimenti<sup>270</sup>.

### 2.1.3 Ricorso al tribunale cantonale delle assicurazioni

- 8069 Contro la decisione su opposizione si può inoltrare ricorso entro 30 giorni dalla notifica ([art. 60 cpv. 1 LPGA](#); v. la CCONT).
- 8070 Il ricorso va interposto presso il tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui il datore di lavoro ha (o ha avuto da ultimo) il domicilio o la sede ([art. 52 cpv. 5 LAVS](#)).

---

267	17 settembre	1987	RCC 1987	pag. 607	DTF	113	V	180
	4 aprile	1990	RCC 1990	pag. 415	DTF	116	V	72
268	24 giugno	2008	9C_767/2007		DTF	134	V	306
269	28 giugno	1982	RCC 1983	pag. 100	–			
270	7 novembre	1996	VSI 1997	pag. 76	–			



- 8071 Nel caso di succursali affiliate ad una cassa di compensazione cantonale è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone da cui dipende la cassa<sup>271</sup>.
- 8072 Per le succursali affiliate alla stessa cassa di compensazione professionale della casa madre è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha sede quest'ultima. Se invece la succursale è affiliata ad un'altra cassa di compensazione, il ricorso può essere inoltrato presso il tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha sede la succursale<sup>272</sup>.
- 8073 Le casse di compensazione devono rinunciare a concludere,  
1/10 transazioni nella procedura di ricorso giudiziaria.
- 8074 Il credito di risarcimento dei danni fondato su una decisione  
1/10 relativa al pagamento di contributi arretrati cresciuta in giudizio deve essere verificato con moderazione nella procedura secondo l'[art. 52 LAVS](#) solo se vi sono motivi d'indubbia erroneità dei contributi fissati<sup>273</sup>. Se, tuttavia, la decisione relativa al pagamento di contributi arretrati è notificata dopo l'apertura del fallimento, la possibilità di verificare in modo appropriato il credito di risarcimento dei danni rimane garantita<sup>274</sup>. Allo stesso modo, le decisioni relative ai contributi possono essere verificate liberamente nell'ambito dell'azione di risarcimento, se al momento della loro emanazione la persona citata in giudizio non era più organo del datore di lavoro<sup>275</sup>.
- 8075 Se, in caso di procedura pendente, uno dei debitori solidali paga l'intero importo del danno, i processi in corso contro gli altri debitori sono privi d'oggetto e devono essere cancellati. Se il debito è pagato in parte, il processo è privo d'oggetto per l'importo pagato.

---

271	21 dicembre	1984	RCC 1985	pag. 290	DTF 110	V 351
272	24 febbraio	1998	VSI 1998	pag. 290	DTF 124	V 104
273	23 novembre	1990	RCC 1991	pag. 132	–	
274	5 maggio	1993	VSI 1993	pag. 180	–	
275	8 ottobre	2008	9C_901/2007		DTF 134	V 401

### 2.1.4 Ricorso in materia di diritto pubblico presso il Tribunale federale

8076 1/12 La decisione del tribunale cantonale delle assicurazioni può essere impugnata davanti al Tribunale federale dagli interessati mediante un ricorso in materia di diritto pubblico, se il valore litigioso è pari ad almeno 30 000 franchi o se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale ([art. 62 cpv. 1 LPGA](#); [art. 82 segg. LTF](#), in particolare [art. 85 cpv. 2 LTF](#); v. anche la CCONT)<sup>276</sup>.

### 2.2 Riscossione del credito di risarcimento

8077 Per la riscossione del credito di risarcimento passato in giudicato si devono applicare, per analogia, le prescrizioni valide per i contributi.

8078 Il diritto di risarcimento dei danni si estingue solo dieci anni dopo la fine dell'anno civile in cui è passato in giudicato<sup>277</sup>.

8079 Un procedimento d'ingiunzione è soppresso se il credito di risarcimento dei danni è basato su una sentenza giudiziaria.

8080 Il diritto di risarcimento dei danni può essere compensato con prestazioni AVS, AI o IPG, a condizione che il minimo esistenziale dell'interessato non venga intaccato.

8081 Quando soltanto una parte del debito complessivo ha potuto essere incassata, il resto, che ha dovuto essere dichiarato irrecuperabile, deve essere conteggiato secondo le regole valide per i contributi (v. N. 7010 segg.).

---

<sup>276</sup> 8 febbraio 2011 9C\_398/2010 DTF 137 V 51  
<sup>277</sup> 23 novembre 1990 RCC 1991 pag. 132 –

### **2.3 Iscrizione del danno risarcito nel CI**

- 8082 Se il datore di lavoro ha risarcito il danno, i salari corrispondenti vengono registrati nel CI del salariato, se ciò non fosse già avvenuto ([art. 138 cpv. 3 OAVS](#)).
- 8083 Per l'iscrizione nel CI dei salari dai quali il datore di lavoro ha dedotto i contributi, senza però versarli alla cassa di compensazione, si veda il N. 2033.

## 9ª parte: Penalità e multe d'ordine

### 1. Penalità

#### 1.1 Denuncia penale

9001 La cassa di compensazione che constata un'infrazione penale commessa ai sensi dell'[art. 87](#) o dell'[art. 88 LAVS](#) deve per principio denunciare il caso all'autorità penale ([art. 208 OAVS](#)).

Di regola deve prendere questo provvedimento soltanto se tutti gli altri mezzi – diffida (v. N. 2169 segg.) ed esecuzione (v. N. 6010 segg.) – sono rimasti infruttuosi, cioè non hanno incitato il debitore restio ad adempiere i suoi obblighi.

#### 1.2 Autorità competenti

9002 Il procedimento penale

1/14 compete ai Cantoni ([art. 79 cpv. 2 LPGA](#)). Il procedimento e il giudizio di un'infrazione penale, in via di massima, sono per principio di competenza dell'autorità del luogo in cui l'infrazione è stata commessa ([art. 31 CPP](#); per il foro in casi particolari, v. [art. 31 segg. CPP](#)). In generale questa sarà l'autorità del luogo in cui il datore di lavoro ha la sede o quella del luogo in cui l'assicurato è domiciliato.

9003 La Confederazione e i Cantoni disciplinano la nomina, la

1/14 composizione, l'organizzazione e le attribuzioni delle autorità penali, nella misura in cui il Codice di procedura penale o altre leggi federali non lo facciano in modo esaustivo, nonché il luogo in cui la denuncia penale deve essere depositata ([art. 14 cpv. 2 CPP](#)).

### 1.3 Infrazioni penali

#### 1.3.1 Sottrazione dei contributi ([art. 87 comma 2 LAVS](#))

- 9004 Commette una sottrazione di contributi chi, intenzionalmente o mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, si sottrae totalmente o parzialmente all'obbligo di pagare i contributi<sup>278</sup>. Il datore di lavoro deve avere un comportamento doloso analogo alla truffa (v. tuttavia N. 9010 e 9011).
- 9005 Il debitore si sottrae all'obbligo di pagare i contributi se contravviene al proprio dovere di collaborare alla fissazione del debito contributivo<sup>279</sup>.
- 9006 Non commette alcuna sottrazione di contributi colui che omette soltanto di pagare i contributi dovuti<sup>280</sup>.

#### 1/18 1.3.2 Violazione dell'obbligo di pagare i contributi in qualità di datore di lavoro ([art. 87 comma 2<sup>bis</sup> LAVS](#))

9006. Violano l'obbligo di pagare i contributi in qualità di datore di  
1 lavoro i datori di lavoro che omettono intenzionalmente di  
1/18 affiliarsi a una cassa di compensazione e di conteggiare i salari dei loro dipendenti entro il termine previsto dall'[art. 36 OAVS](#).

<sup>278</sup>	30 luglio	1956	RCC 1957	pag. 62	–
<sup>279</sup>	21 giugno	1963	RCC 1964	pag. 328	–
<sup>280</sup>	21 giugno	1963	RCC 1964	pag. 328	–

1/18 **1.3.3 Uso dei contributi del salariato per uno scopo diverso da quello prefissato**  
([art. 87 comma 3 LAVS](#))

9007 Il datore di lavoro sottrae i contributi del salariato allo scopo  
1/12 cui sono destinati, se versa a un lavoratore salari da cui sono stati dedotti i contributi e, invece di pagare alla cassa di compensazione i contributi dovuti dal lavoratore, li utilizza lui stesso o li adopera per soddisfare altre pretese.

9008 È determinante solo il fatto che, dopo il versamento del  
1/12 salario netto, sono state soddisfatte altre pretese invece del pagamento dei contributi. Non è invece rilevante se il datore di lavoro, quando ha versato il salario, disponeva o meno dei mezzi corrispondenti ai contributi dei salariati.

9009 Secondo la giurisprudenza, non c'è sottrazione di contributi  
1/12 dei salariati allo scopo cui sono destinati, se:

- il datore di lavoro poteva credere in buona fede che i contributi paritari dovuti sarebbero stati compensati con indennità di perdita di guadagno che gli spettano;
- un salario avrebbe dovuto essere versato al salariato, ma non lo è stato;
- il contributo del salariato non è di fatto stato dedotto dal salario (v. tuttavia la sottrazione di contributi, N. 9004 segg. e le contravvenzioni, N. 9010).

1/18 **1.3.4 Contravvenzioni**  
([art. 88 LAVS](#))

9010 Si rende colpevole di una contravvenzione chiunque:

- viola l'obbligo di informare, previsto dall'[art. 209 cpv. 2 e 3 OAVS](#), dando intenzionalmente informazioni inesatte o rifiutando di dare informazioni;
- si oppone a un controllo ordinato dall'autorità competente (controllo del datore di lavoro conformemente all'[art. 68 cpv. 2 LAVS](#); esame sul posto conformemente all'[art. 38 cpv. 2 OAVS](#); v. N. 2143 segg.) o in qualsiasi altro modo lo impedisce;

- non compila i moduli prescritti o li compila in modo non conforme al vero.

9011 Contrariamente a quanto vale per la sottrazione di contributi ai sensi dell'[art. 87 comma 2 LAVS](#) (v. N. 9004), in questo caso l'intenzione di sottrarre non è un elemento dell'infrazione.

9012 Se un comportamento è punibile come delitto ai sensi dell'[art. 87 LAVS](#) e costituisce simultaneamente una contravvenzione ai sensi dell'[art. 88 LAVS](#), il colpevole è punito soltanto per il delitto e non per la contravvenzione.

## 2. Multe d'ordine

### 2.1 Condizioni

9013 Il ricorso alla multa ([art. 91 LAVS](#)) presuppone:

- la violazione di una prescrizione d'ordine o di controllo;
- un atto o un'omissione che il debitore dei contributi o l'assicurato ha commesso intenzionalmente o per negligenza;
- una diffida infruttuosa (v. N. 2169 segg., 2187 segg.)<sup>281</sup>.

9014 Se la violazione di una prescrizione d'ordine o di controllo costituisce nel contempo un'infrazione penale ai sensi dell'[art. 87](#) o dell'[art. 88 LAVS](#), non occorre pronunciare una multa. La cassa di compensazione agirà invece secondo il N. 9001.

9014. Se, malgrado la diffida, non inviano il conteggio, i debitori

1 sono puniti con una multa d'ordine.

1/18

9015 Non occorre, in via di massima, infliggere una multa al debitore che non paga i contributi malgrado la diffida; bisogna ricorrere soltanto all'esecuzione forzata. Si deve infliggere una multa soltanto nei casi in cui la cattiva volontà o la negligenza grave del debitore è palese.

## 2.2 Calcolo

- 9016 La multa può ammontare fino a 1000 franchi e raggiungere i 5000 franchi in caso di recidiva nei due anni seguenti.
- 9017 Vi è recidiva quando la persona tenuta a pagare i contributi o a fornire i conteggi viola la stessa prescrizione d'ordine o di controllo nei due anni che seguono la data della prima emanazione della multa.
- 9018 La multa è proporzionale al disagio causato al buon funzionamento della cassa, indipendentemente dall'importo dei contributi dovuti<sup>282</sup>.

## 2.3 Decisione di multa e rimedi giuridici

- 9019 Le multe devono essere emanate in forma di decisione della cassa. La decisione deve essere brevemente motivata e notificata al debitore dei contributi.
- 9020 Se le circostanze obbligano inoltre la cassa ad emanare una decisione di tassazione d'ufficio (v. N. 2148 segg.), quest'ultima e la multa devono essere notificate simultaneamente. Ambedue le decisioni possono essere menzionate nello stesso scritto.
- 9021 Le decisioni di multa possono essere impugnate facendo opposizione presso la cassa di compensazione ([art. 52 cpv. 1 LPGA](#)). Contro le decisioni su opposizione può essere inoltrato un ricorso presso il tribunale cantonale delle assicurazioni ([art. 56 cpv. 1](#) e [art. 57 LPGA](#)). Le decisioni di quest'ultimo possono essere oggetto di un ricorso in materia di diritto pubblico presso il Tribunale federale ([art. 62 cpv. 1 LPGA](#), [art. 82 segg. LTF](#)).



## 2.4 Prescrizione

- 9022 Il diritto di procedere contro la violazione di una prescrizione d'ordine o di controllo si prescrive in un anno a contare dal momento in cui la violazione è stata commessa. La decisione concernente la multa deve dunque essere emanata nel corso di questo anno.
- 9023 La multa stessa si prescrive in un anno a contare dal momento in cui la relativa decisione è passata in giudicato. La prescrizione della multa è interrotta da ogni atto diretto all'esecuzione (art. 207 OAVS).

## 3. Supplementi sui contributi dovuti

([art. 14<sup>bis</sup> LAVS](#))

### 3.1 Principio

([art. 14<sup>bis</sup> cpv. 1 LAVS](#))

- 9024 Se il datore di lavoro impiega lavoratori senza conteggiarne i salari con la cassa di compensazione, quest'ultima gli infligge un supplemento del 50 per cento sui contributi AVS/AI/IPG/AD/LAF dovuti. In caso di recidiva, la cassa di compensazione aumenta il supplemento sino al 100 per cento al massimo dei contributi dovuti.
- 9025 I supplementi non possono essere dedotti dal salario del lavoratore.

### 3.2 Presupposti

([art. 14<sup>bis</sup> cpv. 2 LAVS](#))

- 9026 La riscossione di supplementi presuppone che il datore di lavoro sia stato condannato per un delitto o una contravvenzione secondo gli [art. 87](#) e [88 LAVS](#) e che la sentenza sia passata in giudicato.

### 3.3 Procedura

([art. 14<sup>bis</sup> cpv. 3 LAVS](#))

9027. Se del caso, la cassa di compensazione informa l'autorità  
1 cantonale competente per l'esclusione dagli appalti pubblici  
1/18 e l'organo cantonale di controllo che ha partecipato all'accer-  
tamento dei fatti delle sue decisioni passate in giudicato con-  
cernenti i supplementi penali ([art. 10 LLN](#)) e le multe d'ordine  
([art. 91 LAVS](#); v. anche l'[elenco degli organi cantonali di con-  
trollo](#)).
- 9028 A copertura delle loro spese, le casse di compensazione pos-  
sono trattenere una quota di un quinto dei supplementi con-  
formemente al N. 9024 ([art. 206 OAVS](#)).
- 9029 La cassa di compensazione versa i supplementi meno la  
quota che le spetta al Fondo di compensazione dell'AVS. Ri-  
guardo alla contabilizzazione dei supplementi, si vedano le  
DCMF.
- 9030 I supplementi penali non si ripercuotono sull'iscrizione nel CI  
([art. 30<sup>ter</sup> cpv. 2 LAVS](#), [art. 138 OAVS](#)).

**1/18 10<sup>a</sup> parte: Lavoro nero****([art. 11](#) e [12 LLN](#))**

- 9031 1/18 Le casse di compensazione collaborano con gli organi cantonali di controllo, informando questi ultimi nel caso in cui gli accertamenti fatti nell'ambito della loro attività rilevino indizi di lavoro nero ([art. 11 cpv. 1 e 2 LLN](#)).
- 9032 1/18 Se sospetta una violazione delle prescrizioni in materia di annuncio del diritto delle assicurazioni sociali, la cassa di compensazione svolge un'inchiesta e, se del caso, prende le misure necessarie ([art. 12 cpv. 7 LLN](#)).
- 9033 1/18 L'organo cantonale di controllo e la cassa di compensazione si informano vicendevolmente sul seguito delle procedure ([art. 11 cpv. 3 LLN](#)).  
Per la procedura di conteggio semplificata secondo gli [art. 2](#) e [3 LLN](#) si vedano i N. 2094 segg., 4028 segg. e l'allegato 2.  
Per l'obbligo di annuncio secondo l'[art. 10 LLN](#) si veda il N. 9027.1.

**11<sup>a</sup> parte: Allegati**  
1/18

**1. Esempi di interessi di mora e compensativi**

**Esempio 1**  
1/11

*Contributi d'acconto gennaio 2011:* fr. 20 000.–  
*Ricevimento del pagamento da parte della cassa:* 12 marzo 2011

*Riscossione degli interessi*

Se il pagamento non giunge alla cassa entro il 2 marzo 2011 compreso (30 giorni a partire dal 1° febbraio 2011; v. N. 4040), sono dovuti interessi di mora. Visto che il versamento è pervenuto il 12 marzo 2011, è stato effettuato in ritardo.

*Calcolo degli interessi*

Febbraio 2011 =	30 giorni (v. N. 4054)
1° – 12 marzo 2011	12 giorni
<b>Totale</b>	<b>42 giorni</b>

$$\frac{\text{fr. } 20\,000 \times 42 \times 5}{360 \times 100} = \text{fr. } 116.65$$

**Esempio 2<sup>bis</sup>**  
1/18

Contributi personali per l'anno 2011 – adeguamento successivo (2014) per il periodo in questione da parte dell'affiliato, il che determina una differenza superiore al 25 per cento. D'altro canto, in questo esempio vanno per principio computati interessi compensativi.

*Inizio dell'attività indipendente:* 1° gennaio 2011

Contributi d'acconto	Reddito presumi- bile	Importo	Ricevimento del pa- gamento da parte della cassa
1° trimestre 2011	fr. 7 500	fr. 7 500	10 aprile 2011
2° trimestre 2011	fr. 7 500	fr. 7 500	10 luglio 2011
3° trimestre 2011	fr. 7 500	fr. 7 500	10 ottobre 2011
4° trimestre 2011	fr. 7 500	fr. 7 500	10 gennaio 2012

2011/2012	Contributi d'acconto 2011, fatturati e pagati (per tempo):	fr. 30 000
15.06.2014	Adeguamento delle basi di calcolo da parte dell'affiliato a:	fr. 15 000
30.06.2014	Rimborso della differenza da parte della cassa di compensazione:	fr. 15 000
15.12.2016	Comunicazione fiscale:	fr. 25 000
15.01.2017	Saldo fatturato:	fr. 10 000

*Calcolo degli interessi*

Contributi effettivamente dovuti:	fr. 25 000
- Contributi d'acconto pagati fino al 30 giugno 2014:	fr. 30 000 (4 x 7 500)
- Rimborso di contributi dopo la comunicazione dell'affiliato:	fr. 15 000
- Contributi d'acconto pagati dal 1° luglio 2014:	fr. 15 000 (30 000 - 15 000)
Importo dovuto in base al conteggio:	fr. 10 000 (25 000 - 15 000)

In caso di applicazione dell'[art. 41<sup>bis</sup>](#)  
[cpv. 1 lett. f OAVS](#), al 1° gennaio 2013

l'importo limite ammonterebbe a: fr. 6 250 (25 000 x 25 %)

*1. Interessi di mora*

Differenza tra l'importo dovuto e gli acconti pagati:

dal 30 giugno 2014 al 15 gennaio 2017: 25 000 - 15 000 =  
fr. 10 000

⇒ Considerata la somma dei contributi d'acconto pagati nel 2011  
(fr. 15 000), risulta una differenza di oltre il 25 % (10 000  
> 6 250) dal 1° luglio 2014.

*Calcolo degli interessi di mora*

L'importo dovuto in base al conteggio è pervenuto per tempo alla  
cassa (per il rispetto dei termini v. in particolare N. 4040 seg.). Gli  
interessi di mora decorrono pertanto solo fino alla data della fattura-  
zione, ovvero fino al 15 gennaio 2017 compreso ([art. 41<sup>bis</sup>](#)  
[cpv. 2 OAVS](#)).

Gli interessi di mora decorrono quindi:

dal 1° luglio 2014 al 15 gennaio 2017 sull'importo di fr. 10 000

$[(6 \times 30) + (2 \times 360) + 15] = 915$  giorni

$\text{fr. } 10\,000 \times 915 \times 5 = \text{fr. } 1\,270.85$

---

$360 \times 100$

## 2. *Interessi compensativi*

Eventuali interessi compensativi decorrono solo dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono stati pagati i contributi non dovuti ([art. 41<sup>ter</sup> cpv. 2 OAVS](#)). Pertanto, la differenza tra l'importo dovuto e gli acconti pagati va calcolata come segue.

a. Acconti pagati 2011:  $3 \times 7\,500 = \text{fr. } 22\,500$

Dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012

$\Rightarrow 25\,000 - 22\,500 = \text{fr. } 2\,500$

b. Acconti pagati 2012:  $1 \times 7\,500 = \text{fr. } 7\,500$

Dal 1° gennaio 2013 fino al 30 giugno 2014

$\Rightarrow 25\,000 - (22\,500 + 7\,500) = \text{fr. } -5\,000$

$\Rightarrow$  Poiché la cassa di compensazione ha avuto a disposizione un'eccedenza di contributi dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2014, vengono computati interessi compensativi conformemente all'[art. 41<sup>ter</sup> cpv. 2 e 4 OAVS](#).

### *Calcolo degli interessi compensativi*

Gli interessi compensativi decorrono

dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2014 su un importo di fr. 5 000

$[360 + (6 \times 30)] = 540$  giorni

$\text{fr. } 5\,000 \times 540 \times 5 = \text{fr. } 375$

---

$360 \times 100$

Alla fine, dopo la compensazione dei vari interessi, si ottiene un saldo di interessi di mora di fr. 895.85 (1 270.85 - 375) a favore della cassa di compensazione.



**Esempio 3**

1/11

*Affiliazione X. SA:* agosto 2012  
*Fatturazione dell'importo reclamato:* 5 agosto 2012

Reclamo di contributi arretrati	Importo	Ricevimento del pagamento da parte della cassa
per il 2011	fr. 30 000.–	24 settembre 2012
per i mesi da gennaio a luglio 2012	fr. 35 000.–	24 settembre 2012

Contributi d'acconto	Importo	Ricevimento del pagamento da parte della cassa
per agosto 2012	fr. 5 000.–	30 settembre 2012
per settembre 2012	fr. 5 000.–	5 novembre 2012
per ottobre 2012	fr. 5 000.–	28 novembre 2012
per novembre 2012	fr. 5 000.–	30 dicembre 2012
per dicembre 2012	fr. 5 000.–	29 gennaio 2013

*Ricevimento del conteggio:* 5 febbraio 2013  
*Fatturazione del saldo:* 3 marzo 2013  
*Importo fatturato:* fr. 3 300.–  
*Accredito sul conto della cassa:* 30 marzo 2013

**a. Contributi arretrati reclamati per il 2011****Riscossione degli interessi**

Visto che si tratta di un reclamo di contributi arretrati per un anno civile trascorso, si devono riscuotere interessi di mora.

*Calcolo degli interessi*

Visto che la fattura non è stata pagata entro 30 giorni, gli interessi di mora decorrono fino al pagamento completo dei contributi.

Gennaio – agosto 2012 (8 x 30 giorni) =	240 giorni
1° – 24 settembre 2012	24 giorni
<b>Totale</b>	<b>264 giorni</b>

$$\frac{\text{fr. } 30\,000 \times 264 \times 5}{360 \times 100} = \text{fr. } 1\,100.-$$

*b. Reclamo di contributi d'acconto per il 2012*

Nessun interesse di mora (il reclamo non verte su contributi dovuti per un anno civile trascorso).

*c. Contributi d'acconto per il settembre 2012**Riscossione degli interessi*

Se il pagamento non giunge alla cassa entro il 30 ottobre 2012 compreso (30 giorni a partire dal 1° ottobre 2012), sono dovuti interessi di mora. Visto che il pagamento è pervenuto il 5 novembre 2012, è stato effettuato in ritardo.

*Calcolo degli interessi*

Ottobre 2012=	30 giorni
1° – 5 novembre 2012	5 giorni
<b>Totale</b>	<b>35 giorni</b>

$$\frac{\text{fr. } 5\,000 \times 35 \times 5}{360 \times 100} = \text{fr. } 24.30$$

Si può rinunciare ad esigere questo importo irrilevante (v. N. 4064).

*d. Conteggio**Riscossione degli interessi*

Si devono riscuotere interessi in quanto il conteggio è pervenuto alla cassa dopo il 30 gennaio e X. SA deve saldare contributi.

*Calcolo degli interessi*

Gli interessi decorrono dal 1° gennaio 2013 fino al conteggio, ovvero al 5 febbraio 2013 compreso.

Gennaio 2013=	30 giorni
1° – 5 febbraio 2013	5 giorni
Totale	35 giorni

$$\frac{\text{fr. } 3\,300 \times 35 \times 5}{360 \times 100} = \text{fr. } 16.-$$

Si può rinunciare ad esigere questo importo irrilevante (v. N. 4064).

*e. Saldo*

Nessun interesse di mora.

**Esempio 4**

1/11

**Reclamo di contributi arretrati in seguito ad una procedura per sottrazione d'imposte**

<i>Fatturazione:</i>	5 giugno 2018
<i>Contributi reclamati per il 2012:</i>	fr. 2 000.–
<i>Contributi reclamati per il 2013:</i>	fr. 3 000.–
<i>Contributi reclamati per il 2015:</i>	fr. 1 000.–
<i>Ricevimento del pagamento:</i>	23 giugno 2018

*Riscossione degli interessi*

Visto che si tratta di contributi reclamati per gli anni civili trascorsi, si devono riscuotere interessi di mora.

*Calcolo degli interessi*

Gli interessi decorrono dal

1° gennaio 2013 su fr. 2 000.– per 1955 giorni ([5 x 360] + 155)

1° gennaio 2014 su fr. 3 000.– per 1595 giorni ([4 x 360] + 155)

1° gennaio 2016 su fr. 1 000.– per 875 giorni ([2 x 360] + 155)

Dato che i contributi vengono pagati nel termine stabilito, gli interessi di mora decorrono fino alla fatturazione, ovvero fino al 5 giugno 2018 compreso.

$$\frac{\text{fr. } 2\,000 \times 1955 \times 5}{360 \times 100} = \text{fr. } 543.05$$

$$\frac{\text{fr. } 3\,000 \times 1595 \times 5}{360 \times 100} = \text{fr. } 664.60$$

$$\frac{\text{fr. } 1\,000 \times 875 \times 5}{360 \times 100} = \text{fr. } 121.50$$

$$\text{Totale} = \text{fr. } 1\,329.20$$

**Esempio 5**

1/11

**Contributi d'acconto personali del 1° trimestre 2012**

Importo fatturato	1° versamento parziale	2° versamento parziale	Ricevimento del pagamento da parte della cassa
fr. 12 000.–	fr. 5 000.–	fr. 7 000.–	15 aprile 2012 15 magg. 2012

*Variante*

Importo fatturato	1° versamento parziale	2° versamento parziale	Ricevimento del pagamento da parte della cassa
fr. 12 000.–	fr. 10 000.–	fr. 2 000.–	15 aprile 2012 15 magg. 2012

*Riscossione degli interessi*

Si devono riscuotere interessi di mora in quanto i contributi da compensare non sono stati interamente pagati entro 30 giorni dalla fatturazione. Sono dovuti interessi sui contributi non pervenuti alla cassa entro il 30 aprile 2012, ovvero su 7 000 franchi.

*Calcolo degli interessi*

Aprile 2012=	30 giorni
1° – 15 maggio 2012	15 giorni
<b>Totale</b>	<b>45 giorni</b>

$$\frac{\text{fr. } 7\,000 \times 45 \times 5}{360 \times 100} = \text{fr. } 43.75$$

*Variante**Riscossione degli interessi*

Si devono riscuotere interessi di mora in quanto i contributi da compensare non sono stati interamente pagati entro 30 giorni dalla fatturazione. Sono dovuti interessi di mora sui contributi non pervenuti alla cassa entro il 30 aprile 2012, ovvero su 2 000 franchi.

*Calcolo degli interessi*

Aprile 2012=	30 giorni
1° – 15 maggio 2012	15 giorni
Totale	45 giorni

$$\frac{\text{fr. } 2\,000 \times 45 \times 5}{360 \times 100} = \text{fr. } 12.50$$

Si può rinunciare ad esigere questo importo irrilevante (v. N. 4064).

**Esempio 6**

1/11

**Saldo di contributi paritari**

<i>Ricevimento conteggio:</i>	15 gennaio 2013
<i>Data della restituzione:</i>	2 aprile 2013
<i>Importo da versare:</i>	fr. 2 700.–

*Versamento degli interessi*

Si devono versare interessi compensativi in quanto i contributi pagati, ma non dovuti, non sono stati restituiti entro 30 giorni dal ricevimento del conteggio.

## Calcolo degli interessi

16 – 31 gennaio 2013	15 giorni (v. N. 4054)
Febbraio – marzo 2013=	60 giorni
1° – 2 aprile 2013	2 giorni
<b>Totale</b>	<b>77 giorni</b>

$$\frac{\text{fr. } 2\,700 \times 77 \times 5}{360 \times 100} = \text{fr. } 28.80$$

**Esempio 6<sup>bis</sup>**

1/18

**Rimborso di contributi personali in base alla comunicazione fiscale***Inizio dell'attività indipendente:* 1° gennaio 2012

Contributi d'acconto	Reddito presumibile		Importo		Ricevimento del pagamento da parte della cassa
1° trimestre 2012	fr.	20 000	fr.	20 000	10 aprile 2012
2° trimestre 2012	fr.	20 000	fr.	20 000	10 luglio 2012
3° trimestre 2012	fr.	20 000	fr.	20 000	10 ottobre 2012
4° trimestre 2012	fr.	20 000	fr.	20 000	10 gennaio 2013

2012/2013	Contributi d'acconto 2012, fatturati e pagati (per tempo):	fr. 80 000
30.11.2017	Comunicazione fiscale 2012:	fr. 50 000
	Rimborso dei contributi a favore dell'affiliato:	fr. 30 000
15.12.2017	Rimborso di 2/3 del saldo a favore dell'affiliato:	fr. 20 000
15.04.2018	Rimborso del rimanente 1/3 del saldo a favore dell'affiliato:	fr. 10 000

*Calcolo degli interessi compensativi*

Vi sono due possibilità, che portano allo stesso risultato:



**A) 1. Fino alla compensazione con i contributi dovuti per il 3° trimestre**

Eccedenza dal 10 ottobre 2012:

fr. 10 000 (60 000 - 50 000)

Decorrenza degli interessi: dal 1° gennaio 2013 al 15 dicembre 2017

Calcoli:  $(4 \times 360) + (360 - 15) = 1785$  giorni

$$\frac{\text{fr. } 10\,000 \times 1\,785 \times 5}{360 \times 100} = \text{fr. } 2\,479.15$$

**2. Fino alla compensazione con i contributi dovuti per il 4° trimestre**

Eccedenza dal 10 gennaio 2013: fr. 20 000

a. Decorrenza degli interessi: dal 1° gennaio 2014 al 15 dicembre 2017

Calcoli:  $(3 \times 360) + (360 - 15) = 1\,425$  giorni

$$\frac{\text{fr. } 20\,000 \times 1\,425 \times 5}{360 \times 100} = \text{fr. } 3\,958.35$$

Saldo positivo intermedio al 15 dicembre 2017:

fr. 10 000

b. Decorrenza degli interessi: dal 16 dicembre 2017 al 15 aprile 2018

Calcoli:  $15 + (3 \times 30) + 15 = 120$  giorni

$$\frac{\text{fr. } 10\,000 \times 120 \times 5}{360 \times 100} = \text{fr. } 166.65$$

Somma finale (1 + 2a + 2b):

$2\,479.15 + 3\,958.35 + 166.65 = \text{fr. } 6\,604.15$

**B) 1. Fino alla compensazione con i contributi dovuti per il 3° trimestre (come alla lettera A) 1., v. sopra).**

Eccedenza dal 10 ottobre 2012:

fr. 10 000 (60 000 – 50 000)

Decorrenza degli interessi: dal 1° gennaio 2013 al 15 dicembre 2017

Calcoli:  $(4 \times 360) + (360 - 15) = 1\,785$  giorni

$$\frac{\text{fr. } 10\,000 \times 1\,785 \times 5}{360 \times 100} = \text{fr. } 2\,479.15$$

**2. Fino alla compensazione con i contributi dovuti per il 4° trimestre**

Eccedenza dal 10 gennaio 2013: fr. 20 000, da ripartire su due periodi, dato che il rimborso da parte della cassa di compensazione è avvenuto in due tappe, il 15 dicembre 2017 e il 15 aprile 2018.

a. Decorrenza degli interessi: dal 1° gennaio 2014 al 15 dicembre 2017 su fr. 10 000

Calcoli:  $(3 \times 360) + (360 - 15) = 1\,425$  giorni

$$\frac{\text{fr. } 10\,000 \times 1\,425 \times 5}{360 \times 100} = \text{fr. } 1\,979.15$$

b. Decorrenza degli interessi: dal 1° gennaio 2014 al 15 aprile 2018 su fr. 10 000

Calcoli:  $(4 \times 360) + (3 \times 30) + 15 = 1\,545$  giorni

$$\frac{\text{fr. } 10\,000 \times 1\,545 \times 5}{360 \times 100} = \text{fr. } 2\,145.85$$

Somma finale  $(1 + 2a + 2b)$ :

$2\,479.15 + 1\,979.15 + 2\,145.85 = \text{fr. } 6\,604.15$

**Esempio 7**

1/11

**Saldo per il 2011. I contributi da restituire vengono compensati o accreditati.**

<i>Ricevimento conteggio:</i>	5 febbraio 2012
<i>Saldo:</i>	20 giugno 2012
<i>Importo da compensare a favore del datore di lavoro:</i>	fr. 3 000.–
<i>Contributi del 1° trimestre 2012 non pagati entro il 30 aprile:</i>	fr. 1 000.–

*Variante*

Tutti i contributi del 1° trimestre 2012 sono stati versati.

*a. Interessi di mora del 1° trimestre 2012**Riscossione degli interessi*

Se il pagamento non giunge alla cassa di compensazione entro il 30 aprile 2012 compreso (30 giorni a partire dal 1° aprile 2012), sono dovuti interessi di mora. Visto che il pagamento è pervenuto il 20 giugno 2012 (compensazione), è stato effettuato in ritardo.

*Calcolo degli interessi*

Aprile 2002 =	30 giorni
Maggio 2002 =	30 giorni
1° – 20 giugno 2002	20 giorni
<b>Totale</b>	<b>80 giorni</b>

$$\frac{\text{fr. } 1\,000 \times 80 \times 5}{360 \times 100} = \text{fr. } 11.10$$

*b. Interessi compensativi**Versamento degli interessi*

Si devono versare interessi compensativi in quanto la cassa di compensazione non ha restituito i contributi pagati, ma non dovuti, entro 30 giorni dal ricevimento del conteggio.

*Calcolo degli interessi**1. Fino alla compensazione con i contributi non pagati del 1° trimestre*

6 – 28 febbraio 2012	25 giorni
Marzo 2012=	30 giorni
Aprile 2012=	30 giorni
Maggio 2012=	30 giorni
1° – 20 giugno 2012	20 giorni
<b>Totale</b>	<b>135 giorni</b>

$$\frac{\text{fr. } 3\,000 \times 135 \times 5}{360 \times 100} = \text{fr. } 56.25$$

*2. Fino alla compensazione con i contributi dovuti per il 2° trimestre*

21 – 30 giugno 2012	10 giorni
1° – 10 luglio 2012	10 giorni
<b>Totale</b>	<b>20 giorni</b>

$$\frac{\text{fr. } 2\,000 \times 20 \times 5}{360 \times 100} = \text{fr. } 5.55$$

Somma (1. + 2.): 56.25 + 5.55 = fr. 61.80  
 oppure tenendo conto degli interessi di mora  
 (fr. 56.25 – fr. 11.10 = fr. 45.15)  
 45.15 + 55 = fr. 50.70

## *Variante*

### *Interessi compensativi*

#### *Versamento degli interessi*

Si devono versare interessi compensativi in quanto la cassa di compensazione non ha restituito i contributi pagati, ma non dovuti, entro 30 giorni dal ricevimento del conteggio.

#### *Calcolo degli interessi*

*fino alla compensazione con i contributi non pagati del 2° trimestre*

6 – 28 febbraio 2012	25 giorni
Marzo – giugno 2012=	120 giorni
1° – 10 luglio 2012	10 giorni
Totale	155 giorni

$$\frac{\text{fr. } 3\,000 \times 155 \times 5}{360 \times 100} = \text{fr. } 64.60$$

**Esempio 8**

1/11

**Controllo del datore di lavoro per gli anni 2013– 2016**

<i>Fattura:</i>	17 novembre 2017
<i>Importo reclamato:</i>	per il 2013 fr. 3 000.–
	per il 2014 fr. 2 000.–
	per il 2015 fr. 1 000.–
	per il 2016 fr. 2 000.–
	<u>Totale fr. 8 000.–</u>

*Ricevimento del versamento da parte della cassa:* 15 dicembre 2017

*Riscossione degli interessi*

Considerando che si tratta di contributi reclamati per anni civili trascorsi, si devono riscuotere interessi (v. N. 4011 2° trattino).

*Calcolo degli interessi*

Gli interessi decorrono dal

1° gennaio 2014 su fr. 3 000.– per 1397 giorni ([3 x 360] + 317)  
 1° gennaio 2015 su fr. 2 000.– per 1097 giorni ([2 x 360] + 317)  
 1° gennaio 2016 su fr. 1 000.– per 677 giorni (360 + 317)  
 1° gennaio 2017 su fr. 2 000.– per 317 giorni

Visto che gli importi sono stati pagati nel termine stabilito, gli interessi di mora decorrono soltanto fino alla fatturazione, ovvero fino al 17 novembre 2017 compreso.

$$\frac{\text{fr. } 3\,000 \times 1\,397 \times 5}{360 \times 100} = \text{fr. } 582.10$$

$$\frac{\text{fr. } 2\,000 \times 1\,037 \times 5}{360 \times 100} = \text{fr. } 288.05$$

$$\frac{\text{fr. } 1\,000 \times 677 \times 5}{360 \times 100} = \text{fr. } 94.-$$

$$\frac{\text{fr. } 2\,000 \times 317 \times 5}{360 \times 100} = \text{fr. } 88.05$$

$$\text{Totale} = \text{fr. } 1\,052.20$$

## 2. Richiesta di adesione alla procedura di conteggio semplificata secondo gli [articoli 2 e 3 LLN / Modello di modulo](#)

### Dati del datore di lavoro:

Cognome e nome/Impresa \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_

NPA, località \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Tipo d'attività dell'impresa \_\_\_\_\_

Numero di conteggio AVS  
(se noto) \_\_\_\_\_

Da quando occupate personale? \_\_\_\_\_

Forma giuridica del datore di lavoro\* (SA, Sagl, ditta individuale ecc.) \_\_\_\_\_

\* **Per le società di capitali e le società cooperative la procedura di conteggio semplificata è esclusa.**

### Dati relativi al personale impiegato:

Il datore di lavoro dichiara che:

- non impiega dipendenti con un salario annuo lordo superiore ai 21 150 franchi;
- la somma dei salari annui lordi dell'impresa non supera i 56 400 franchi;
- i dipendenti non sono né il coniuge né figli propri del datore di lavoro.

### Assicurazione contro gli infortuni

Presso quale assicuratore-infortuni ha assicurato i suoi dipendenti? Se non ha ancora stipulato una polizza, presso quale assicuratore-infortuni intende assicurare i suoi dipendenti?

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_




### 3. Esempi relativi alla prescrizione del diritto di fissare i contributi e alla prescrizione del diritto di riscuotere i contributi

#### Esempio relativo alla prescrizione del diritto di fissare i contributi




Per quanto concerne i contributi personali, la prescrizione termina soltanto un anno dopo la fine dell'anno civile in cui la tassazione d'ufficio determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di sottrazione d'imposta sono passate in giudicato.

#### Esempio relativo alla prescrizione del diritto di riscuotere i contributi



Se, allo scadere della prescrizione, è pendente un'esecuzione o un fallimento, la prescrizione termina con la conclusione di tale esecuzione o fallimento.

## Avvio dell'esecuzione ([art. 67–78 LEF](#))




### 4. Iter schematico dell'esecuzione forzata

## Eliminazione dell'opposizione

Se la persona soggetta all'obbligo contributivo ha fatto opposizione, l'esecuzione è fermata provvisoriamente. La cassa di compensazione ha le seguenti possibilità:

Se dispone di una sentenza giudiziaria o di una decisione passate in giudicato, la cassa di compensazione deve chiedere al giudice competente il rigetto definitivo dell'opposizione.

Se ha avviato l'esecuzione senza avere emanato una decisione in precedenza, la cassa di compensazione deve eliminare l'opposizione mediante decisione.



## 5. Modulo per la restituzione dei contributi AVS/AI/IPG/AD versati su prestazioni soggette all'imposta federale diretta sull'utile netto



Assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti (AVS)  
 Assicurazione federale per l'invalidità (AI)  
 Indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile  
 o servizio di protezione civile (IPG)  
 Assicurazione contro la disoccupazione (AD)

Pagina 1

### Restituzione dei contributi AVS/AI/IPG/AD versati su prestazioni sottoposto all'imposta federale diretta dovuta sull'utile

Indirizzo  
 dell'amministrazione cantonale per l'imposta federale diretta

Ragione sociale e indirizzo



Da riempire dal datore di lavoro e da inviare all'amministrazione cantonale per l'imposta federale diretta

Vi preghiamo di ritornarci, debitamente riempita, l'attestazione allegata relativa alle prestazioni in contanti sottoposto all'imposta federale diretta dovuta sull'utile netto. Questo documento ci serve come giustificativo per la restituzione dei contributi AVS/AI/IPG/AD versati su queste prestazioni.

**Il diritto alla restituzione dei contributi AVS/AI/IPG/AD, versati su prestazioni sottoposto all'imposta federale diretta dovuta sull'utile netto, si prescrive entro il termine di un anno dal momento in cui tassazione relativa alla suddetta imposta è passata in giudicato (art. 16 cpv. 3 LAVS). Questo termine non può essere prorogato.**

Il datore di lavoro che chiede una restituzione dei contributi deve riempire le caselle che figurano nella parte superiore di questo formulario. Egli invierà la pagina 1-3 all'amministrazione cantonale per l'imposta federale diretta e la pagina 4 alla cassa di compensazione. L'amministrazione fiscale rispedirà l'attestazione compilata (pagine 2 e 3) al datore di lavoro. Questi presenterà alla cassa di compensazione la domanda di restituzione dei contributi debitamente motivata e accompagnata dalla pagina 3.

Luogo e data

Timbro e firma

---

318.142 | 7.02 | 1000 | 10L 25733



Assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti (AVS)  
 Assicurazione federale per l'invalidità (AI)  
 Indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile  
 o servizio di protezione civile (IPG)  
 Assicurazione contro la disoccupazione (AD)

Pagina 2

### Attestazione per le casse di compensazione concernente le prestazioni in contanti sottoposte all'imposta federale diretta dovuta sul reddito netto

Indirizzo  
 dell'amministrazione cantonale per l'imposta federale diretta

Ragione sociale e indirizzo

Da riempire risp. da completare dall'amministrazione cantonale per l'imposta federale diretta da inviare (in doppio) al datore di lavoro. Indicare a tergo eventuali osservazioni complementari.

attesta che la suddetta stato è oggetto di una tassazione passata in giudicato relativa all'imposta federale diretta dovuto sull'utile netto e comunica in merito, quanto segue:

Notifica della tassazione passata in giudicato (decisione di tassazione, decisione su reclamo, giudizio dell'autorità di ricorso, sentenza del tribunale federale)

L'utile netto sul quale è basata questa tassazione include e seguenti prestazioni in contanti, registrate come spese generali ma considerate in tutto o in parte come distribuzione degli utili e versate a

Periodo fiscale 20 \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Nome e cognome \_\_\_\_\_

Entrata del salariato (secondo le indicazioni della ditta)	Anno d'esercizio in cui le prestazioni sono state addebitate al conto d'esercizio
Stipendi	_____
Onorari ai consiglieri d'amministrazione	_____
Tantièmes registrati come spese generali	_____
Gratificazioni	_____
Provvigioni sulla cifra d'affari	_____
Indennità per licenze	_____
_____	_____
_____	_____
Totale	_____
Importo incluso nell'utile netto	_____
Anno in cui la prestazione inclusa nell'utile netto è stata versata o accreditata sul conto del beneficiario (se sconosciuto, lasciare in bianco)	20 _____

La domanda di restituzione dei contributi AVS/AI/IPG/AD versati su queste prestazioni deve essere inoltrata alla cassa di compensazione entro il termine di un anno a far data dal giorno in cui la tassazione sull'utile netto è passata in giudicato.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Timbro e firma dell'amministrazione cantonale per l'imposta federale diretta

**Allegato:** copia per la cassa di compensazione

318.142.1 i 7.02 1000 10L.25733



Assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti (AVS)  
 Assicurazione federale per l'invalidità (AI)  
 Indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile  
 o servizio di protezione civile (IPG)  
 Assicurazione contro la disoccupazione (AD)

Pagina 3

### Attestazione per le casse di compensazione concernente le prestazioni in contanti sottoposte all'imposta federale diretta dovuta sul reddito netto

Indirizzo

dell'amministrazione cantonale per l'imposta federale diretta

Ragione sociale e indirizzo

attesta che la suddetta stato è oggetto di una tassazione passata in giudicato relativa all'imposta federale diretta dovuto sull'utile netto e comunica in merito, quanto segue:

Notifica della tassazione passata in giudicato (decisione di tassazione, decisione su reclamo, giudizio dell'autorità di ricorso, sentenza del tribunale federale)

L'utile netto sul quale è basata questa tassazione include e seguenti prestazioni in contanti, registrate come spese generali ma considerate in tutto o in parte come distribuzione degli utili e versate a

Periodo fiscale 20 \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Nome e cognome \_\_\_\_\_

Copia per la cassa di compensazione

Entrata del salariato (secondo le indicazioni della ditta)	Anno d'esercizio in cui le prestazioni sono state addebitate al conto d'esercizio
Stipendi	_____
Onorari ai consiglieri d'amministrazione	_____
Tantièmes registrati come spese generali	_____
Gratificazioni	_____
Provvigioni sulla cifra d'affari	_____
Indennità per licenze	_____
_____	_____
_____	_____
Totale	_____
Importo incluso nell'utile netto	_____
Anno in cui la prestazione inclusa nell'utile netto è stata versata o accreditata sul conto del beneficiario (se sconosciuto, lasciare in bianco)	20 _____

La domanda di restituzione dei contributi AVS/AI/IPG/AD versati su queste prestazioni deve essere inoltrata alla cassa di compensazione entro il termine di un anno a far data dal giorno in cui la tassazione sull'utile netto è passata in giudicato.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Timbro e firma dell'amministrazione cantonale per l'imposta federale diretta

**Procura:** Il salariato sottoscritto autorizza il datore di lavoro a domandare alla cassa di compensazione la restituzione dei contributi da lui pagati e la cassa di compensazione a versare l'importo di questi contributi direttamente al datore di lavoro.

Luogo e data: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

318.142.21 7.02 1000 10L 25733



Assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti (AVS)  
Assicurazione federale per l'invalidità (AI)  
Indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile  
o servizio di protezione civile (IPG)  
Assicurazione contro la disoccupazione (AD)

Pagina 4

**Restituzione dei contributi AVS/AI/IPG/AD  
versati su prestazioni sottoposto all'imposta federale diretta dovuta sull'utile**

Indirizzo

dell'amministrazione cantonale per l'imposta federale diretta

Ragione sociale e indirizzo

Da inviare contemporaneamente dal datore di lavoro alla cassa di compensazione

In vista di una restituzione dei contributi AVS/AI/IPG/AD, versati su prestazioni sottoposte all'imposta federale diretta dovuta sul reddito netto, in data odierna abbiamo chiesto all'amministrazione cantonale per l'imposta federale diretta un'attestazione adeguata. Ve la trasmetteremo non appena l'avremo ricevuta.

Luogo e data

Timbro e firma

318.142.3 i 7.02 1000 10L25733